

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	123
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	124
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	125
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	126
FINANZE (VI)	»	137
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	142
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	146
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	148
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	163
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	165
AFFARI SOCIALI (XII)	»	170
AGRICOLTURA (XIII)	»	179
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	182
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	184

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 28.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	<i>Pag.</i>	202
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	204
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ ILLECITE AD ESSO CONNESSE	»	205
<i>INDICE GENERALE</i>	»	209

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio ed interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	33
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 28 aprile 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.15 alle 11.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 aprile 2009. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano e il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 11.30.

**Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
C. 2180 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).**

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 aprile 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*). Avverte quindi che i presidenti hanno convenuto di dichiarare inammissibili, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento, le seguenti proposte emendative, in quanto relative ad argomenti estranei all'oggetto del provvedimento in esame: Bernardini 1.14, che introduce nel codice penale il reato di tortura; Zeller. 12.01, che reca una disciplina in materia di riunioni in luogo pubblico; Garavini 13.01, che reca disposizioni relative al pagamento degli stipendi per il personale della Polizia di Stato; Bernardini 14.04, che rivede il sistema delle pene accessorie, con particolare riguardo all'interdizione dai pubblici uffici; Milo 15.01, che reca modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione delle pene detentive, di estradizione all'estero per reati politici e di poteri del ministro della giustizia per l'esecuzione all'estero delle sentenze italiane; Carlucci

21.02, che introduce il documento di identità obbligatorio per i minori di anni 14; Vitali 22.01 e Brigandì 22.02, che intervengono in materia di giudici onorari; Pelino 22.03, che reca disposizioni in materia di giudici di pace; Mantini 23.01, che prevede nuovi poteri dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; Palomba 26.01, che introduce modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazioni e di incidente probatorio; Lo Monte 35.01, che interviene in materia di Fondo unico giustizia; Garavini 35.04, che prevede l'assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione; Cristaldi 39.01, che interviene in materia di ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria; Rampelli 41.01, che reca disposizioni penali in materia di violenza sessuale; Rampelli 41.02, che reca modifiche al codice penale volte a ricomprendere i reati di violenza sessuale ed atti sessuali con minorenni tra i reati contro la vita e l'incolumità personale; Minniti 45.55, che reca una disciplina complessiva in materia di immigrazione; Rao 52.5 e Minniti 52.03, che prevedono un piano di assunzioni in deroga alla normativa vigente nella Polizia di Stato, nel Corpo dei vigili del fuoco, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato; Villecco Calipari 52.02, che reca disposizioni in materia di reclutamento nelle carriere iniziali delle forze di polizia; Minniti 52.04, che prevede l'acquisto di autovetture per le forze di polizia; e Di Cagno 61.4, che reca disposizioni per agevolare la ricostruzione edilizia nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Avverte che risultano altresì problematici sotto il profilo dell'ammissibilità gli articoli aggiuntivi del Governo 59.01, che reca disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, e 65.01, che reca disposizioni per l'individuazione e la copertura delle sedi disagiate della magistratura.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO ritira l'articolo aggiuntivo 59.01 del Governo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritira l'articolo aggiuntivo 65.01 del Governo.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che la presidenza avrebbe dovuto dichiarare inammissibile ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del regolamento, l'emendamento 45.100 del Governo, che ripropone una disposizione già respinta dall'Assemblea nel corso dell'esame del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11: si tratta della disposizione che permette il trattenimento degli stranieri fino a sei mesi nei Centri di identificazione ed espulsione. Richiama a sostegno un precedente in tal senso della presidente Iotti risalente al 1981.

Donato BRUNO, *presidente*, risponde che la prassi univoca e costante delle ultime legislature è nel senso di considerare ammissibili gli emendamenti che ripropongano disposizioni respinte dall'Assemblea nell'ambito della discussione di un altro provvedimento: l'improcedibilità di cui all'articolo 72, comma 2, del regolamento si riferisce infatti ai progetti di legge e non ai singoli articoli. Richiama, a sostegno, quanto dichiarato, in circostanze analoghe, dalla presidente Iotti nella seduta del 29 gennaio 1986 e dal presidente Violante nella seduta dell'8 luglio 1999.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO sottolinea che, in ogni caso, l'emendamento 45.100 del Governo reca una disposizione differente da quella respinta dall'Assemblea.

Gianclaudio BRESSA (PD) ribatte che sul merito dell'emendamento del Governo il suo gruppo si riserva di intervenire quando si arriverà a votarlo.

Roberto ZACCARIA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che le Commissioni sono chiamate a concludere l'esame di un provvedimento di straordinaria importanza e di forte impatto costituzionale come quello in esame in tempi assolutamente inadeguati: ricorda che, dopo le audizioni, la discussione di carat-

tere generale si è esaurita in un'unica seduta, alla quale non erano presenti né i relatori né alcun deputato della maggioranza, mentre la discussione degli emendamenti dovrebbe esaurirsi in poche ore, nella giornata di oggi. A suo avviso, non è possibile, in questo modo, procedere a un vero confronto sul merito delle questioni e si finisce quindi con l'indebolire il ruolo del Parlamento.

Quanto poi al merito del provvedimento, preso atto che la presidenza ha dichiarato l'inammissibilità dell'emendamento Minniti 45.55, che reca una complessiva proposta alternativa in materia di immigrazione, osserva che è intorno a tale materia che sussistono i contrasti più forti tra maggioranza e opposizione: la sua parte politica ritiene infatti che, per il resto, il provvedimento in esame sia tendenzialmente coerente con la finalità di sicurezza che persegue. Quello che invece non si può accettare è il principio dell'equiparazione tra immigrazione clandestina e delinquenza, e quindi insicurezza. Propone pertanto di stralciare gli articoli in materia di immigrazione e di farne un distinto provvedimento da discutere separatamente e con la dovuta serenità.

Donato BRUNO, *presidente*, dà atto che alla discussione di carattere generale non vi era ampia presenza di deputati, precisando che, per quanto riguarda i relatori, questi, come di consueto, erano sostituiti dai presidenti. Quanto alla ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento, ricorda di aver fatto presente, quando sono state richieste le audizioni informali, che queste, per il numero, avrebbero sottratto tempo alla discussione di carattere generale e all'esame degli emendamenti: gli fu risposto, anche da parte del deputato Zaccaria, che era comunque preferibile procedere alle audizioni. Quanto alla proposta di stralcio, invita i relatori ad esprimersi al riguardo.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, considerato che gli articoli in materia di contrasto all'immigrazione clandestina sono una parte essenziale e

qualificante del provvedimento in esame, si dichiara contraria allo stralcio.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, concorda con la relatrice Santelli.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore Sisto, esprime parere contrario sugli emendamenti Fucci 1.1 e Vietti 1.2; invita al ritiro dell'emendamento Bordo 1.3; raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.4 dei relatori; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Ferranti 1.5, Bernardini 1.6 e Palomba 1.7; parere favorevole sull'emendamento Contento 1.8; parere contrario sugli identici emendamenti Melis 1.9 e Bernardini 1.10; e parere favorevole sull'emendamento Contento 1.11; raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.12 dei relatori; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Contento 1.13 e 1.18 del Governo; ricorda che l'emendamento Bernardini 1.14 è stato dichiarato inammissibile; esprime parere contrario sugli emendamenti Garavini 1.15 e Bernardini 1.16; infine, invita al ritiro dell'emendamento Fucci 1.17.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO invita al ritiro dell'emendamento Fucci 1.1; esprime parere contrario sugli emendamenti Vietti 1.2 e Bordo 1.3; invita al ritiro dell'emendamento 1.4 dei relatori; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Ferranti 1.5, Bernardini 1.6 e Palomba 1.7; invita al ritiro dell'emendamento Contento 1.8; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Melis 1.9 e Bernardini 1.10; si rimette alle Commissioni sugli emendamenti Contento 1.11 e 1.12 dei relatori; esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 1.13, identico all'emendamento 1.18 del Governo; invita al ritiro dell'emendamento Garavini 1.15; esprime parere contrario sull'emendamento Bernardini 1.16; infine, invita al ritiro dell'emendamento Fucci 1.17.

Benedetto Francesco FUCCI (Pdl) ritira il proprio emendamento 1.1.

Roberto RAO (UdC) illustra l'emendamento Vietti 1.2, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Vietti 1.2 e Bordo 1.3; approvano quindi l'emendamento 1.4 dei relatori.

Gianclaudio BRESSA (PD), dopo aver illustrato l'emendamento Ferranti 1.5, di cui è cofirmatario, osserva che l'aggravante di clandestinità è il frutto di una mentalità politica e culturale pericolosa, che tende ad equiparare l'immigrato clandestino al delinquente e che punisce la persona non per quello che fa, ma per quello che è.

Rita BERNARDINI (PD), dopo aver illustrato il suo emendamento 1.6, ricorda che la disposizione che ha introdotto l'aggravante di clandestinità è oggetto di numerosi ricorsi alla Corte costituzionale. Si tratta di una disposizione che punisce le persone e non i fatti, creando così una grave e irragionevole disparità di trattamento, a parità di reato commesso, tra gli stranieri irregolari, da un parte, e gli stranieri regolari e gli italiani, dall'altra parte.

Federico PALOMBA (IdV), dopo aver illustrato il suo emendamento 1.7, sottolinea che è giusto che le persone siano considerate per quello che fanno, e non per quello che sono; diversamente, si introducono nell'ordinamento norme contrarie ai principi fondamentali della cultura giuridica italiana.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) fa presente che l'aggravante di clandestinità è prevista anche da ordinamenti stranieri.

Donatella FERRANTI (PD) osserva che considerare una qualità personale come aggravante è contrario ai principi della Costituzione italiana e che è a questa che

il legislatore italiano, a differenza dei legislatori stranieri, deve attenersi.

Mario TASSONE (UdC) dichiara che anche il suo gruppo è favorevole all'abrogazione della disposizione che ha introdotto l'aggravante di clandestinità, ritenendola una grave lesione dei diritti fondamentali: fa presente che, allora, si potrebbe in futuro configurare come aggravante anche l'appartenenza ad una determinata nazione straniera o ad una confessione religiosa.

Andrea SARUBBI (PD) segnala il rischio, evidenziato anche dalle associazioni cattoliche audite la settimana scorsa, di non poter più distinguere tra stranieri che delinquono e sono pericolosi e stranieri che, sebbene privi di permesso di soggiorno, sono in Italia per lavorare, come le badanti presenti in tante famiglie.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Ferranti 1.5, Bernardini 1.6 e Palomba 1.7.

Manlio CONTENUTO (Pdl) illustra il suo emendamento 1.8 e lo ritira.

Guido MELIS (PD), illustrando il suo emendamento 1.9, osserva che il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, non a caso espunto dall'ordinamento una decina di anni fa, è legato ad una concezione antiquata e superata della pubblica amministrazione come un'entità posta al di sopra dei cittadini, e non al loro servizio.

Rita BERNARDINI (PD), illustrando il suo emendamento 1.10, osserva che non c'è ragione per rivedere oggi la valutazione che il legislatore fece una decina di anni fa quando abrogò la norma che prevedeva il reato di oltraggio a pubblico ufficiale perché non più rispondente all'evoluzione della società e dell'idea di pubblica amministrazione.

Cinzia CAPANO (PD) ricorda che l'Unione delle Camere penali, nel corso dell'audizione svoltasi la scorsa settimana,

ha parlato, con riguardo al provvedimento, di « impennata autoritaria » ed ha sottolineato che è contrario all'etica politica strumentalizzare gravi fatti di cronaca per scopi di propaganda elettorale e che lo Stato forte è lo Stato di diritto.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, chiarisce che il parere dei relatori sugli identici emendamenti Melis 1.9 e Bernardini 1.10 è contrario in quanto la reintroduzione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale rappresenta un passaggio importante nell'attuazione della politica di sicurezza di questo Governo ed in quanto si tratta di una norma attesa da anni dalle forze dell'ordine.

Donatella FERRANTI (PD) ribadisce la totale contrarietà del suo gruppo alla reintroduzione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, ritenendo particolarmente criticabile la formulazione del secondo comma dell'articolo 341-bis. Stigmatizza, in particolare, la tendenza del Governo e della maggioranza ad aumentare il numero dei reati, a fronte delle carenze di organico che affliggono la magistratura.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Melis 1.9 e Bernardini 1.10.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene opportuno che nel nuovo articolo 341-bis sia esplicitamente prevista l'applicabilità della scriminante di cui all'articolo 4 del decreto luogotenenziale n. 288 del 1944, relativa al compimento di atti arbitrari da parte del pubblico ufficiale. Auspica che tale modifica possa essere apportata in vista dell'esame in assemblea.

Maurizio BIANCONI (PdL) condivide il rilievo dell'onorevole Contento, ritenendo che il richiamo espresso alla scriminante degli atti arbitrari del pubblico ufficiale consentirebbe di evitare incertezze interpretative.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che il tema introdotto dall'onorevole Contento, con riferimento alla scriminante di cui

all'articolo 4 del decreto luogotenenziale n. 288 del 1944, sia di estremo interesse. Al contrario, esprime forti perplessità sull'emendamento Contento 1.11.

Doris LO MORO (PD) esprime la propria contrarietà sull'emendamento Contento 1.11, che sembra, tra l'altro, introdurre una sorta di monetizzazione del prestigio del pubblico ufficiale, laddove prevede la riparazione di un danno dai contorni alquanto indefiniti.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ritiene che il testo dell'articolo 1, comma 5, debba modificato già nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito, introducendo la espressa previsione dell'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'articolo 4 del decreto luogotenenziale n. 288 del 1944. A tal fine ritiene che si potrebbe riformulare l'emendamento 1.11 Contento.

Donato BRUNO, *presidente*, in considerazione di quanto emerso dal dibattito in merito all'applicabilità della scriminante degli atti arbitrari del pubblico ufficiale alla fattispecie di cui all'articolo 341-bis, propone di accantonare l'emendamento Contento 1.11, in vista di una sua eventuale riformulazione.

Le Commissioni approvano la proposta di accantonamento dell'emendamento Contento 1.11.

Federico PALOMBA (IdV) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 1.12 dei relatori, che determinerebbe un'eccessiva dilatazione della rilevanza della ritrattazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 1.12 dei relatori, approvano gli identici emendamenti Contento 1.13 e 1.18 del Governo, e respingono l'emendamento Garavini 1.15.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 1.16, volto a garantire che, in materia di espulsione, sia garantita

adeguata tutela ai familiari degli stranieri extracomunitari.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO precisa che quanto richiesto dall'onorevole Bernardini con l'emendamento 1.16 è assicurato dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 30 del 2007.

Rita BERNARDINI (PD) in considerazione di quanto affermato dal rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 1.16.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Fucci 1.17. Essendo concluso l'esame dell'articolo 1, invita quindi i relatori ed il Governo a esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, anche a nome dell'onorevole Santelli, relatore per la I Commissione, invita al ritiro degli identici emendamenti Tassone 2.2, Ferranti 2.3 e Palomba 2.4, esprimendo in difetto parere contrario sugli stessi. Esprime quindi parere contrario su tutti gli ulteriori emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Palomba 2.1.

Mario TASSONE (UdC) illustra il proprio emendamento 2.2, volto a recepire una indicazione del Procuratore nazionale antimafia nel corso delle audizioni, sottolineando la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 2, per evitare che i poteri di coordinamento della Direzione nazionale antimafia siano privati di qualunque efficacia.

Marilena SAMPERI (PD) raccomanda l'approvazione degli emendamenti soppressivi del comma 2 dell'articolo 2.

Federico PALOMBA (IdV) auspica che il Governo comprenda quanto gravemente la previsione dell'articolo 2, comma 2, comprometta l'incisività dell'azione della Direzione nazionale antimafia.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene incomprendibili le ragioni della contrarietà del Governo e della maggioranza agli emendamenti volti a sopprimere il comma 2 dell'articolo 2, e sottolinea come le indicazioni del Procuratore nazionale antimafia dovrebbero essere condivise da tutti, indipendentemente dagli schieramenti politici.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO osserva che la disposizione in questione consente la conservazione di tutti i poteri del Procuratore nazionale antimafia, evitando peraltro una non funzionale duplicazione di competenze.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Tassone 2.2, Ferranti 2.3 e Palomba 2.4, gli emendamenti Ferranti 2.5 e Palomba 2.6, nonché l'articolo aggiuntivo Palomba 2.010.

Donato BRUNO, *presidente*, essendosi concluso l'esame dell'articolo 2 e rilevato che non sono stati presentati emendamenti all'articolo 3, invita i relatori e il Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, anche a nome dell'onorevole Sisto, relatore per la II Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti Bucchino 4.7 e 4.14 del Governo, invita al ritiro degli emendamenti Cosenza 4.12, Bernardini 4.13 e degli articoli aggiuntivi Di Biagio 4.01 e Mussolini 4.02, esprimendo in difetto parere contrario sugli stessi. Esprime quindi parere contrario sulle ulteriori proposte emendative riferite all'articolo 4.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Gianclaudio BRESSA (PD) esprime forte dissenso per la cultura politica sottesa alle norme del disegno di legge in materia di cittadinanza e immigrazione, volte a creare il maggior numero possibile di ostacoli alla concessione della cittadinanza, in contrasto con quanto stabilito dalla normativa comunitaria. Ritiene inaccettabili e lesive dei diritti fondamentali dell'individuo non solo le disposizioni degli articoli 4 e 6, ma anche la previsione di una tassa sul permesso di soggiorno.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, ritiene infondate le argomentazioni dell'onorevole Bressa, evidenziando come le disposizioni in esame abbiano lo scopo di risolvere problemi concreti e adeguare l'ordinamento italiano a quelli della maggior parte degli altri Paesi europei.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Bressa 4.1 e Palomba 4.2.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Di Biagio 4.3.

Mario TASSONE (UdC) illustra l'emendamento Vietti 4.4 e ne raccomanda l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Vietti 4.4 e Bordo 4.5.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 4.6, volto a garantire il principio della certezza dei tempi del procedimento amministrativo, anche con riferimento al decreto di concessione della cittadinanza.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Bernardini 4.6 e approvano l'emendamento Bucchino 4.7.

Gianclaudio BRESSA (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Bucchino 4.8.

Anna ROSSOMANDO (PD), intervenendo sull'emendamento 4.14 del Governo, osserva che parlare di « contributo » anziché di « tassa » non risponde alle obiezioni già illustrate dalla sua parte politica: si tratta, in ogni caso, di pretendere un pagamento per il riconoscimento di un diritto. Per questa ragione il suo gruppo voterà contro l'emendamento.

Mario TASSONE (UdC) chiede al Governo se l'utilizzo del termine « contributo » in luogo di « tassa » sia stato voluto in ragione di una qualche precisa implicazione giuridica connessa a questo termine.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO chiarisce che la finalità dell'emendamento 4.14 del Governo è di precisare la destinazione del gettito derivante dai versamenti di cui si parla. Fa presente che le richieste di cittadinanza sono cresciute enormemente di numero rispetto al passato, ma sono trattate dalle stesse strutture amministrative di una volta, le quali risultano pertanto oggi sottodimensionate, ragion per cui si accumulano forti ritardi nell'evasione delle pratiche. È pertanto ragionevole chiedere allo straniero un concorso alle spese occorrenti per accelerare l'iter delle pratiche come pure è ragionevole destinare parte delle risorse così reperite al rafforzamento dei programmi di collaborazione con i Paesi terzi in materia di immigrazione.

Rita BERNARDINI (PD) ritiene che parlare di « tassa » o di « contributo » sia indifferente: in ogni caso, si esige un versamento da persone che sono in una posizione di forte debolezza. Si meraviglia, peraltro, che una tale proposta venga da un Governo che ha costruito sulla promessa della riduzione delle tasse il suo consenso elettorale e che si è sempre dichiarato liberista. Aggiunge che, per quanto ignori il gettito presumibile dei contributi in questione, questo sarà certamente esiguo e insufficiente agli obiettivi dichiarati dal sottosegretario Mantovano.

A suo avviso, l'obiettivo è soltanto quello di danneggiare gli immigrati.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che parlare di « contributo » anziché di « tassa » sia persino peggio, essendo poco chiaro, dal punto di vista giuridico, cosa sia un « contributo ». Nel merito, ritiene che prevedere un'erogazione da parte di alcuni soltanto, a fronte del riconoscimento di un diritto, sia contrario ai principi costituzionali in materia di imposizione.

Le Commissioni approvano l'emendamento 4.14 del Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono pertanto preclusi gli emendamenti Bernardini 4.9 e Amici 4.10.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bucchino 4.11.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ritira l'emendamento Cosenza 4.12.

Rita BERNARDINI (PD), illustrando il suo emendamento 4.13, ricorda che, mentre per i cittadini i termini previsti dalla legge sono perentori, per la pubblica amministrazione sono meramente ordinatori, il che significa che il cittadino non può tardare nell'adempimento dei suoi oneri, mentre la pubblica amministrazione può tardare nell'adozione di un provvedimento. Ciò premesso, la sua parte politica ritiene che il termine massimo di due anni previsto dalla legge n. 241 del 1990 per l'adozione dei provvedimenti conclusivi della pubblica amministrazione sia eccessivamente ampio e debba essere ridotto della metà.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bernardini 4.13.

Aldo DI BIAGIO (PdL) ritira il suo articolo aggiuntivo 4.01.

Donato BRUNO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'articolo ag-

giuntivo Mussolini 4.02, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato. Avverte quindi che i relatori hanno presentato una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 5.01 (*vedi allegato*).

Gianclaudio BRESSA (PD), preso atto della nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 5.01 dei relatori, conferma l'orientamento contrario del suo gruppo, rilevando come, anche nella nuova formulazione, l'emendamento si basi sull'inaccettabile equiparazione dei clandestini a delinquenti. Ricorda che oggi sono presenti in Italia oltre 600 mila stranieri irregolari che sono parte integrante del tessuto sociale ed economico del Paese e che contribuiscono al suo benessere, lavorando nelle famiglie o per le imprese. L'impostazione della maggioranza è dunque contraria alla realtà del Paese.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, chiarisce che dare alloggio a stranieri privi del permesso di soggiorno è già oggi reato e che l'emendamento tende soltanto a specificare che il reato sussiste solo se lo straniero è privo del permesso di soggiorno nel momento in cui si stipula il contratto di locazione, e non se rimane senza permesso di soggiorno in un momento successivo. Alcuni giudici hanno infatti inteso la norma, contro lo spirito del legislatore, come se il proprietario di alloggio dovesse continuamente verificare che lo straniero cui dà alloggio sia in possesso del permesso di soggiorno. La precisazione si rende quindi necessaria per evitare che i proprietari di casa si rifiutino di affittare anche agli stranieri con permesso di soggiorno per timore che poi lo perdano.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che prevedere che l'irregolarità rilevi soltanto al momento della stipula del contratto di locazione, e non dopo, sia una vera ipocrisia: però, anziché ammettere di aver fatto una norma sbagliata, la maggioranza interviene con una correzione ipocrita.

Cinzia CAPANO (PD) sottolinea il rischio che i tanti stranieri che vivono nelle

case degli italiani ne vengano cacciati alla scadenza del permesso di soggiorno e finiscano per vivere in condizioni di emarginazione nelle aree inedificate alla periferia delle città.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO ricorda che al momento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno viene rilasciato un documento temporaneo che attesta la regolarità della presenza.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 5.01 (*nuova formulazione*) dei relatori.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Mussolini 6.1, Bernardini 6.2, Sbroliani 6.3, Palomba 6.4 e Amici 6.5; esprime parere contrario sugli emendamenti Zaccaria 6.6, Palomba 6.7, Bordo 6.8 e 6.9; invita i presentatori dell'emendamento Contento 6.10 a riformularlo premettendo, nel capoverso, le parole « In applicazione del principio secondo cui la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico » e sostituendo l'espressione « Paesi di provenienza » con quella « Stati di provenienza ».

Manlio CONTENUTO (PdL) riformula il suo emendamento nei termini proposti dal relatore Sisto.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere conforme a quello dei relatori, salvo che sull'emendamento Contento 6.10 (*nuova formulazione*), sul quale si rimette alle Commissioni.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 6.4, soppressivo dell'articolo 6, ritenendo che la relativa disciplina limiti in modo inaccettabile il diritto a contrarre matrimonio.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) sottolinea come la disciplina dell'articolo 6 de-

termini la violazione di diritti fondamentali dell'uomo, sia esso cittadino italiano o un immigrato clandestino. Manifesta, inoltre, forti preoccupazioni per il combinato disposto di tale articolo con quanto previsto dall'articolo 21, che introduce il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Rita BERNARDINI (PD) ricorda che l'articolo 6 del provvedimento in esame costituisce anche una violazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, come hanno evidenziato anche le associazioni di orientamento cattolico.

Marilena SAMPERI (PD) evidenzia come la previsione dell'articolo 21 del provvedimento, introducendo di reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, determina l'applicazione, anche con riferimento a tale nuova fattispecie penale, degli articoli 361 e 362 del codice penale. Pertanto l'articolo 6, oltre all'aggravio procedurale rappresentato dalla presentazione di un documento attestante la regolarità del soggiorno, se combinato con l'articolo 21, determina anche l'obbligo di denuncia dal parte del pubblico ufficiale che venga a conoscenza del reato di di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Più in generale, la disposizione comprime un diritto unamò inalienabile.

Roberto ZACCARIA (PD) nell'esprimere la propria ferma contrarietà nei confronti dell'articolo 6, ricorda come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia più volte qualificato il diritto al matrimonio quale diritto dell'uomo in se, non solo del cittadino. Ritiene quindi che tale disposizione, ove approvata, sia destinata ad essere dichiarata incostituzionale dalla Corte medesima.

Jean Leonard TOUADI (PD) sottolinea come la disposizione di cui all'articolo 6 si riferisca ad un fenomeno molto esteso, giacché sono circa ventiquattromila i matrimoni misti in Italia e circa ventiduemila i figli nati da questi matrimoni. Si tratta

di una norma controproducente anche sotto il profilo della sicurezza, poiché ostacola la creazione di legami familiari, mentre è dimostrato come questi ultimi facilitino i processi di legalità. Occorre anche riflettere sui riflessi di una simile disposizione sulle migliaia di figli nati da genitori che si trovano in una situazione di irregolarità sostanzialmente insanabile.

Doris LO MORO (PD) rileva come la disposizione di cui all'articolo 6 sia frutto di pregiudizi e sia idonea a ledere anche i diritti dei cittadini italiani che intendano contrarre matrimonio con degli stranieri.

Donatella FERRANTI (PD) nell'esprimere un giudizio fortemente critico sulla disposizione in esame, sottolinea come la maggioranza stia trascurando un dato fondamentale: ovvero come dalle audizioni sia emersa la generale contrarietà nei confronti di quanto previsto dall'articolo 6.

Manuela DAL LAGO (LNP) ritiene condivisibile l'articolo 6 e, nel replicare a quanto affermato dall'onorevole Zaccaria, sottolinea come a suo parere spesso la giurisprudenza della Corte costituzionale sia opinabile.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Mussolini 6.1, Bernardini 6.2, Sbröllini 6.3, Palomba 6.4 e Amici 6.5.

Roberto ZACCARIA (PD) ritira il suo emendamento 6.6.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Palomba 6.7, Bordo 6.8 e 6.9, e approvano l'emendamento Contento 6.10 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata al termine delle votazioni dell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 aprile 2009. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano e il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 20.45.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

C. 2180 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che i relatori hanno presentato due proposte emendative: gli articoli aggiuntivi 9.050 e 19.050.

L'articolo aggiuntivo 19.050, tendente ad abrogare l'articolo 75-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che reca disposizioni in materia di commercio di nastri, dischi, videocassette e musicassette, è da ritenersi inammissibile in quanto di contenuto estraneo al provvedimento in esame.

In relazione all'articolo aggiuntivo 9.050, i Presidenti hanno fissato il termine per i subemendamenti che è scaduto alle ore 17.

Avverte che sono stati presentati tre subemendamenti, due da parte dell'onorevole Contento e uno dagli onorevoli Vietti e Rao. Quest'ultimo, essendo soppressivo dell'articolo aggiuntivo 9.050, è da considerare irricevibile. Ricordo infatti che i subemendamenti sono diretti a modificare la proposta emendativa alla quale si riferiscono. L'assoluta contrarietà a tale proposta emendativa si manifesta attraverso il voto contrario alla sua approvazione.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 7.1, purché riformulato nel senso di soppri-

mere le parole «da non oltre 24 mesi». Esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 7.2 e parere contrario Vietti 7.3.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO concorda con il parere espresso dal relatore.

Manlio CONTENUTO (PdL) accetta la riformulazione proposta al suo emendamento 7.1.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Contento 7.1 (*nuova formulazione*) e 7.2.

Mario TASSONE (UdC) illustra le finalità dell'emendamento Vietti 7.3, di cui è cofirmatario, volto a sopprimere le parole da «ovvero» fino a «condanna».

Le Commissioni respingono l'emendamento Vietti 7.3

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO concorda con il parere espresso dal relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Brugger 8.1, Di Biagio 8.2 e Rampelli 8.3.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO concorda con il parere espresso dal relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Murer 9.1 e Fontanelli 9.2.

Alessandro NACCARATO (PD) illustra le finalità dell'emendamento Amici 9.3, di cui è cofirmatario, ritenendo necessaria la sostituzione delle parole «le pubbliche vie» con le parole «un luogo pubblico».

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, ritiene che la dizione «luogo pubblico» sia troppo estensiva rispetto alla ratio della norma.

Roberto ZACCARIA (PD) ritiene più corretta la dizione «luogo pubblico» e invita il relatore a riconsiderare il parere espresso.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, ribadisce che la dizione «luogo pubblico» è troppo estensiva.

Le Commissioni respingono l'emendamento Amici 9.3.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sui subemendamenti Contento 0.9.050.1 e 0.9.050.2, raccomandando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 9.050 dei relatori.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO concorda con il parere espresso. Propone inoltre di inserire la parola «già» prima delle parole «svolgono i servizi di controllo».

Manlio CONTENUTO (PdL) accetta la riformulazione proposta.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano i subemendamenti Contento 0.9.050.1 e 0.9.050.2 (*nuova formulazione*), nonché l'articolo aggiuntivo 9.050 dei relatori, nel testo come risultante dall'approvazione dei subemendamenti.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 12.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono l'emendamento Murer 12.1.

Alessandro NACCARATO (PD) illustra l'emendamento Fontanelli 12.2 precisando che l'ambito di applicazione della previsione si estende anche alle zone limitrofe rispetto ai luoghi pubblici oggetto delle disposizioni in tema di occupazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fontanelli 12.2.

Rita BERNARDINI (PD) illustra l'emendamento a sua firma 12.3, teso a differenziare la sanzione ivi prevista in base alla circostanza che il trasgressore della norma sia o meno in possesso della concessione per l'esercizio dell'attività commerciale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bernardini 12.3

Donato BRUNO, *presidente della I Commissione*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Bernardo 12.4 e 12.5; si intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fontanelli 12.6.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il contenuto del suo emendamento 12.7, volto a stabilire che le disposizioni ivi richiamate non si applicano nei casi in cui i regolamenti comunali in materia di occupazione di suolo pubblico già contemplino specifiche norme.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bernardini 12.7.

Donato BRUNO, *presidente della I Commissione*, ricorda che l'articolo aggiuntivo Zeller 12.01 è stato dichiarato inammissibile.

Anna ROSSOMANDO (PD), dopo aver sottoscritto l'articolo aggiuntivo Lovelli 12.02, evidenzia che è teso a porre vincoli e specifici adempimenti nell'organizzazione dei raduni a carattere musicale a tutela dei partecipanti.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO fa notare che la proposta emendativa rischia di depotenziare il ruolo svolto dalle forze dell'ordine e quindi valuta negativamente il contenuto della stessa.

Carmen MOTTA (PD), nel richiamare le vicende di violenza e di criminalità che si sono verificate nel corso di recenti *rave-party*, osserva che l'articolo aggiuntivo 12.02 appare finalizzato a regolare e sottoporre a controllo preventivo l'organizzazione di tali eventi proprio al fine di scongiurare il verificarsi di eventi criminali quali quelli segnalati.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO fa notare che l'esperienza dei *rave-party* è strettamente connessa allo spontaneismo giovanile e tali eventi sono organizzati senza preavviso, pertanto la disciplina prospettata dai presentatori dell'articolo aggiuntivo 12.02 appare del tutto inutile e ultronea rispetto alle previsioni di legge già vigenti.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Lovelli 12.02.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Bernardini 13.1; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Di Biagio 13.2 e Vietti 13.3. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Cosenza 13.4 e parere contrario sull'emendamento Cosenza 13.5. Invita al ritiro l'emendamento dei relatori 13.6 ed esprime parere contrario sull'emendamento Bordo 13.7. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Murer 13.8 e Fontanelli 13.9, nonché dell'emendamento Bernardini 13.10. Ricorda che è stato

dichiarato inammissibile l'articolo aggiuntivo Garavini 13.01 e dichiara parere contrario sull'articolo aggiuntivo Cosenza 13.02.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Rita BERNARDINI (PD) evidenzia che l'articolo 13 disciplina profili particolarmente delicati connessi all'utilizzo dei minori nell'accattonaggio. Ritieni che i popoli Rom e Sinti debbano sviluppare un diverso approccio all'utilizzo dei minori in tale pratica, ma lo strumento della limitazione della libertà attraverso la galera non consente di perseguire tale obiettivo in quanto il disagio socio-economico è la vera causa che innesca tali forme criminose. Sostiene che il riconoscimento della minoranza etnico-linguistica possa costituire un passo importante per integrare nella società tali popolazioni.

Andrea SARUBBI (PD), nel concordare con le considerazioni del deputato Bernardini, richiama l'intervento svolto in audizione dai rappresentanti di *Save the children Italia* e sottolinea la necessità di predisporre interventi sociali ed assistenziali nei confronti dei popoli Rom e Sinti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bernardini 13.1.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Di Biagio 13.2; si intende che vi abbia rinunciato.

Mario TASSONE (UdC) illustra l'emendamento Vietti 13.3, ritenendo opportuna l'aggravante ivi prospettata per l'impiego di minori nella fattispecie delittuosa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Vietti 13.3.

Le Commissioni approvano l'emendamento Cosenza 13.4, fatto proprio dal deputato Costa.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 13.5 Cosenza; si intende che vi abbia rinunciato.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che i relatori hanno ritirato l'emendamento 13.6.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bordo 13.7, fatto proprio dal deputato Zaccaria, nonché gli identici emendamenti Murer 13.8 e Fontanelli 13.9. Respingono altresì l'emendamento Bernardini 13.10.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Cosenza 13.02; si intende che vi abbia rinunciato.

Donato BRUNO, *presidente*, invita i relatori ed il Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, anche a nome dell'onorevole Santelli, relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 1.5 ove lo stesso sia riformulato nel senso di prevedere che il capoverso del comma 1 dell'articolo 14 sia sostituito dal seguente: « 11-ter) L'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione ». Conseguentemente invita l'onorevole Contento a ritirare il suo emendamento 14.1, esprimendo altrimenti parere contrario sullo stesso. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Zeller 14.2 e parere contrario sull'emendamento Bernardini 14.3.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Manlio CONTENUTO (PdL) riformula il suo emendamento 14.5 secondo le indica-

zioni dei relatori (*vedi allegato*) e ritira il suo emendamento 14.1.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Contento 14.5 (*nuova formulazione*) e Zeller 14.2, quindi respingono l'emendamento Bernardini 14.3.

Donato BRUNO, *presidente*, invita i relatori ad esprimere i pareri sugli emendamenti all'articolo 15.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, onorevole Sisto, invita al ritiro dell'emendamento Mariarosaria Rossi 15.1, esprimendo in difetto parere contrario sullo stesso.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO si associa all'invito al ritiro dell'emendamento 15.1.

Mariarosaria ROSSI (PdL) ritira il proprio emendamento 15.1

Donato BRUNO, *presidente*, invita i relatori ad esprimere i pareri sugli emendamenti all'articolo 16.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, anche a nome dell'onorevole Santelli, relatore per la I Commissione, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 16.1 dei relatori ed invita al ritiro dell'emendamento Contento 16.2, esprimendo in difetto parere contrario sullo stesso.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere favorevole sull'emendamento 16.1 dei relatori e si associa all'invito al ritiro dell'emendamento Contento 16.2.

Le Commissioni approvano l'emendamento 16.1 dei relatori.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il suo emendamento 16.2.

Donato BRUNO, *presidente*, invita i relatori ad esprimere i pareri sugli emendamenti all'articolo 18.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, anche a nome dell'onorevole Santelli, relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Mannucci 18.1, contenendo una disposizione già prevista dal codice penale, e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 18.2 dei relatori

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore l'emendamento 18.1 Mannucci; si intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni approvano l'emendamento 18.2 dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, invita i relatori ad esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, onorevole Sisto, esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 19.1, invita al ritiro dell'emendamento Zeller 19.2 esprimendo in difetto parere contrario sullo stesso, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Vietti 19.01.

Le Commissioni approvano l'emendamento Contento 19.1.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il suo emendamento 19.2.

Mario TASSONE (UdC) illustra l'articolo aggiuntivo Vietti 19.01, del quale è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Vietti 19.01.

Donato BRUNO, *presidente*, invita i relatori ad esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, anche a nome dell'onorevole Santelli, relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Ferranti 20.1 e 20.2.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Donatella FERRANTI (PD) illustra i propri emendamenti 20.1 e 20.2, entrambi volti a prevedere che l'usi degli strumenti di autodifesa previsti dall'articolo 20, che comunque possono arrecare danni alla persona, sia adeguatamente regolamentato.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO, pur confermando il parere contrario sull'emendamento Ferranti 20.1, tuttavia dichiara la propria disponibilità ad accogliere un ordine del giorno che recepisca il contenuto dell'emendamento Ferranti 20.2. Invita quindi l'onorevole Ferranti a ritirare l'emendamento 20.2 e a presentare in vista dell'esame in Assemblea un apposito ordine del giorno.

Donatella FERRANTI (PD) accoglie l'invito del rappresentante del Governo e ritira il proprio emendamento 20.2, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferranti 20.1.

Donato BRUNO, *presidente*, invita i relatori ad esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, onorevole Sisto, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 21.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Roberto ZACCARIA (PD) esprime la ferma e radicale contrarietà del suo gruppo all'articolo 21 volto ad introdurre il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Si tratta infatti di una norma mal formulata, inefficace, che avrà effetti devastanti sul carico giudiziario e che è volta a colpire la persona in ragione di uno stato personale anziché in ragione di una condotta.

Rita BERNARDINI (PD) ritiene che l'introduzione del reato di immigrazione clandestina produrrà come unico risultato quello di rendere più difficile il lavoro della magistratura, che già oggi non riesce a far fronte ai processi pendenti, con la conseguenza che ogni anno si verifica di fatto un'amnistia di massa per effetto della prescrizione dei reati. Ricorda inoltre che gli immigrati clandestini sono spesso essenziali agli imprenditori, tanto settentrionali quanto meridionali, per portare avanti la propria attività.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che il gran numero di nuovi reati introdotti dalla maggioranza provocherà un peso aggiuntivo per il sistema giustizia, che già oggi è al collasso. Nel caso di specie, viene per di più introdotto un reato inutile, finalizzato esclusivamente a rendere possibile l'espulsione dello straniero. Si aggiunga che non si configura come reato un fatto, bensì una qualità soggettiva delle persone. Quella di configurare l'immigrazione clandestina come reato è, a suo avviso, una soluzione inaccettabile non solo perché inutile, ma anche perché introduce una misura incidente sulla libertà personale là dove era prevista una sanzione pecuniaria. Il problema dell'immigrazione clandestina dovrebbe essere affrontato piuttosto attraverso la collaborazione internazionale.

Anna ROSSOMANDO (PD) sottolinea come l'esperienza abbia dimostrato che la

cooperazione con i paesi di provenienza dell'immigrazione clandestina può essere efficace per contrastare il fenomeno. La maggioranza tuttavia preferisce adottare misure prive di senso pratico, che combattono le persone, anziché prendere atto del fenomeno e affrontarlo razionalmente.

Donato BRUNO, *presidente*, ricordato che l'esame del provvedimento dovrà concludersi necessariamente entro domani, con anche l'acquisizione dei pareri delle altre Commissioni, invita i deputati a contenere i propri interventi in modo da rendere possibile l'esame di tutti gli emendamenti presentati.

Donatella FERRANTI (PD) fa notare che il suo gruppo si è autodisciplinato e non è finora intervenuto, nella seduta serale, prima dell'articolo 21, sul quale però intende soffermarsi in quanto lo giudica di fondamentale importanza.

Jean Leonard TOUADI (PD) ritiene che l'introduzione del reato di immigrazione clandestina certifichi il fallimento del Governo in materia di immigrazione. Si tratta di un fenomeno di portata epocale, che deve essere affrontato nella sua complessità, mentre configurare l'immigrazione clandestina come reato è soltanto un modo di nascondersi il problema. Quel che sarebbe utile, a suo avviso, è cooperare con i Paesi di provenienza per ridurre *in loco* i problemi che spingono le persone ad emigrare, ma l'Italia ha ridotto i fondi per questa finalità e di fatto non fa cooperazione. In definitiva, la misura avrà come unico risultato quello di creare una massa di soggetti senza diritti.

Andrea SARUBBI (PD) osserva che l'articolo in esame amplia in maniera sostanziale il numero dei soggetti perseguibili. Ricorda che, nella giornata odierna, numerose associazioni cattoliche hanno manifestato una posizione contraria all'articolo 21, sottolineando in particolare che non si possono confondere i criminali con i migranti.

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene che dal dibattito emerga una posizione di scarsa onestà intellettuale. Se non si contrasta in maniera ferma l'immigrazione clandestina, non si possono aiutare neanche i migranti che stanno cercando di trovare onestamente uno spazio nella società italiana. Ritiene pertanto che la posizione della maggioranza, lungi dall'essere disumana, sia più realistica rispetto a quella dell'opposizione.

Marilena SAMPERI (PD) sottolinea che i rimedi che la maggioranza ha inteso assumere per contrastare l'immigrazione clandestina sono del tutto inefficaci rispetto al problema complesso che ha una dimensione globale e che non può essere certamente risolto equiparando criminalità e immigrazione. Aggiunge che la conseguenza di questa scelta è la negazione di una serie di diritti dei migranti che avrà come conseguenza anche l'affievolimento delle tutele dei cittadini italiani.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che le disposizioni in esame non soddisfino né la *pietas* né la *securitas*. L'articolo 21 sembra essere un ibrido tra la posizione estremista della Lega Nord e quella più moderata della maggioranza: il contenuto tuttavia, a suo avviso, non realizza alcuna mediazione tra le due e non può soddisfare nessuno.

Mario TASSONE (UdC) ritiene che sul tema dell'immigrazione manchi una strategia di ampio respiro che faccia dell'integrazione l'elemento fondante delle politiche di questo settore. Sottolinea altresì che erigere barriere e prevedere l'inasprimento delle pene certamente non rappresentano interventi risolutivi del lacerante problema dell'immigrazione.

Luciano DUSSIN (LNP) sottolinea che in tutti i Paesi dell'Unione europea sono presenti regole sul reato di immigrazione clandestina e sul trattenimento dei clandestini, anche più severe rispetto all'Italia. Osserva altresì che il mancato rispetto di un sistema di regole sull'immigrazione

clandestina finisce per penalizzare proprio l'immigrazione regolare.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Bernardini 21.1, Mussolini 21.2 Di Biagio 21.3, Vietti 21.4, Turco 21.5, Palomba 21.6 e Zaccaria 21.7, nonché l'emendamento Amici 21.8.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Milo 21.01; si intende che vi abbia rinunciato. Ricorda che l'articolo aggiuntivo Carlucci 21.02 è stato dichiarato inammissibile.

Jole SANTELLI (Pdl), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 22.

Il sottosegretario Alfredo Mantovano esprime parere conforme a quello del relatore.

Roberto ZACCARIA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, rammenta che i gruppi di opposizione hanno manifestato la piena disponibilità a svolgere un esame anche ad oltranza del provvedimento purché fosse consentito un effettivo approfondimento del contenuto delle proposte emendative presentate al testo. Pur riconoscendo che i Presidenti dispongono degli strumenti regolamentari necessari per orientare e limitare il dibattito, sostiene che non può essere in alcun modo compresso il diritto di tutti i componenti delle commissioni riunite ad illustrare gli emendamenti presentati. Ravvisa la necessità che sia garantito un tempo congruo per l'approfondito esame degli emendamenti di maggior rilievo pur tenendo conto del calendario dei lavori dell'Assemblea.

Donato BRUNO, *presidente*, nel rilevare che le Commissioni hanno l'obbligo di concludere l'esame del provvedimento nella odierna seduta al fine di consentire l'espressione dei pareri di competenza da parte delle Commissioni in sede consultiva e tenuto conto che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno della seduta

dell'Aula di giovedì 30 aprile, sospende la seduta e rimette all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la definizione delle modalità di prosecuzione dei lavori della seduta.

La seduta, sospesa alle 22.40, riprende alle 23.10.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che, sulla base di quanto convenuto nella riunione congiunta testé svoltasi degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, nel prosieguo dell'esame il dibattito si concentrerà in modo particolare sugli emendamenti o sugli articoli che i gruppi signaleranno a tal fine alla presidenza.

Roberto ZACCARIA (PD), premesso che il suo gruppo è disponibile a proseguire i lavori soltanto a condizione che la presidenza si impegni ad assicurare la correttezza dei rapporti tra la maggioranza e l'opposizione e garantire i diritti di quest'ultima, chiarisce che il gruppo stesso è disposto a limitare i propri interventi agli articoli ed emendamenti più controversi: si tratta, in particolare, per quanto riguarda la I Commissione, degli articoli 42, 43, 45, 47, 50, 52 e dell'emendamento del Governo relativo al trattenimento degli stranieri nei Centri di identificazione ed espulsione, del quale la sua parte politica contesta la stessa ammissibilità.

Donatella FERRANTI (PD), premesso che anche a suo giudizio è pregiudiziale che la presidenza assicuri la correttezza dei rapporti tra maggioranza e opposizione e i diritti di quest'ultima, segnala, per quanto riguarda la II Commissione, gli articoli 22, 39, 45, 52 e 60, oltre all'emendamento del Governo relativo al trattenimento degli stranieri nei Centri di identificazione ed espulsione.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) segnala, per il gruppo misto, gli emendamenti 42.6, 42.7, 45.30 e 45.33, nonché l'articolo aggiuntivo 60.01.

Mario TASSONE (UdC), considerato che il suo gruppo non ha presentato molti emendamenti, si riserva di segnalare di volta in volta quelli sui quali intende intervenire.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) segnala, per il suo gruppo, gli emendamenti 1.11 (*nuova formulazione*), 26.1, 32.4 e 34.2, l'articolo aggiuntivo 36.01 e gli emendamenti 37.5, 41.1, 42.2, 45.21 e 45.37, 60.1 e 61.2, oltre agli emendamenti dei relatori e del Governo.

Federico PALOMBA (IdV) segnala, per il suo gruppo, gli articoli 45 e 52, nonché l'emendamento del Governo relativo al trattenimento degli stranieri nei Centri di identificazione ed espulsione.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto delle segnalazioni dei gruppi, avverte che l'esame riprende dall'articolo 22.

Jole SANTELLI (Pdl), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 22.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Cinzia CAPANO (PD), illustrando l'emendamento Ferranti 22.1, di cui è cofirmataria, osserva che si rischia di scaricare una gran mole di lavoro sui giudici di pace, i quali, in base alla disciplina vigente, decadrebbero dal mandato alla fine di quest'anno. Ricordato poi che si tratta di giudici pagati in base al numero di processi svolti, esprime il timore che si determini in questo modo un forte aggravio di spesa per le finanze pubbliche e che, anzi, la disposizione sia finalizzata non alla sicurezza dei cittadini, come sostiene la maggioranza, ma a soddisfare le richieste dei giudici di pace, che sono preoccupati per il loro futuro.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferranti 22.1.

Donatella FERRANTI (PD), intervenendo sui suoi emendamenti 22.2 e successivi, fa presente che essi tendono ad introdurre anche nel rito speciale innanzi al giudice di pace quelle garanzie che sono ordinariamente previste nel giudizio davanti al giudice di carriera.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ferranti 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6 e 22.7.

Donatella FERRANTI (PD), intervenendo sul suo emendamento 22.8, chiarisce che in esso si chiede la soppressione della disposizione, a suo avviso inaccettabile, che prevede un rito speciale per i soli stranieri detenuti nei Centri di identificazione ed espulsione; che si tratti di questi ultimi non è detto chiaramente ma si desume in via interpretativa.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ferranti 22.8, 22.9, 22.10, 22.11 e 22.12.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che gli articoli aggiuntivi Vitali 22.01, Brigandì 22.02 e Pelino 22.03 sono stati dichiarati inammissibili.

Donato BRUNO, *presidente*, invita i relatori ed il Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Francesco Paolo SISTO (Pdl), *relatore per la II Commissione*, anche a nome dell'onorevole Santelli, relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 23.1.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO raccomanda l'approvazione dell'emendamento 23.1 del Governo.

Le Commissioni approvano l'emendamento 23.1 del Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, invita i relatori ed il Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 26.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, anche a nome dell'onorevole Santelli, relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 26.3 del Governo e Contento 26.1, nonché parere contrario sull'emendamento Palomba 26.2.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti 26.3 del Governo e Contento 26.1.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che in considerazione dell'approvazione degli identici emendamenti 26.3 del Governo e Contento 26.1, l'emendamento Palomba 26.2 non sarà posto in votazione.

Donato BRUNO, *presidente*, invita i relatori ed il Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, anche a nome dell'onorevole Santelli, relatore per la I Commissione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ferranti 28.1, 28.2 e 28.3.

Donato BRUNO, *presidente*, invita i relatori ed il Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 31.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, onorevole Sisto, esprime parere contrario sull'emendamento Palomba 31.1.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Palomba 31.1.

Donato BRUNO, *presidente*, invita i relatori ed il Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 32.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, onorevole Sisto, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Palomba 32.1 e Garavini 32.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento Bertolini 32.4, ove riformulato nel senso di sopprimere il capoverso « 4-ter » e, conseguentemente, al capoverso « 4-quater », sopprimere le parole « Nel caso di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale ». Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Ferranti 32.3.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Isabella BERTOLINI (PdL) riformula il proprio emendamento 32.4 come indicato dai relatori (*vedi allegato*).

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Palomba 32.1 e Garavini 32.2, approvano l'emendamento Bertolini 32.4 (*nuova formulazione*) e respingono l'emendamento Ferranti 32.3.

Donato BRUNO, *presidente*, invita i relatori ed il Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 33.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, anche a nome dell'onorevole Santelli, relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Palomba 33.1 e sull'articolo aggiuntivo Lo Monte 33.02.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Palomba 33.1 e l'articolo aggiuntivo Lo Monte 33.02.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, onorevole Sisto, propone l'accantonamento dell'articolo 34.

Le Commissioni approvano la proposta di accantonamento dell'articolo 34.

Donato BRUNO, *presidente*, invita i relatori ed il Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 35.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, onorevole Sisto, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 35.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Vietti 35.2.

Mario TASSONE (UdC) illustra il proprio emendamento 35.3 e ne raccomanda l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Tassone 35.3, Palomba 35.4, Vietti 35.1, nonché gli articoli aggiuntivi Garavini 35.02 e Minniti 35.03.

Donato BRUNO, *presidente*, invita i relatori ed il Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 36.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, onorevole Sisto,

esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Bertolini 36.01.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Bertolini 36.01.

Donato BRUNO, *presidente*, invita i relatori ed il Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 37.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, anche a nome dell'onorevole Santelli, relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Samperi 37.1 e parere favorevole sull'emendamento Contento 37.5.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere contrario sugli emendamenti Samperi 37.1 e Contento 37.5.

Marilena SAMPERI (PD) illustra il suo emendamento 37.1, volto a correggere la disciplina dell'articolo 37, laddove potrebbe disincentivare la costituzione di parte civile dei comuni ad alta densità mafiosa. Ritiene infatti che tale comportamento da parte degli enti locali sia virtuoso e da incentivare, in quanto ad alto valore simbolico nella lotta contro la criminalità organizzata di tipo mafioso.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO osserva come la disciplina dell'articolo 37 sia stata formulata anche tenendo conto che la costituzione di parte civile da parte degli enti locali e, in caso di riconoscimento del diritto al risarcimento del danno ed al rimborso delle spese processuali, l'accesso alle risorse del fondo di cui alla legge n. 512 del 1999, non devono incidere negativamente sulla possibilità del predetto fondo di offrire un tempestivo rimborso delle vittime della mafia.

Marilena SAMPERI (PD) ritira il suo emendamento 37.1, invitando il Governo a meglio approfondire la questione in vista dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO si impegna ad una valutazione della questione prospettata dall'onorevole Samperi in vista dell'esame in Assemblea.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il proprio emendamento 37.5.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 39.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO concorda.

Maurizio TURCO (PD) sottolinea che l'articolo 41-*bis* ha rappresentato un fallimento per il nostro sistema giudiziario. Ritiene che proseguire sulla strada delle modifiche di questo articolo contribuisca ulteriormente a ridurre le garanzie del sistema.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda che l'articolo 39 è stato approvato al Senato sulla base di una sua riformulazione condivisa dal Procuratore nazionale antimafia e sulla quale si era registrato l'accordo di tutti i gruppi. Ricorda altresì che l'articolo 39 è stato votato all'unanimità dall'Assemblea del Senato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bernardini 39.1 e Palomba 39.14.

Anna ROSSOMANDO (PD) illustra le finalità del suo emendamento 39.15, soppressivo della lettera *c*).

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Rossomando 39.15 e Bernardini 39.2.

Anna ROSSOMANDO (PD) illustra le finalità del suo emendamento 39.17 soppressivo della lettera *e*).

Pierluigi MANTINI (UdC) si riserva di approfondire il contenuto dell'articolo 39 nel corso dell'esame in Assemblea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Rossomando 39.17, Bernardini 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7, 39.8 e 39.10.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza del deputato Cavallaro: si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 39.20.

Donatella FERRANTI (PD) illustra le finalità del suo emendamento 39.16.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ferranti 39.16, Palomba 39.13, Bernardini 39.11, Ferranti 39.18 e 39.21, nonché l'emendamento Bernardini 39.12.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'unico emendamento presentato all'articolo 40.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO concorda.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bernardini 40.1.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritira il suo emendamento 41.3.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il suo emendamento 41.1.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento 41.2 del Governo. Ricorda che gli articoli aggiuntivi Rampelli 41.01 e 41.02 sono inammissibili ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Rampelli 41.03.

Le Commissioni approvano l'emendamento 41.2 del Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza del deputato Marsilio: si intende che abbia rinunciato al suo articolo aggiuntivo 41.03.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 42.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO concorda.

Roberto ZACCARIA (PD) esprime rilievi critici sul contenuto dell'articolo 42 che, stabilendo che l'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica siano subordinate alla verifica delle condizioni igienico - sanitarie dell'immobile, di fatto rischiano di provocare una compressione dei diritti dei cittadini tutti e non solo degli stranieri. Rileva che la norma, in considerazione degli effetti devastanti che può provocare, verrebbe certamente disapplicata, ovvero se applicata provocherebbe situazioni insostenibili sotto il profilo sociale. Raccomanda pertanto l'approvazione degli emendamenti soppressivi della predetta disposizione.

Marilena SAMPERI (PD) si associa alle perplessità espresse sull'articolo 42, che si applica in via generale a tutti i cittadini rischiando di pregiudicare il diritto alla residenza per molti di coloro che non soddisfano i requisiti particolarmente rigidi richiesti della suddetta norma. Evidenza altresì le difficoltà operative che incontreranno le amministrazioni comunali nell'attuare la disposizione.

Andrea SARUBBI (PD), nel condividere le considerazioni testé svolte dai deputati Zaccaria e Samperi, richiama l'orientamento espresso dalla Comunità di Sant'Egidio in relazione all'assoluto rilievo che assume la residenza, considerata la premessa per poter accedere ai numerosi

diritti che la norma in oggetto inevitabilmente pregiudica.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Bernardini 42.1, Amici 42.14, Palomba 42.13 e Turco 42.12, nonché gli identici emendamenti Contento 42.2, Mussolini 42.4 e Di Biagio 42.3.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) illustra l'emendamento a sua firma 42.6, teso ad uniformare i requisiti previsti per il ricongiungimento familiare e per l'idoneità anagrafica.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO, nel ribadire il parere contrario sull'emendamento Zeller 42.6, fa notare che sono previsti requisiti diversi in quanto si riferiscono a norme distinte.

Le Commissioni respingono gli emendamenti Zeller 42.6, Miotto 42.11, Turco 42.9, Miotto 42.8 e Turco 42.10.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Di Biagio 42.5; si intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zeller 42.7.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 43.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene vessatorie per i cittadini extracomunitari le previsioni di cui all'articolo 43 in quanto assumono una valenza veramente punitiva con l'effetto di aumentare la condizione di emarginazione in cui versano in particolar modo gli stranieri che non possono ricorrere a sistemi legali di trasferimento di denaro.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Bernardini 43.1, Amici 43.5 e Di Biagio 43.2, nonché gli emendamenti Vietti 43.3 e Palomba 43.4.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti D'Ippolito Vitale 43.6 e 43.7; si intende che vi abbia rinunciato.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Bernardo 44.1 e Palomba 44.2.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Bernardo 44.1; si intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Palomba 44.2.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 45 ad esclusione degli emendamenti del Governo 45.102, 45.100 e 45.101, nonché degli identici emendamenti 45.2 dei relatori, Mussolini 45.21, Turco 45.44, Narducci 45.35, Zaccaria 45.66, Contento 45.37, Di Biagio 45.18, Capano 45.10, Vietti 45.29, Bernardini 45.8 e Palomba 45.51.

Roberto ZACCARIA (PD), premesso che tutti gli emendamenti all'articolo 45 sono importanti in quanto tutte le disposizioni dell'articolo limitano diritti fondamentali della persona, si soffermerà soltanto sull'emendamento Ferranti 45.59, soppressivo della lettera *f*) del comma 1. La disposizione tende infatti ad impedire il riconoscimento dei figli da parte degli immigrati irregolari, colpendo in questo modo la persona direttamente alla nascita e in qualche misura negandole l'esistenza, ed è pertanto la più grave ed incivile tra le disposizioni del provvedimento.

Guido MELIS (PD) rileva che l'articolo 45 è il cuore del provvedimento, quello nel quale si concentra il maggior numero di disposizioni inique: dal contributo per il permesso di soggiorno all'arresto per chi non esibisce il documento di identità; dal *test* di conoscenza della lingua italiana, di per sé condivisibile ma del quale non si specificano le modalità rimettendolo alla discrezionalità della pubblica amministrazione, all'obbligo di denuncia dei clandestini da parte dei medici. A quest'ultimo riguardo, è infatti vero che i relatori hanno presentato un emendamento soppressivo della lettera *t*) del comma 1, ma è altresì vero che, nel momento in cui l'immigrazione clandestina è configurata come reato, è obbligo di ogni pubblico ufficiale procedere alla sua denuncia all'autorità giudiziaria.

Cinzia CAPANO (PD) si sofferma in particolare sulla lettera *f*) del comma 1, la quale, se letta in combinato disposto con il resto dell'ordinamento, comporta effetti che ritiene non siano voluti dalla maggioranza: di certo infatti nessuno intende vietare il riconoscimento del figlio agli immigrati irregolari, il che, oltre che ai più elementari principi etici, sarebbe contrario alle convenzioni internazionali in materia di infanzia. Eppure l'effetto che deriva dalla disposizione citata è appunto che gli immigrati clandestini, non essendo in condizione di esibire il permesso di soggiorno, non potranno procedere al riconoscimento del figlio, con la conseguenza che il minore sarà dichiarato automaticamente non riconosciuto e adottabile.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO fa presente che l'articolo 19, comma 2, lettera *d*) del testo unico dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, prevede che durante la gestazione e per i sei mesi successivi al parto non possa procedersi all'espulsione della madre e che il questore debba rilasciare a quest'ultima, per tale periodo, un permesso di soggiorno. Tale diritto è stato esteso dalla Corte costituzionale al marito convivente della donna che partorisce. Alla

nascita del bambino, pertanto, i genitori risulteranno in regola con il permesso di soggiorno e sarà pertanto loro consentita non soltanto la dichiarazione di nascita ma anche la richiesta di qualunque provvedimento che abbia come presupposto il regolare soggiorno sul territorio nazionale. Si aggiunga che il testo in esame preclude all'immigrato irregolare soltanto la possibilità di chiedere provvedimenti in suo favore, mentre la dichiarazione di nascita costituisce un atto nell'interesse del bambino.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che la precisazione resa dal rappresentante del Governo non sia convincente. In ogni caso, nel prendere atto con soddisfazione che il Governo nega di voler perseguire l'obiettivo di impedire ai genitori che siano immigrati irregolari di poter riconoscere i propri figli, ritiene che non dovrebbero esserci allora obiezioni ad una riformulazione della norma che eviti ogni possibile equivoco interpretativo che porti alle conseguenze illustrate.

Mario TASSONE (UdC) ritiene che, considerata l'estrema delicatezza della questione, sarebbe opportuna una ulteriore riflessione sul punto in vista della discussione in Assemblea.

Giovanni CUPERLO (PD) ricorda che, nell'ambito delle audizioni svoltesi la scorsa settimana, l'organizzazione *Save the children* ha manifestato una forte preoccupazione sulla disposizione in esame, esprimendo il timore che essa possa indurre le donne a non recarsi in ospedale per il parto, con gravi rischi conseguenti di aumento della mortalità neonatale e per la salute pubblica. Ritiene che, di fronte a tali rischi, sarebbe saggio che il Governo e la maggioranza si assumessero la responsabilità di riformulare la disposizione in esame per evitare che sorgano equivoci in sede di interpretazione.

Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, considerato il limpido e convincente chiarimento fornito dal sottose-

gretario Mantovano e sottolineato che nessuno della maggioranza ha mai inteso impedire l'iscrizione dei nuovi nati all'anagrafe, non ritiene necessaria alcuna modifica alla norma in esame.

Federico PALOMBA (IdV) rileva la sussistenza di una evidente discrasia tra l'interpretazione letterale dell'articolo 45, comma 1, lettera f), con effetti fortemente discriminatori e preoccupanti, e l'interpretazione che della norma viene fornita dal Governo e dalla maggioranza. Invita quindi il Governo a risolvere tale questione interpretativa.

Anna Paola CONCIA (PD) nel replicare al relatore per la I Commissione, onorevole Santelli, precisa che il collega Cuperlo non ha fatto riferimento a polemiche giornalistiche, bensì alle audizioni svoltesi dinanzi a queste Commissioni.

Donatella FERRANTI (PD) rileva che il sottosegretario Mantovano ha dato dell'articolo 45, comma 1, lettera f) un'interpretazione che dimostra come il significato letterale della stessa diverga da quella che sembra essere l'intenzione del Governo. Ritiene pertanto assolutamente indispensabile riformulare o sopprimere la norma, per evitare ambiguità interpretative.

Roberto ZACCARIA (PD) rileva come dal dibattito siano emersi tutti i possibili, gravi ed inquietanti equivoci interpretativi e applicativi insiti nella formulazione dell'articolo 45, comma 1, lettera f), che costituisce una norma assolutamente qualificante del provvedimento in esame. Chiede quindi al Governo e ai relatori di chiarire se vi sia la disponibilità a sopprimere tale disposizione, eventualmente con l'impegno a verificare la possibilità di addivenire in Assemblea ad una formulazione maggiormente condivisa che non susciti dubbi interpretativi. Avverte che, in mancanza di tale disponibilità, i deputati del gruppo del Partito democratico saranno costretti a prendere atto dell'inutilità della prosecuzione del dibattito e ad abbandonare i lavori delle Commissioni.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO rileva che, pur sussistendo la massima disponibilità del Governo al dialogo e all'approfondimento, nel caso di specie, come già chiarito, non esistono i rischi paventati dall'opposizione. Ribadisce, infatti, che la disposizione in esame ha unicamente lo scopo di evitare che gli stranieri privi del permesso di soggiorno possano ottenere licenze commerciali e atti similari, mentre tutte le altre ipotesi prospettate dall'opposizione sono al di fuori della norma. Non ritiene, pertanto, che sussistano motivi per sopprimere o modificare la disposizione in esame.

Roberto ZACCARIA (PD), alla luce di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, annuncia che i deputati del gruppo del PD abbandoneranno i lavori delle Commissioni.

I deputati del gruppo del Partito democratico abbandonano i lavori delle Commissioni.

Pierluigi MANTINI (UdC) rileva che la norma in esame presenta oggettivi profili di ambiguità interpretativa e invita il Governo ad una maggiore riflessione in vista dell'esame in Assemblea.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 45.54, 45.5, 45.17, 45.38, 45.56 e 45.16, si intende che essi vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Zeller 45.33 e approvano l'emendamento 45.102 del Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 45.57, 45.58, 45.59, 45.36, 45.22, 45.13, 45.11, 45.4 e 45.47, si intende che essi vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Palomba 45.53 e Vietti 45.28.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 45.48, 45.25, 45.60, 45.6, 45.61 e 45.27, si intende che essi vi abbiano rinunciato.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) illustra il proprio emendamento 45.30, volto a prevedere che il test di conoscenza della lingua di cui all'articolo 45, comma 1, lettera h), debba avere ad oggetto la lingua italiana o la lingua tedesca nella provincia di Bolzano. Raccomanda l'approvazione di tale emendamento ritenendo che altrimenti la norma sarebbe affetta da un vizio di costituzionalità.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO si rimette alla Commissione con riferimento all'emendamento Zeller 45.30.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, conferma il parere contrario dei relatori sull'emendamento Zeller 45.30, ritenendo che esso stesso, introducendo un trattamento differenziato non per tutte le zone caratterizzate da bilinguismo ma per la sola provincia di Bolzano, possa introdurre nella disposizione un elemento di incostituzionalità.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio emendamento 45.30, invitando il Governo e i relatori ad un approfondimento della questione in vista dell'esame in Assemblea.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 45.34 e 45.49, si intende che essi vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni approvano l'emendamento del Governo 45.100.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Dussin 45.9. Avverte altresì che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 45.3, 45.62, 45.63 e 45.64, si intende che essi vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni approvano l'emendamento del Governo 45.101.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 45.40, 45.19, 45.1, 45.46, e 45.20, si intende che essi vi abbiano rinunciato.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira i propri emendamenti 45.32 e 45.31.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 45.41, 45.12, 45.52, 45.65, 45.43, 45.15, 45.26, 45.7, 45.42, 45.44, 45.35, 45.66, 45.18, 45.10, 45.8 e 45.51, si intende che essi vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti 45.2 dei relatori, Mussolini 45.21 e Vietti 45.29.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'approvazione degli identici emendamenti 45.2 dei relatori, Mussolini 45.21 e Vietti 45.29, non saranno posti in votazione gli emendamenti Mussolini 45.23 e 45.24. Avverte altresì che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 45.39, 45.45 e degli articoli aggiuntivi 45.01, si intende che essi vi abbiano rinunciato.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento 46.2 del Governo e parere contrario sulle restanti proposte emendative presentate all'articolo 46.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO, esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 46.2 del Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza dei deputati Rampelli e Bernardini: si intende che abbiano rinun-

ciato all'emendamento 46.1 e all'articolo aggiuntivo 46.01.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 47.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza dei deputati Bernardini, Amici, Di Biagio, Bossa e Fontanelli: si intende che abbiano rinunciato ai loro emendamenti 47.1, 47.5, 47.2, 47.3 e 47.4.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 50.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza dei deputati Di Biagio, Palomba, Livia Turco, Zaccaria, Bordo e Murer: si intende che abbiano rinunciato ai loro emendamenti 50.1, 50.4, 50.3, 50.5, 50.6 e 50.2.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritira l'emendamento 51.1 del Governo.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Zaccaria 51.2.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza del deputato Zaccaria: si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 51.2.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, esprime parere

favorevole sugli identici emendamenti 52.10 del Governo e Luciano Dussin 52.6, purché riformulati nel senso di sostituire al comma 3 le parole « quelle di cui al presente comma » con le parole « queste ultime ». Esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative presentate all'articolo 52.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme a quello dei relatori e accetta la riformulazione proposta.

Luciano DUSSIN (LNP) accetta la riformulazione proposta.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza del deputato Bressa: si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 52.1.

Mario TASSONE (UdC) illustra le finalità dell'emendamento Rao 52.2, sottolineando che la sicurezza deve essere garantita esclusivamente dallo Stato attraverso le Forze di polizia.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rao 52.2.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza dei deputati Palomba e Bernardini; si intende che abbiano rinunciato ai loro emendamenti 52.3 e 52.4.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti 52.10 del Governo e Luciano Dussin 52.6 (*nuova formulazione*). Sono pertanto preclusi gli emendamenti Mantini 52.7, Rao 52.5, Bernardini 52.8 e 52.9.

Pierluigi MANTINI (UdC) ritira il suo articolo aggiuntivo 52.01.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 53.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza dei deputati Bernardini, Sbro-

lini, Palomba, Amici e Binetti: si intende che abbiano rinunciato ai loro emendamenti 53.1, 53.2, 53.3, 53.4 e 53.5.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO ritira gli emendamenti 54.1 e 54.9 del Governo.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento 54.14, nonché sull'emendamento 54.30 dei relatori, esprimendo parere contrario sulle restanti proposte emendative presentate all'articolo 54.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Palomba 54.15; si intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni approvano l'emendamento del Governo 54.14; risultano pertanto preclusi gli emendamenti Zeller 54.2 e 54.3.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira gli emendamenti a sua firma 54.4, 54.5, 54.6, 54.7 e 54.8.

Le Commissioni approvano l'emendamento dei relatori 54.30.

Risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento del Governo 54.14 gli emendamenti Bossa 54.10, Zeller 54.11, 54.12 e 54.13.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli articoli aggiuntivi Cosenza 54.01 e 54.02; si intende che vi abbia rinunciato.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivi Pini 56.01 è stato ritirato dal suo presentatore.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, esprime parere

contrario sugli emendamenti Zeller 57.2, 57.1 e 57.3.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono gli emendamenti Zeller 57.2 e 57.1.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira l'emendamento a sua firma 57.3.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento dei relatori 58.1.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni approvano l'emendamento dei relatori 58.1.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Cassinelli 60.1 e Ferranti 60.2 parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 60. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Zeller 60.01, proponendone la trasformazione in ordine del giorno.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che in considerazione dell'assenza dei presentatori dell'emendamento 60.2, si intende che essi vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Cassinelli 60.1.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti 60.1 e 60.2 risultano preclusi gli emendamenti Rao 60.3, Cassinelli 60.4 e 60.5, Rao 60.7, Ferranti 60.8 e Rao 60.9

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il suo articolo aggiuntivo 60.01.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento 61.1 del Governo, invitando pertanto al ritiro dei restanti emendamenti all'articolo 61.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 61.1 del Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che risultano così preclusi gli emendamenti Bianconi 61.2 e Abrignani 61.3. Ricorda inoltre che l'emendamento Di Cagno 61.4 è stato dichiarato inammissibile.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento 62.1 del Governo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 62.1 del Governo.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Rampelli 63.1.

Donato BRUNO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Rampelli 63.1, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato. Ricorda quindi che l'articolo aggiuntivo 65.01 del Governo è stato ritirato. Avverte infine che si passa all'esame dell'emendamento Contento 1.11, precedentemente accantonato.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 1.11 a condizione che sia riformulato nei termini che illustra (*vedi allegato*).

Manlio CONTENUTO (PdL) riformula l'emendamento nei termini indicati dal relatore per la II Commissione.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 1.11 (*nuova formulazione*).

Pierluigi MANTINI (UdC), considerata la delicatezza dell'emendamento e l'ora, annuncia che il suo gruppo si asterrà dalla votazione, riservandosi di riproporre la questione in Assemblea.

Le Commissioni approvano l'emendamento Contento 1.11 (nuova formulazione).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che si passa all'esame dell'articolo 34, precedentemente accantonato.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, invita al ritiro dell'emendamento Stracquadanio 34.1; esprime parere contrario sugli emendamenti Garavini 34.7 e Palomba 34.4 e parere favorevole sull'emendamento Contento 34.2; invita al ritiro dell'emendamento Bertolini 34.5; esprime parere contrario sull'emendamento Ferranti 34.6 e sugli articoli aggiuntivi Garavini 34.02, 34.01 e 34.03, Palomba 34.04 e 34.05.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme a quello dei relatori salvo che sull'emendamento Contento 34.2, che invita il presentatore a riformulare nella parte consequenziale nel senso di sostituire il secondo periodo del capoverso con il seguente: « Il procuratore della Repubblica precedente comunica la richiesta di rinvio a giudizio all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio ».

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO invita invece al ritiro dell'emendamento Contento 34.2, facendo presente che il testo dell'articolo 34 è il frutto di un complesso ed intenso lavoro di approfondimento che ha coinvolto tutti i ministeri interessati e la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri ed ha inoltre ricevuto

l'ampio voto favorevole del Senato. Riterrebbe pertanto preferibile mantenere il testo del Senato, con l'impegno ad approfondire la questione in Assemblea.

Manlio CONTENUTO (PdL) preferisce per contro procedere all'inverso, modificando il testo in Commissione, salvo ripristinarlo in Assemblea dopo aver svolto ulteriori approfondimenti: sul testo attuale nutre infatti dubbi di costituzionalità. Riformula quindi il suo emendamento nei termini suggeriti dal sottosegretario Caliendo.

Pierluigi MANTINI (UdC) condivide l'orientamento del deputato Contento, ritenendo preferibile modificare il testo nel senso da lui proposto, salvo poi ripristinare il testo iniziale nel corso dell'esame in Assemblea.

Raffaele VOLPI (LNP) dichiara che il suo gruppo ritiene invece che il testo del Senato sia quello che meglio corrisponde all'azione del Governo: per questa ragione il proprio gruppo voterà contro l'emendamento Contento 34.2, anche nella nuova riformulazione.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) ritira il suo emendamento 34.1.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Garavini 34.7 e Palomba 34.4, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Contento 34.2 (*nuova formulazione*).

Giuseppe CALDERISI (PdL) sottoscrive e ritira l'emendamento Bertolini 34.5.

Donato BRUNO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Ferranti 34.6 e degli articoli aggiuntivi Garavini 34.02, 34.01 e 34.03, Palomba 34.04 e 34.05, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato. Avverte infine che, essendosi così concluso l'esame

degli emendamenti, il testo risultante sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le 15.30.

La seduta termina alle 2 del 29 aprile 2009.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 28 aprile 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 22.40 alle 23.10.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
(C. 2180 Governo, approvato dal Senato).**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 61 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) il numero 5) è sostituito dal seguente: « 5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età avanzata, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa ».

b) dopo il numero 5) è inserito il seguente: « 5-bis) l'aver approfittato delle circostanze derivanti da una calamità naturale così da ostacolare la pubblica o privata difesa ».

1. 1. Fucci, Divella.

Al comma 1, capoverso 5, sopprimere le parole anche in riferimento all'età avanzata.

1. 2. Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

Al comma 1, capoverso numero 5), sostituire le parole anche in riferimento all'età avanzata con le seguenti: anche in riferimento agli anziani e ai minori di 16 anni.

1. 3. Bordo.

Al comma 1, capoverso 5, sopprimere la seguente parola: avanzata.

1. 4. I Relatori.

(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il numero 11-*bis* dell'articolo 61 del codice penale è abrogato.

* **1. 5.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tildei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il numero 11-*bis* dell'articolo 61 del codice penale è abrogato.

* **1. 6.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il numero 11-*bis* dell'articolo 61 del codice penale è abrogato.

* **1. 7.** Palomba.

*Sostituire il comma 2 con il seguente: All'articolo 61 del codice penale, al n. 11-*bis*), dopo le parole: il colpevole sono aggiunte le seguenti: , se cittadino di Paese*

non appartenente all'Unione europea ovvero apolide,.

1. 8. Contento.

Sopprimere il comma 5.

* **1. 9.** Melis, Ferranti.

Sopprimere il comma 5.

* **1. 10.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, capoverso Art. 341-bis, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: . Ove il colpevole, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso, il reato è estinto.

1. 11. Contento.

Al comma 5, capoverso ART. 341-bis, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Dopo l'articolo 393 del codice penale è aggiunto il seguente:

ART. 393-bis. – (Causa di non punibilità). – Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342, 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto previsto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni ».

5-ter. L'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 è abrogato.

1. 11. (Nuova formulazione) Contento.

(Approvato)

Al comma 6 sopprimere le parole da: , limitatamente, fino alla fine del comma.

1. 12. I Relatori.

(Approvato)

Sopprimere il comma 8.

* **1. 13.** Contento, Lo Presti.

(Approvato)

All'articolo 1 sopprimere il comma 8.

* **1. 18.** Il Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Dopo l'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente: « Art. 593-bis. – (Tortura) – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che

vi acconsente tacitamente. Qualora il fatto costituisca oggetto di obbligo legale l'autore non è punibile».

1. **14.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato», sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 648-ter, sopprimere le parole: dei casi di concorso nel reato e.

1. **15.** Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

Al comma 10, capoverso Articolo 183-ter, dopo le parole: dell'Unione europea, *inserire le seguenti:* o di un suo familiare.

1. **16.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Aggiungere in fine il seguente comma:

11. All'articolo 625 del codice penale è aggiunta infine la seguente lettera: «9. Se il fatto è commesso approfittando delle circostanze derivanti da una calamità naturale».

1. **17.** Fucci, Divella.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
L'articolo 117 comma 2-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: 2-bis. Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis, accede agli atti di indagine e ad ogni registro tenuto, anche con modalità informatiche, in conformità alle vigenti prescrizioni, nonché alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia, realizzando se del caso collegamenti reciproci. A tal fine il procuratore nazionale antimafia vigila sul funzionamento dei collegamenti telematici, sull'accesso informatico ai registri e agli atti processuali, sulla completezza degli inserimenti e sulla tempestività degli aggiornamenti delle banche dati a disposizione delle procure distrettuali, adottando ogni opportuno provvedimento.

2. **1.** Palomba.

Sopprimere il comma 2.

- * **2. 2.** Tassone.

Sopprimere il comma 2.

- * **2. 3.** Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Laganà Fortugno, Genovese, Zaccaria, Bressa, Tenaglia, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo.

Sopprimere il comma 2.

- * **2. 4.** Palomba.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 117 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle fun-

zioni previste dall'articolo 371-bis, accede agli atti di indagine e ad ogni registro tenuto, anche con modalità informatiche, in conformità alle vigenti prescrizioni, nonché alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia, realizzando, se del caso collegamenti reciproci. A tal fine il procuratore nazionale antimafia vigila sul funzionamento dei collegamenti telematici, sull'accesso informatico ai registri e agli atti processuali, sulla completezza degli inserimenti e sulla tempestività degli aggiornamenti delle banche dati a disposizione delle procure distrettuali, adottando ogni opportuno provvedimento.».

2. 5. Ferranti, Amici, Laganà Fortugno, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

Al comma 2, sopprimere le parole: avviati a seguito della proposta avanzata dai procuratori distrettuali.

2. 6. Palomba.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2.

(Attribuzione al procuratore antimafia di funzioni in materia di terrorismo).

1. A far data dal 1° marzo 2009, al procuratore nazionale antimafia e ai procuratori distrettuali sono attribuite le funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo e di prevenzione del crimine organizzato.

2. All'articolo 371-bis del codice di procedura penale, nel primo comma, sostituire le parole: « nell'articolo 51 comma 3-bis » con le seguenti: « negli articoli 51 commi 3-bis e 3-quater.

3. Dal 1° marzo 2009, la Direzione Nazionale Antimafia assume la denominazione di Direzione Nazionale Criminalità Organizzata.

2. 010. Palomba.

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4. 1.** Bressa, Amici, Zaccaria, Minniti, Tenaglia, Ferranti, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

Sopprimerlo.

* **4. 2.** Palomba.

Premettere il seguente comma.

01-bis. L'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:

ART. 1. – 1. È cittadino per nascita:

a) il figlio di padre o di madre cittadini;

b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono;

c) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni;

d) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi legalmente risieda.

2. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

3. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza ».

4. 3. Di Biagio.

Al comma 1, capoverso articolo 5, comma 1, sostituire le parole: « risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio » con le seguenti: « risieda legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo sei anni dalla data del matrimonio ».

4. 4. Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

Al comma 1, capoverso articolo 5, comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.

4. 5. Bordo.

Al comma 1 capoverso articolo 5, comma 1, dopo le parole: comma 1, aggiungere le seguenti: e comunque non oltre un anno dalla presentazione dell'istanza.

4. 6. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso articolo 5, comma 2, dopo le parole: figli nati aggiungere le seguenti: o adottati.

4. 7. Bucchino, Miotto, Binetti, Murer, Grassi, Bossa, Argentin, Livia Turco, Sbroliini, Lenzi.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso articolo 5, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. « Ai fini dell'acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera. »

4. 8. Bucchino.

Al comma 1, capoverso articolo 5, sopprimere i commi 3 e 4.

Conseguentemente, al comma 2, capoverso « Articolo 9-bis », aggiungere, in fine, i seguenti commi: 1-bis. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.

1-ter. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 1-bis è attribuito allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza. ».

4. 14. Il Governo.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso articolo 5, sopprimere i commi 3 e 4.

*** 4. 9.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso articolo 5, sopprimere i commi 3 e 4.

*** 4. 10.** Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Ferranti, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso articolo 5, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: « ed allo stato di previsione del Ministero degli Esteri che lo destina per l'altra metà al finanziamento degli Accordi bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi di provenienza degli immigrati in Italia ».

4. 11. Bucchino.

Aggiungere il seguente comma:

2-bis. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto infine il seguente comma: « 3. Il cittadino italiano, che la abbia acquisita in base all'articolo 5 della presente legge, perde la cittadinanza se risulti colpevole, con sentenza passata in giudicato, dei reati di cui agli articoli 583-bis, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale ».

4. 12. Cosenza.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

2-bis. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 364 del 1994 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di trecentosessantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda ».

4. 13. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Alla Legge 5 febbraio 1992, n. 91 è aggiunto il seguente articolo:

ART. 18-bis.

1. Il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della Ex-Yugoslavia che siano giunti in Italia entro il 21-11-1995 (accordi di Dayton), qualora non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è comunque considerato cittadino italiano per nascita, ove sia comprovata la presenza non occasionale dell'interessato e, se minorenni, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti prescritti dal medesimo comma I e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare già nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.

3. Chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 la perde se, durante la minore età, acquista la cittadinanza di un altro stato.

***4. 01.** Di Biagio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. 1. Dopo l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è aggiunto il seguente: « ART. 18-bis. 1. Il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della ex Jugoslavia che siano giunti in Italia entro il 21 novembre

1995 (Accordi di Dayton), qualora non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è comunque considerato cittadino italiano per nascita, ove sia comprovata la presenza non occasionale dell'interessato e, se minorenni, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti prescritti dal medesimo comma 1 e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare già nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.

3. Chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 la perde se, durante la minore età, acquista la cittadinanza di un altro Stato.

***4. 02.** Mussolini.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

ART. 5-bis.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede in locazione un immobile ad uno straniero privo di titolo di soggiorno nel momento di stipula o di rinnovo del rapporto di alloggio o di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

5. 01. I relatori.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. All'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla

condizione detto straniera, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 288, e successive modificazioni, il primo periodo del comma 5-bis è sostituito dal seguente: « Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

5. 01. (Nuova Formulazione) I Relatori.

(Approvato)

ART. 6.

Sopprimerlo.

***6. 1.** Mussolini.

Sopprimerlo.

***6. 2.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimerlo.

***6. 3.** Sbrollini, Livia Turco, Murer, Bossa, D'Incecco, Miotto, Bucchino, Argentin, Lenzi.

Sopprimerlo.

***6. 4.** Palomba.

Sopprimerlo.

***6. 5.** Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Ferranti, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis,

Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rosso-mando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, nel caso in cui gli sposi siano entrambi stranieri, un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano di almeno uno dei due».

6. 6. Zaccaria.

Al comma 1, sopprimere le parole: nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

6. 7. Palomba.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano con le seguenti: nonché qualsiasi atto che dimostri che la permanenza nel territorio italiano duri da almeno 6 mesi.

6. 8. Bordo.

Al comma 1, aggiungere infine, il seguente periodo: Quest'ultimo documento non è necessario qualora lo straniero dimostri, nonostante i requisiti, di non essere riuscito, non per sua responsabilità, ad ottenere il permesso di soggiorno.

6. 9. Bordo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 116, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli esteri e con il Ministro per le pari opportunità, sono individuati i casi e i paesi di provenienza per i quali il nulla

osta è sostituito da una dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'ufficiale dello stato civile dal cittadino regolarmente residente in Italia, nella quale si attesta l'assenza di cause ostative al matrimonio. Alla dichiarazione è allegata un'attestazione rilasciata dall'ambasciata o dal consolato del Paese di provenienza dalla quale risulti la mancata conoscenza dei motivi che ostano alla celebrazione del matrimonio. Il decreto dispone altresì sulle modalità e sui termini di rilascio della dichiarazione o dell'attestazione ivi previste.

6. 10. Contento, Sbai, Santelli, Lussana.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 116, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. In applicazione del principio secondo cui la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli esteri e con il Ministro per le pari opportunità, sono individuati i casi e gli Stati di provenienza per i quali il nulla osta è sostituito da una dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'ufficiale dello stato civile dal cittadino regolarmente residente in Italia, nella quale si attesta l'assenza di cause ostative al matrimonio. Alla dichiarazione è allegata un'attestazione rilasciata dall'ambasciata o dal consolato dello Stato di provenienza dalla quale risulti la mancata conoscenza dei motivi che ostano alla celebrazione del matrimonio. Il decreto dispone altresì sulle modalità e sui termini di rilascio della dichiarazione o dell'attestazione ivi previste».

6. 10. Contento, Sbai, Santelli, Lussana.

(Approvato)

ART. 7.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Al secondo comma, dopo le parole « centri storici » sono aggiunte le seguenti: « ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o risanamento sono in corso o risultano ultimati da non oltre 24 mesi ».

7. 1. Contento, Lo Presti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Al secondo comma, dopo le parole « centri storici » sono aggiunte le seguenti: « ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o risanamento sono in corso o risultano ultimati ».

7. 1. (Nuova formulazione) Contento, Lo Presti.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere la parola: sempre.

7. 2. Contento.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere le parole da: ovvero fino a: condanna.

7. 3. Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 639. — (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui). — Chiunque, fuori

dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta con scritte o con simboli di vario tipo i muri pubblici e privati, le strade e le piazze, le attrezzature per il tempo libero, le panchine, i plessi monumentali, i contenitori di igiene pubblica e i portarifiuti e, in genere, le cose mobili o immobili altrui è punito con la pena della reclusione fino a sei mesi, della multa da 500 euro a 1.500 euro e con la condanna a sostenere le spese di ripristino e di pulitura delle cose deturpate o imbrattate.

Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a due anni o della multa fino a 5.000 euro.

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

Per i delitti di cui al presente articolo si procede d'ufficio ».

2. Chiunque vende bombolette *spray* contenenti vernici non biodegradabili ai minori di diciotto anni è punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro.

8. 1. Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 1, lettera b), capoverso secondo periodo, dopo le parole: cose di interesse storico o artistico aggiungere le seguenti: o strutture, nonché su beni mobili destinati ad uso pubblico,.

8. 2. Di Biagio.

Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, infine, il seguente comma: Nei casi di particolare tenuità, il colpevole può essere condannato a rimuovere a proprie spese, oltre al danno da lui prodotto, anche gli altri danni della stessa specie, in misura fino a dieci volte superiore a quello da lui posto in essere.

8. 3. Rampelli, Marsilio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Modifiche al TUEL per il decoro alle pubbliche vie).

1. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole « da 25 euro a 500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 50 euro a 5000 euro »;

b) Dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Il pagamento in misura ridotta per le violazioni dei regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insudicia gli spazi pubblici e le aree aperte al pubblico non può essere inferiore al quintuplo del minimo previsto al comma 1 ».

* 9. 1. Murer.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Modifiche al TUEL per il decoro alle pubbliche vie).

1. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole « da 25 euro a 500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 50 euro a 5000 euro »;

b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Il pagamento in misura ridotta per le violazioni dei regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insudicia gli spazi pubblici e le aree aperte al pubblico non può essere inferiore al quintuplo del minimo previsto al comma 1 ».

* 9. 2. Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

Al comma 1, sostituire le parole: le pubbliche vie con le seguenti: un luogo pubblico.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: delle pubbliche vie con le seguenti: dei luoghi pubblici.

9. 3. Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo D'Antona, Gianni Farina Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rosso-mando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

Al comma 2, dopo la parola: tenuto aggiungere le seguenti: anche in forma telematica.

0. 9. 050. 1 Contento.

(Approvato)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono i servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo di cui al comma 1 sono iscritti nell'elenco di cui al comma 2 qualora risultano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto di cui al comma 2.

0. 9. 050. 2 Contento.

(Approvato)

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

ART. 9-bis

(Addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è autorizzato l'impiego di personale addetto ai

servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti. L'espletamento di tali servizi non comporta l'attribuzione di pubbliche qualifiche. È vietato l'uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.

2. Il personale addetto ai servizi di cui al precedente comma è iscritto in apposito elenco, tenuto dal Prefetto competente per territorio.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sorto stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego.

4. Il Prefetto dispone la cancellazione dall'elenco degli addetti che non risultano più in possesso dei prescritti requisiti, ovvero di quelli che espletano il servizio in contrasto con le norme del presente articolo e con quanto stabilito dal decreto di cui al comma 3. Il Prefetto comunica l'avvenuta cancellazione all'addetto interessato, disponendo al contempo il divieto di impiego nei confronti di chi si avvale dei suoi servizi.

5. I soggetti che intendono avvalersi degli addetti ai servizi di controllo devono individuarli tra, gli iscritti nell'elenco di cui al comma 2, dandone preventiva comunicazione al Prefetto.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge i servizi di cui al comma 1 in difformità a quanto previsto dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 3, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000. Alla stessa sanzione, soggiace chiunque impiega per le attività di cui al comma 1 soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco tenuto dal Prefetto od omette la preventiva comunicazione di cui al comma 5 ».

9. 050 I Relatori.

(Approvato)

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico e le norme per assicurare la libera circolazione sulle strade di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 e successive modifiche, il sindaco, per le strade dei centri abitati e quelle comunali, e il prefetto per quelle extraurbane e per ogni luogo quando ricorrono i motivi di sicurezza pubblica, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Se si tratta di abusiva occupazione del suolo pubblico per attività commerciali o comunque di esitazione di cose a scopo di pubblicità o propaganda o per altre finalità, fermo restando le sanzioni previste dall'articolo 20 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, e dai regolamenti comunali, è disposto il sequestro delle cose che costituiscono l'occupazione, fino al pieno ripristino del suolo o fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia. In caso di inottemperanza se si tratta di attività commerciali o di pubblico esercizio è disposta dal sindaco o dal prefetto la chiusura dell'attività per un periodo da tre a sei giorni. Se non è possibile la chiusura dell'attività, si procede alla confisca delle cose oggetto del sequestro.

2. Le disposizioni di cui al comma I si applicano anche nel caso in cui l'esercente di attività economico-commerciale ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi e dei luoghi pubblici antistanti e limitrofi all'esercizio, fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalle norme.

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere seguenti:

3-bis. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« 4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da euro 1.000 a euro 4.000. Nel caso di inottemperanza di una delle prescrizioni contenute nella autorizzazione o concessione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573 per ogni prescrizione non osservata ».

3-ter. L'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77 è abrogato.

12. 1. Murer.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico e le norme per assicurare la libera circolazione sulle strade di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 e successive modifiche, il sindaco per le strade dei centri abitati e quelle comunali, e il prefetto per quelle extraurbane e per ogni luogo quando ricorrono i motivi di sicurezza pubblica, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Se si tratta di abusiva occupazione del suolo pubblico per attività commerciali o comunque di esitazione di cose a scopo di pubblicità o propaganda o per altre finalità, fermo restando le sanzioni previste dall'articolo 20 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, e dai regolamenti comunali, è disposto il sequestro delle cose che costituiscono l'occupazione, fino al pieno ripristino del suolo o fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia. In caso di inottemperanza se si tratta di attività commerciali o di pubblico esercizio è disposta dal sindaco o dal prefetto la chiusura dell'attività per un periodo da tre a sei giorni. Se non è possibile la chiusura dell'attività, si procede alla confisca delle cose oggetto del sequestro.

2. Le disposizioni di cui al comma I si applicano anche nel caso in cui l'esercente di attività economico-commerciale ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi e dei luoghi

pubblici antistanti e limitrofi all'esercizio, fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalle norme.

12. 2. Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Chiunque, a fini di commercio, occupi abusivamente una porzione di suolo stradale superiore a quella prevista nella concessione di cui sia in possesso è soggetto alla chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a due giorni.

* **12. 3.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Chiunque, ai fini di commercio, occupi abusivamente una porzione di suolo stradale superiore a quella prevista nella concessione di cui sia in possesso è soggetto alla chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a due giorni.

* **12. 4.** Bernardo.

Sopprimere il comma 2.

12. 5. Bernardo.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« 4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. Nel caso di inottemperanza di una delle prescrizioni contenute nella autorizzazione o concessione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573 per ogni prescrizione non osservata ».

3-ter. L'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77 è abrogato.

12. 6. Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nelle ipotesi in cui i regolamenti comunali in materia di occupazione di suolo pubblico già prevedano disposizioni specifiche applicabili alle suddette ipotesi.

12. 7. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

ART. 18. — 1. I promotori di una riunione in luogo pubblico devono darne avviso, almeno un giorno prima, al questore.

2. I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 400 euro.

3. Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo per la riunione.

4. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 400 euro.

5. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle riunioni elettorali;

b) all'articolo 20, le parole da: « avvengono manifestazioni » fino a: « assembramenti predetti » sono soppresse;

c) l'articolo 21 è abrogato;

d) l'articolo 25 è abrogato.

12. 01. Zeller, Brugger.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente articolo:

ART. 18-bis.

1. Il responsabile dell'organizzazione di raduni a carattere musicale aperti al pubblico, organizzati da privati cittadini in luoghi non predisposti per il pubblico spettacolo e non esenti da rischi per la sicurezza, è tenuto alla presentazione di una specifica richiesta al questore.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere la dichiarazione della data e del luogo ove si intende tenere la manifestazione, della durata della stessa, l'indicazione della previsione del numero dei partecipanti e dei mezzi destinati a garantire l'ordine pubblico, la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti, di quanti prestano la loro opera lavorativa nello svolgimento della manifestazione, nonché la dichiarazione di rispetto e conformità alla legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.

3. Devono altresì essere dichiarati i mezzi adottati al fine di garantire l'igiene pubblica e il rispetto ambientale del territorio in cui avviene la manifestazione. Alla dichiarazione deve essere allegata

anche l'autorizzazione dell'ente competente ad occupare il terreno, qualora il terreno sia pubblico, nonché del proprietario, qualora il terreno sia di proprietà privata.

4. È facoltà del questore, qualora i mezzi indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 siano ritenuti insufficienti per il corretto svolgimento della manifestazione, convocare il responsabile dell'organizzazione al fine di individuare le misure adatte a garantire l'ordine pubblico, la sicurezza, l'igiene pubblica, il rispetto ambientale e il rispetto delle leggi vigenti. È altresì facoltà del questore, di comune accordo con il responsabile dell'organizzazione, individuare un altro luogo più adatto per lo svolgimento della manifestazione.

5. Il questore, d'intesa con il sindaco, può imporre all'organizzatore l'adozione di tutte le misure necessarie al corretto svolgimento della manifestazione e, in particolare, la previsione di un servizio d'ordine e di una struttura medica di primo soccorso. Il questore può vietare lo svolgimento della manifestazione qualora le misure adottate siano insufficienti.

6. Le Forze di polizia possono provvedere altresì al sequestro del materiale utilizzato per lo svolgimento manifestazione per un periodo fino a sei mesi.

12. 02. Lovelli.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a) capoverso, articolo 600-octies, aggiungere, in fine, le parole: e si applicano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 112 del Codice penale.

13. 2. Di Biagio.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 600-octies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nel caso di impiego di minori sotto i tre anni, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

13. 3. Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 602-bis, sostituire le parole: articoli 600, 601 e 602, con le seguenti: articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies.

13. 4. Cosenza.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 602-bis, sostituire la parola: 600 con le seguenti: 600, 600-octies.

13. 5. Cosenza.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 602-bis, primo comma, alinea, dopo le parole: articolo 600, aggiungere le seguenti: 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-sexies, 600-septies, 600-octies,.

13. 6. I Relatori.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 602-bis, alinea, sostituire la parola: comporta con le seguenti: può comportare.

13. 7. Bordo.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 602-bis, sostituire il numero 1 con il seguente:

1) la sospensione dall'esercizio della potestà del genitore, in attesa della decisione del giudice minorile circa la decadenza della potestà medesima.

* **13. 8.** Murer, Bossa, D'Incecco, Livia Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 602-bis, sostituire il n. 1) con il seguente:

1) la sospensione dall'esercizio della potestà del genitore, in attesa della decisione del giudice minorile circa la decadenza della potestà medesima.

* **13. 9.** Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 602-bis, numero 1, dopo le parole: del genitore, aggiungere, in fine, le seguenti: , previa valutazione del Tribunale dei minorenni in ordine alla compatibilità di tale pena con il superiore interesse del minore.

13. 10. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Disposizioni relative al pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato).

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica per il pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato.

2. Il Ministero dell'interno assicura l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del personale della Polizia di Stato per missioni e programmi al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, valutato in euro 5,1 milioni per l'anno 2009 e 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-

2011, nell'ambito del programma « Fondi di riserva speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

13. 01. Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrarri, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Pollastrini, Rosso-mando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Ulteriori norme a tutela dei minori).

1. Dopo l'articolo 364 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 364-bis. – (Omessa denuncia di reato in danno di minore). – Chiunque abbia avuto notizia, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, di uno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, commesso in danno di un minore a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, e ne ometta o ritardi la denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361 è punito con la reclusione fino a due anni ».

2. Al primo comma dell'articolo 384 del codice penale, dopo la parola: « 364, » sono inserite le seguenti: « 364-bis, ».

3. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-

ter e *609-quater* » sono sostituite dalle seguenti: « I delitti previsti dagli articoli *609-bis* e *609-ter* »;

b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

4. Dopo l'articolo *600-ter* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. *600-ter.1.* – (*Distruzione di documenti redatti dal minore*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque intenzionalmente occulta, distrugge o altera in tutto o in parte gli scritti e gli elaborati redatti da un minore, dai quali emerge che questi o altro minore è stato vittima di alcuno dei reati previsti dagli articoli *600*, *600-bis*, *600-ter*, *600-quater*, *600-quater.1*, *600-quinquies*, *601*, *602*, *609-bis*, *609-quater*, *609-quinquies* e *609-octies*, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chiunque divulga o diffonde gli scritti e gli elaborati di cui al primo comma senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria precedente ».

5. All'articolo *609-quinquies* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Chiunque sottopone alla visione di una persona minore di anni quattordici immagini o filmati pornografici recanti rappresentazione di atti sessuali è punito con la medesima pena prevista dal primo comma ».

6. Dopo l'articolo *414* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. *414-bis.* – (*Pedofilia e pedopornografia culturali*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e forma di espressione, anche con il mezzo telematico e al solo fine culturale, pubblicamente legittima, diffonde giudizi legittimanti, istiga a commettere o effettua apologia delle condotte previste dagli articoli *600-bis*, *600-ter*, *600-quater*, *600-quater.1*, *600-quinquies*, *609-bis*, *609-quater* e *609-quinquies*, compiute con minorenni, è punito con la reclusione da tre a cinque anni ».

7. Agli imputati per il reato previsto dall'articolo *414-bis* del codice penale, in-

trodotto dall'articolo 3 della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale.

13. 02. Cosenza.

ART. 14.

Sopprimere il comma 1.

14. 1. Contento.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« *1-bis.* L'articolo 388 del codice penale è sostituito dal seguente:

Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescrive misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.

La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa.

14. 2. Zeller, Brugger.

(Approvato)

Sopprimere i commi 2 e 3.

14. 3. Bernardini, Beltrandi, Farina Concioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Revisione del sistema delle pene accessorie).

1. All'articolo 28 del codice penale è aggiunto, infine, il seguente comma: « L'interdizione dai pubblici uffici non preclude lo svolgimento presso amministrazioni pubbliche di semplici mansioni d'ordine, nonché la prestazione d'opera meramente materiale, non trattandosi di attività di pubblico servizio ».

2. L'articolo 32 del codice penale è abrogato.

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono abrogati.

14. 04. Bernardini, Beltrandi, Farina Concioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Inammissibile)

Al comma 1 sostituire il capoverso con il seguente: 11-ter). L'aver commesso il fatto all'interno di istituti di istruzione o di formazione.

Conseguentemente al comma 3 sostituire il capoverso con il seguente: 5-bis) all'interno di istituti di istruzione o di formazione.

14. 5. Contento, Lo Presti.

Al comma 1 sostituire il capoverso con il seguente: 11-ter). L'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione ».

14. 5. *(Nuova formulazione)* Contento, Lo Presti.

(Approvato)

ART. 15.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

« ART. 15-bis.

1. Il questore può disporre la collocazione, in tutto o in parte del territorio di competenza, in luoghi o esercizi pubblici nonché sui mezzi di trasporto, dei rilievi fotografici dei latitanti, nei confronti dei quali si procede per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, quando vi sia il sospetto che questi ultimi possano trovarsi nel territorio provinciale stesso.

2. Per le finalità previste dal comma 1, il questore può avvalersi delle associazioni di cui all'articolo 6, comma 5.

3. Dall'attivazione della presente disposizione non possono derivare costi aggiuntivi per la finanza pubblica ».

15. 02. Rossi, Contento, Costa.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Modifiche agli articoli 656, 698, 709 e 742 del codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il primo ed il secondo comma dell'articolo 656 sono sostituiti con i seguenti:

« 1. Salvo i casi di straniero condannato con sentenza penale italiana, anche se non irrevocabile, quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e, "se il condannato è straniero, anche alle autorità giudiziarie competenti del paese d'origine" e notificato all'interessato. ».

b) Il secondo comma dell'articolo 698 è sostituito dal seguente:

« 2. Non si può disporre l'esecuzione all'estero di una pena detentiva inflitta allo straniero condannato con sentenza penale italiana, anche se non irrevocabile, e non può essere concessa l'estradizione per un reato politico, né quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comun-

que ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona. ».

c) All'articolo 709, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. L'esecuzione dell'estradizione è sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione è stata concessa. Tuttavia il ministro di grazia e giustizia, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalità. Il ministro può inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente.

2-ter. In caso di straniero condannato con sentenza penale italiana, anche se non irrevocabile, il ministro di grazia e giustizia, sentita l'autorità giudiziaria competente del paese d'origine, per l'esecuzione della pena, può procedere alla consegna allo Stato di provenienza dello straniero già condannato o in attesa di giudicato sulla sentenza penale di condanna, concordandone termini e modalità, ai fini dell'esecuzione della pena nello Stato di provenienza, secondo quanto previsto negli accordi internazionali. ».

d) L'articolo 742 è sostituito dal seguente:

ART. 742.

(Poteri del ministro di grazia e giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero).

1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall'articolo 709, comma 2, il ministro di grazia e giustizia « provvede all'esecuzione all'estero delle sentenze penali, anche per gli stranieri condannati con sentenza non ancora passata in giudicato », ovvero vi acconsente quando essa è richiesta dallo Stato estero.

2. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale può essere domandata o concessa allo straniero, anche in attesa di sentenza di condanna definitiva, se l'esecuzione nello Stato estero è idonea a favorire il suo reinserimento sociale, salvo i casi di cui all'articolo 698.

3. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale è ammissibile, anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio dello Stato richiesto e l'extradizione è stata negata o non è comunque possibile.

15. 01. Milo.

(Inammissibile)

ART. 16.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 628 del codice penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: « Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

16. 1. I Relatori.

(Approvato)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, primo comma, è aggiunto infine il seguente periodo: « I benefici di cui al presente comma non possono essere concessi per il delitto di cui all'articolo 628, terzo comma, numeri 3-bis, 3-ter e 3-quater.

16. 2. Contento.

ART. 18.

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: se dal sequestro deriva la morte del minore sequestrato, il colpevole è punito con la pena dell'ergastolo.

18. 1. Mannucci.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo comma, numero 2, sostituire le parole: per l'individuazione, con le seguenti: e per l'individuazione.

18. 2. I Relatori.

(Approvato)

ART. 19.

Al comma 1, capoverso, lettera c), sopprimere le parole: di notte in luogo abitato,.

19. 1. Contento.

(Approvato)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, al settimo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

“In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, in occasione di rievocazioni storiche e di manifestazioni folcloristiche o commemorative, agli aderenti alle associazioni tradizionali e culturali, riconosciute ai sensi della legge, è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche ad avancarica, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'associazione interessata sulla base di un dettagliato elenco

delle armi e dei loro portatori. Parimenti in tali casi è consentito il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stilette" ».

19. 2. Zeller.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

(Disposizioni finalizzate alla prevenzione e alla repressione della vendita ambulante e il porto di coltelli o di strumenti atti ad offendere).

1. Il primo comma dell'articolo 585 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576 ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577 ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 696 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Alla stessa pena soggiace chi esercita la vendita ambulante o in edicola di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da taglio atti ad offendere, mazze o fonde ad eccezione di utensili ad uso domestico venduti a maggiori degli anni diciotto ».

3. All'articolo 699 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « fino a diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da otto mesi a due anni »;

b) al secondo comma, le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « venti mesi ».

4. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente *2-bis*:

« *2-bis.* In edifici scolastici e/o in impianti ricreativi e/o sportivi aperti al pubblico, il possesso di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da taglio atti ad offendere, mazze o fonde da parte di minori degli anni 18 è consentito solo se strettamente necessari per l'esercizio di attività sportive o ludiche sotto la diretta responsabilità e controllo di un adulto. Il dirigente scolastico, gli insegnanti, gli esercenti gli impianti e chiunque sia addetto a qualsiasi titolo alla vigilanza dei luoghi segnalano tempestivamente alla autorità di polizia eventuali violazioni. La mancata segnalazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 ».

5. Al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: « da un mese » fino a: « lire 400.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000 »;

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Se il fatto avviene nel corso o in occasione manifestazioni sportive, non si applicano le disposizioni del periodo precedente e in ogni caso l'arresto non può essere inferiore a sei mesi ».

6. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, successive modificazioni, le parole: « tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi ».

19. 01. Rao, Vietti, Tassone, Mannino, Mantini.

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

ART. 19. — (Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). — 1. L'articolo 75-bis del regio decreto del 18

giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 8 della legge 18 agosto 2000, n. 248, è soppresso.

19. 050 I Relatori.

(Inammissibile)

ART. 20.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 20.

1. Il Ministro dell'interno, con regolamento da emanare nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, definisce le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa, di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di *oleoresin capsicum*.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 42 del R.D. 18 giugno 1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) è inserito il seguente: «il Questore ha facoltà, con possibilità di delega ai funzionari di pubblica sicurezza dirigenti di commissariato, di dare licenza per il porto di bombolette spray a base di *oleoresin capsicum* destinate alla difesa personale, purché di tipologia conforme al regolamento emanato dal Ministero dell'interno».

3. All'articolo 62 del Regolamento del R.D. 18 giugno 1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) è aggiunto il seguente comma:

«*e*) ai fini del rilascio della licenza per il porto di bombolette spray a base di *oleoresin capsicum* non è richiesto il pagamento di tasse di concessione governative né l'esibizione del certificato di idoneità al maneggio di armi».

20. 1. Minniti, Ferranti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Nel regolamento di cui al comma 1 è comunque stabilito il divieto di vendita ai minori di anni sedici.

20. 2. Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferranti, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

(Inammissibile)

ART. 21.

Sopprimerlo.

* **21. 1.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimerlo.

* **21. 2.** Mussolini.

Sopprimerlo.

* **21. 3.** Di Biagio.

Sopprimerlo.

* **21. 4.** Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

Sopprimerlo.

* **21. 5.** Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbröllini.

Sopprimerlo.

* **21. 6.** Palomba.

Sopprimerlo.

* **21. 7.** Zaccaria, Amici, Ferranti, Bressa, Minniti, Tenaglia, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 10-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Il reato di cui al comma 1 non può in ogni caso essere contestato agli stranieri che rientrano nelle categorie per le quali vige il divieto di espulsione ai sensi dell'articolo 19 e in particolare ai minori di età.

21. 8. Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Sconto della pena presso stabilimenti esteri da parte di extracomunitari ed esecuzione delle pene detentive inflitte a minori).

1. Dopo l'articolo 148 del codice penale aggiungere i seguenti:

ART. 148-bis. — 1. Le pene detentive per delitti commessi da cittadini extracomunitari e divenute definitive in esito a sentenza di condanna passata in giudicato, sono scontate presso gli stabilimenti penitenziari degli Stati di origine o residenza del condannato, anche se questi non presta il consenso, a condizione che in essi il regime carcerario escluda trattamenti con-

trari al senso d'umanità e favorisca il processo rieducativo e di reinserimento sociale.

2. Le modalità applicative del disposto di cui al primo comma sono stabilite da appositi accordi internazionali ratificati dai singoli Stati contraenti ai sensi ed agli effetti dell'articolo 742 c.p.p.

3. Nelle more della stipula degli accordi internazionali specifici con i singoli paesi sono applicabili le norme contenute nella legge 30 giugno 1975 n. 396 anche ai cittadini extracomunitari.

4. Il comma 2 dell'articolo 742 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 148-ter. — 1. Ai minori extracomunitari si applicano le misure di cui all'articolo 148-bis ».

21. 01. Milo.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Documento d'identità per i minori).

1. A partire dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i minori italiani di anni 14 devono avere un documento d'identità.

2. Per i minori stranieri di anni 14 e per i neonati italiani e stranieri, i documenti d'identità devono essere dotati di un supporto di memorizzazione (*chip*) che contenga informazioni sul DNA.

21. 02. Carlucci.

ART. 22.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

22. 1. Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro,

Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 20-bis, comma 3, dopo le parole: l'archiviazione aggiungere le seguenti: o che manchino i presupposti per la presentazione immediata o, ancora, che il giudice di pace dinnanzi al quale è richiesta la presentazione immediata è territorialmente incompetente.

22. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 20-bis, comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: In assenza dei presupposti per la presentazione immediata il pubblico ministero provvede a norma dell'articolo 20. In caso di competenza per territorio di altro giudice di pace, trasmette gli atti al pubblico ministero presso il giudice di pace competente.

22. 3. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 20-bis, al comma 4, sostituire le parole: senza ritardo con le seguenti: almeno cinque giorni prima dell'udienza.

22. 4. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso 20-bis, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: ,

con l'avviso all'imputato che se non compare sarà giudicato in contumacia.

22. 5. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 20-bis, al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , con l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia. Si applica l'articolo 20 comma 5.

22. 6. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 20-bis, al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , con l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito da difensore di ufficio.

22. 7. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso ART. 20-ter.

22. 8. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 32-bis, comma 1, sopprimere le parole: 20-ter.

22. 9. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 32-bis, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

22. 10. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 32-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il pubblico ministero dà lettura dell'imputazione.

22. 11. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 32-bis, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

22. 12. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Modifiche dell'età massima per la nomina e della durata dell'ufficio dei magistrati onorari di tribunale).

1. Al comma secondo dell'articolo 42-ter, lettera d), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la parola « sessantanove » è sostituita con la parola « sessantotto ».

2. Il comma primo dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di quattro anni. Il titolare può essere confermato alla scadenza per ulteriori periodi di pari durata ».

3. Al comma secondo dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole « del triennio », sono sostituite dalle parole « del quadriennio ».

4. Al comma terzo dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole « del triennio » sono sostituite dalle parole « del quadriennio ».

5. Al comma quarto dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la parola « triennale », è sostituita dalla parola « quadriennale ».

22. 01. Vitali.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

1. L'articolo 42-quinquies dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono approvate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « La prima nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato alla scadenza del primo triennio per ulteriori successivi periodi quinquennali »;

2) il secondo comma, nel secondo periodo, parte finale, la parola « triennio » è sostituita dalla parola « mandato »;

3) il terzo comma, primo periodo, la frase « Alla scadenza del triennio » è sostituita con la frase « Alla scadenza del primo triennio e dei successivi quinquenni »;

4) è aggiunto il seguente comma « In caso di sospensione obbligatoria dal servizio per gravidanza, per infortunio, per malattia di durata superiore a tre mesi o per candidatura o nomina presso uffici pubblici o elettivi incompatibili con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie, il giudice onorario di tribunale è sospeso dal servizio per l'intera durata dell'impedimento »;

5) è aggiunto il seguente comma « I giudici onorari di Tribunale in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto legge, inclusi quelli già confermati o prorogati per l'effetto di apposite disposizioni di legge, sono sottoposti alla successiva conferma quinquennale, ai sensi dell'articolo 42-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dal presente decreto legge, nell'anno 2011, con decorrenza del successivo incarico quinquennale dal 1° gennaio 2012 ».

2. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria, i giudici onorari ed i vice procuratori onorari, nonché i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

22. 02. Brigandì.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-*bis*.

(Modifiche all'articolo 7 della legge 21 novembre 1991 n. 374, in materia di durata dell'ufficio del giudice di pace).

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il rapporto di servizio del magistrato, che esercita le funzioni di giudice di pace,

ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data del giuramento e di immissione nel possesso delle funzioni; esso si protrae per ulteriori periodi di quattro anni, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-*bis* »;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 2-*bis*, primo periodo, la parola: « primo » è soppressa. Le parole « integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto » sono soppresse e sostituite da « sezione autonoma per i giudici di pace ».

22. 03. Pelino.

(Inammissibile)

ART. 23.

*Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 5-*bis* », comma 2, dopo le parole: il Ministro dello sviluppo economico, inserire le seguenti: e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*

23. 1. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-*bis*.

(Nuovi poteri dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici).

1. All'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo n. 163 del 2006, è aggiunta la seguente lettera e):

e) sospendere con provvedimento motivato, per un termine non superiore a 30 giorni, l'atto di affidamento ritenuto irregolare o illegittimo, ai fini dell'esercizio del potere di autotutela da parte delle stazioni appaltanti o committenti. Decorso tale

termine, il provvedimento di affidamento riacquista efficacia, fatti salvi i rimedi consentiti in sede giurisdizionale.

2. Nell'ambito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, e senza oneri a carico dello Stato, è istituita, con provvedimento presidenziale, la sezione « Calamità ed eventi speciali » che ha lo specifico compito di esercitare tutti i poteri dell'Autorità con riferimento alle opere e ai lavori che possono essere affidati in deroga alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 225 del 1992.

23. 01. Mantini.

(Inammissibile)

ART. 26.

Sopprimerlo.

***26. 3.** Il Governo.

(Approvato)

Sopprimerlo.

***26. 1.** Contento, Lo Presti.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , all'articolo 407, comma 2 lettera a), agli articoli 423-bis, primo, terzo e quarto comma, 439, 440, 624-bis e 628 del codice penale, all'articolo 12, commi 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e all'articolo 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

26. 2. Palomba.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

(Ulteriori modificazioni al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 310, il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 311, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Il ricorso per cassazione avverso la decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare non ha effetto sospensivo »;

c) all'articolo 392 il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 ».

26. 01. Palomba.

(Inammissibile)

ART. 28.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

c-bis) all'articolo 2-ter, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. La Corte d'Appello definisce il procedimento entro sei mesi dalla data in cui pervengono gli atti relativi all'impugnazione proposta nei confronti del decreto di confisca dei beni; tale termine può

essere prorogato di sei mesi con provvedimento motivato della Corte d'Appello. Ai fini del computo dei termini suddetti si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili;

c-ter) dopo l'articolo 2-quinquies è aggiunto il seguente:

ART. 2-*sexies*.

1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione e nella formazione dei ruoli di udienza:

a) dei procedimenti previsti dalla presente legge;

b) dei procedimenti previsti dalla legge 22 maggio 1975, n. 152;

c) dei procedimenti aventi ad oggetto le proposte di applicazione di misure patrimoniali ai sensi degli articoli 19 della legge 22 maggio 1975 e 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, n. 152;

2. I dirigenti dei tribunali avente sede nel capoluogo di provincia e delle Corti d'appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e definizione prioritaria dei procedimenti previsti dal primo comma e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio Giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti di cui alla presente legge. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere le valutazioni effettuate ai sensi del presente comma.

3. Anche al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi precedenti, presso gli uffici giudicanti indicati al comma 2 sono individuati, osservato il procedimento dell'articoli 7-*bis* commi 1 e 2 del Regio Decreto 30 gennaio 1941 n. 12, i collegi giudicanti o le sezioni che trattano in via esclusiva o prevalente i procedimenti previsti dalla presente legge, dalla legge 22 maggio 1975 n. 152 e dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

28. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) all'articolo 2-*ter*, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. La Corte d'Appello definisce il procedimento entro sei mesi dalla data in cui pervengono gli atti relativi all'impugnazione proposta nei confronti del decreto di confisca dei beni; tale termine può essere prorogato di sei mesi con provvedimento motivato della Corte d'Appello. Ai fini del computo dei termini suddetti si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.

28. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2-*ter*, comma 3-*bis*, della legge 31 maggio 1965 n. 575 trovano applicazione esclusivamente per i procedimenti i cui atti siano pervenuti alla Corte d'appello dopo l'entrata in vigore della presente legge.

3. I provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 2-*sexies* della legge 31

maggio 1965, n. 575 sono adottati entro il termine di giorni 60 dall'entrata in vigore della presente legge.

28. 3. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

ART. 31.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso Art. 104, con il seguente:

1. Per il sequestro preventivo disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 1 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni relative al sequestro probatorio contenute nel capo VI. Si applica altresì la disposizione dell'articolo 92.

2. Il sequestro preventivo previsto dall'articolo 321, commi 2 e 2-bis del codice di procedura penale è eseguito:

a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;

b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;

d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

3. L'ufficiale giudiziario procede in ogni caso all'apprensione materiale dei beni sequestrati e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria. L'ufficiale giudiziario e l'amministratore giudiziario procedono, anche disgiuntamente, alle trascrizioni, alle iscrizioni e alle annotazioni di cui al presente articolo.

4. Per la gestione dei beni sequestrati, ai sensi dell'articolo 321, comma 2 e 2-bis, si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 2-sexies, 2-septies, 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

31. 1. Palomba.

ART. 32.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'Articolo 2-quater della legge 31 marzo 1965, n. 575 dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

c-bis) su azioni e quote sociali, oltre che secondo le forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo, con l'annotazione nei libri sociali e l'iscrizione nel registro delle imprese;

c-ter) su strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, applicando l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001 n. 210 ».

***32. 1.** Palomba.

(Approvato)

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'Articolo 2-quater della legge 31 marzo 1965, n. 575 dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

« *c-bis)* su azioni e quote sociali, oltre che secondo le forme del pignoramento

presso il debitore o presso il terzo, con l'annotazione nei libri sociali e l'iscrizione nel registro delle imprese.

c-ter) su strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, applicando l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001 n. 210 ».

* **32. 2.** Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese.

(Approvato)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1) All'articolo 2-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e la consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentito l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa; approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa.

4-*ter*. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e del proposto, dispone la messa in liquidazione dell'impresa.

4-*quater*. Nel caso di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale, il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria am-

ministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.

4-*quinquies*. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 2-*octies*, in quanto applicabili.

4-*sexies*. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di prescrizione.

4-*septies*. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile ».

Conseguentemente:

al comma 3 dopo le parole: « L'Albo di cui all'articolo 2-*sexies*, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, *inserire le seguenti:* « articolato in una sezione ordinaria ed una sezione di esperti in gestione aziendale »;

al comma 3 dopo la lettera b), inserire la seguente: « b-*bis*) i requisiti e il possesso della pregressa esperienza professionale per l'iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale; »;

32. 4. Bertolini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 2-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale no-

mina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato, la consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentito l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa; approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa.

4-ter. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.

4-quater. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 2-*octies*, in quanto applicabili.

4-quinquies. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e di provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o da altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di prescrizione.

4-sexies. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile ».

Conseguentemente:

al comma 3 dopo le parole: L'Albo di cui all'articolo 2-*sexies*, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, *inserire le seguenti:* articolato in una sezione ordinaria ed una sezione di esperti in gestione aziendale;

al comma 3 dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) i requisiti e il possesso della pregressa esperienza professionale per

l'iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale; ».

32. 4. *(Nuova formulazione)* Bertolini.

(Approvato)

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: « ma in tali ultimi casi previa autorizzazione del tribunale. ».

32. 3. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

ART. 33.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 33.

(Custodia di beni immobili e mobili registrati).

1. L'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

ART. 2-*undecies.*

(Destinazione delle somme e dei beni immobili).

1. Dopo la confisca l'amministratore versa nel Fondo di cui al comma 5:

a) le somme di denaro confiscate;

b) le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati e i titoli. Se la procedura di vendita risulta antieconomica, con provvedimento del prefetto è disposta la cessione gratuita ad associazioni di beneficenza e assistenza di rilievo nazionale o internazionale, ovvero la distruzione del bene da parte dell'amministratore;

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero risulta antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, avvalendosi anche degli organi di polizia tributaria, il debitore risulti insolubile, il credito è annullato con provvedimento del prefetto, comunicato al Fondo di cui al comma 5.

2. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali;

b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali in via prioritaria al patrimonio del comune ove l'immobile è sito ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali e organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Se entro un anno dal trasferimento l'ente non ha provveduto alla destinazione dei beni, il prefetto revoca il provvedimento di trasferimento del bene.

3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati con provvedimento del prefetto:

a) all'affitto a titolo oneroso, quando vi siano fondate prospettive di continua-

zione o di ripresa dell'attività produttiva, previa valutazione del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata, sempre che non sussista il pericolo che l'azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del proposto, di taluna delle associazioni all'articolo 4 o dei suoi appartenenti. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima dell'amministratore ovvero del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico e sempre che non sussista il pericolo che l'azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del proposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 4 o dei suoi appartenenti. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del prefetto;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico.

4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il prefetto, che può affidarle all'amministratore, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento di destinazione.

5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello stato per essere riassegnati in apposito Fondo e destinati:

a) alla gestione degli altri beni confiscati, nonché ai pagamenti in favore dei terzi che vantino diritti sui beni confiscati;

b) al risarcimento delle vittime dei reati, nei casi e nei modi previsti dalla legge;

c) al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e per le vittime dell'usura;

d) risanamento di quartieri urbani degradati;

e) al risanamento delle aziende confiscate in crisi, di cui non siano stati disposti la liquidazione o il fallimento;

j) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati;

g) al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica;

h) all'informatizzazione del processo.

6. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale e con il Ministro per le politiche regionali, sono determinate le percentuali di destinazione delle somme affluite al Fondo di cui al comma 5 in favore dei beneficiari ivi indicati.

7. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali il prefetto procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti 1.033.000 euro nel caso di licitazione privata e 516.000 euro nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati dal dirigente del

competente ufficio dell'Agenzia del demanio, sentito il direttore generale dell'agenzia stessa.

8. I provvedimenti emanati a norma del presente articolo sono immediatamente esecutivi. Il prefetto per la destinazione dei beni confiscati può disporre lo sgombero degli immobili abusivamente occupati mediante l'ausilio della forza pubblica. Ove a rilascio dell'immobile non sia avvenuto spontaneamente, il prefetto procede allo sgombero decorsi novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo di confisca al titolare del diritto reale o personale di godimento.

9. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile ai condomini in buona fede è concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto.

10. Se i soggetti di cui al comma 9 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene è acquisito per intero al patrimonio dello Stato e i condomini hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà.

11. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

12. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Se è stato nominato l'amministratore giudiziario di cui all'articolo

2-sexies, l'affidamento non può essere disposto senza il previo parere favorevole di quest'ultimo ».

33. 1. Palomba.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

(Modifiche all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata).

1. All'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: « del comune » sono aggiunte le seguenti: « , della provincia e della regione ».

33. 02. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

ART. 34.

Sopprimerlo.

34. 1. Stracquadano.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 34.

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di prevenzione di infiltrazioni mafiose in appalti pubblici).

1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: « dell'ambiente » sono inserite le seguenti: « , alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose »;

b) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, dopo le parole: « dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « e dell'interno »;

2) al comma 5, dopo la lettera s-bis), è aggiunta, in fine, la seguente:

s-ter) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini »;

c) all'articolo 38, comma 1, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

l-bis) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi lesivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. L'esclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera c), in quanto compatibili »;

d) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole: « passata in giudicato » sono inserite le seguenti: « per reati di corruzione, concussione, associazione a delinquere, associazione a delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, usura, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché »;

e) all'articolo 136, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

d-bis). Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni

mafiose è stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera *s-ter*);

j) all'articolo 176, comma 3, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

« e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida in coordinamento per la sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dello sviluppo 180 del codice e del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 2004 con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione dei monitoraggi finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al monitoraggio

finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20. In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi lesivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato eseguito in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori indifferibili ed urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività;

e-bis) od assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e subaffidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, conclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori 2.000 euro, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante o può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento, e di sub affidamento ».

34. 7. Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese.

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

Oa) al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

« f-bis) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. L'esclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera c), in quanto compatibili ».

34. 4. Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria con le seguenti: risultino imputati, con riferimento a quei reati, per i delitti di cui agli articoli 371-bis, 372 e 378 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

34. 2. Contento.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: non risultino aver denunciato i fatto all'autorità giudiziaria con le seguenti: risultino imputati, con riferimento a quei reati, per i delitti di cui agli articoli 371-bis, 372 e 378 del codice penale.

Conseguentemente sostituire il secondo periodo con il seguente: Il procuratore della Repubblica precedente comunica la richiesta di rinvio a giudizio all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubbli-

cazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

34. 2. (Nuova formulazione) Contento.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a) capoverso sostituire le parole da: « Tale circostanza » fino a: « richiesta di rinvio a giudizio formulata » con le seguenti: « Tale circostanza deve riferirsi a fatti accaduti successivamente all'entrata in vigore della presente legge ed emergere dagli elementi posti a base del decreto che dispone il giudizio formulato ».

34. 5. Bertolini.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti » con le seguenti: dalle motivazioni del decreto di rinvio a giudizio di cui all'articolo 429.

34. 6. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente: « ART. 34-bis. – (Obbligo di denuncia del reato di estorsione per gli operatori economici e nell'ambito del sistema degli appalti) – 1. L'esercente un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che, avendo subito una estorsione, anche tentata, non ne fa immediatamente denuncia nelle forme e con i modi di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, è sottoposto per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni ad una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) divieto di concludere contratti e relativi subcontratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, e risoluzione di diritto dei contratti in corso di esecuzione;

b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

2. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo, e comunque entro dieci giorni, al Prefetto del luogo dove si svolge l'attività economica.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro 120 giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1.

4. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi precedenti può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo, salva l'ipotesi in cui costituiscano reato.

5. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua posizione.

6. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione

entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al tribunale. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore.

7. Se per il fatto previsto dal comma 1 ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterlo nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito all'interessato ad adottare un comportamento conforme alla legge, avvertendo lo delle conseguenze a suo danno.

8. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di condanna per il reato di favoreggiamento.

9. La denuncia di cui al comma 1 inibisce per cinque anni da essa, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale e limitatamente alle attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 e dei poteri di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

10. Ai soggetti di cui al comma 1 che denunciano fatti di estorsione subita è riconosciuta, per tre anni, la esenzione totale dell'IRAP, dell'ICI sugli immobili utilizzati per l'attività di impresa e di tutte le imposte comunali e la sospensione dei ruoli esattoriali.

11. I contratti di appalto si intendono risolti di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si accerti che l'impresa sia stata vittima di estorsioni, o di imposizione di mezzi, uomini ed attrezzature da parte della criminalità, senza avere denunciato tali fatti alla magistratura o alle forze dell'ordine.

12. Nelle gare di appalto regolamentate dal decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, la ditta aggiudicataria è obbligata ad aprire un apposito conto corrente dedicato esclusivamente all'appalto, in cui conflui-

ranno tutti i mandati in favore dell'impresa e i pagamenti effettuati dalla stessa durante tutta la fase di esecuzione dell'appalto. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rimarrà inadempiente in relazione al predetto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto.

13. All'onere derivante dall'attuazione del comma II, valutato in euro 7.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

34. 02. Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese.

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

ART. 34-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel settore del commercio).

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, favoreggiamento reale, insolvenza fraudolenta, appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta, usura, usura impropria, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione,

furto, rapina, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché, se la condotta si riferisce alla commissione di taluno dei delitti sopra indicati, di calunnia, auto calunnia, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia e favoreggiamento personale;

b) all'articolo 22, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il titolare dell'attività commerciale non denuncia eventuali tentativi di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi offensivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In ogni caso è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a quaranta.

2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, il sindaco può ottenere dall'autorità giudiziaria competente copia di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa;

c) all'articolo 29, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

d-bis). Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2-bis e 2-ter, si applicano anche, nei casi ivi previsti, al titolare di taluna delle attività commerciali disciplinate dal presente Titolo.

34. 01. Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole: « passata in giudicato » inserire le seguenti: « per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/ Ce, nonché »;

b) all'articolo 136, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose è stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera s-ter).;

c) all'articolo 176, comma 3, lettera e) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine a eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di subaffidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato ad esecuzione in forma specifica, su richiesta della sta-

zione appaltante, quando si tratta di lavori indifferibili o urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività »;

d) all'articolo 176, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e sub affidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, e di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori ad euro 2000, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento.

* **34. 03.** Garavini, Bordo, Bossa, Burton, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole: « passata in giudicato » inserire le seguenti: « per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/ Ce, nonché »;

b) all'articolo 136, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose è stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera s-ter).;

c) all'articolo 176, comma 3, lettera e) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infutrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine a eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di subaffidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato ad esecuzione in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori indifferibili o urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività »;

d) all'articolo 176, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e sub affidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, e di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori ad euro 2000, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiu-

dicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento.

* **34. 04.** Palomba.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Norme per il contrasto e la prevenzione delle infiltrazioni criminali nel settore degli appalti).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: « dell'ambiente » aggiungere le seguenti: « , alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose »;

b) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: « dell'economia e delle finanze » inserire le seguenti: « dell'interno »;

c) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera 5-bis), aggiungere la seguente:

5-ter) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini.

34. 05. Palomba.

ART. 35.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 35.

(Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose).

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'articolo 2-decies con il seguente:

ART. 2-decies. — *(Procedimento per la destinazione dei beni confiscati)* — 1. Alla

destinazione dei beni confiscati provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato.

2. Ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, il Prefetto comunica immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Presidente della regione e della provincia, nonché al sindaco del comune ove si trova il bene, l'avvenuta acquisizione al patrimonio dello Stato del bene confiscato. Dell'acquisizione viene altresì data notizia sul sito *internet* dell'Agenzia del Demanio e del Ministero dell'interno. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, presentare istanza di assegnazione dei beni.

3. Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il prefetto adotta il provvedimento di destinazione dei beni confiscati, acquisiti i pareri dell'Agenzia del Demanio, del sindaco del comune ove si trova il bene, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore nazionale antimafia e sentito, ove necessario, l'amministratore del bene, sulla base della stima del valore dei beni quale risultante dal rendiconto di gestione dell'amministratore giudiziario ovvero sulla base di stima effettuata dall'Agenzia del Demanio. Tale termine può essere prorogato per una sola volta per non più di tre mesi in caso di oggettiva difficoltà a determinare il valore dei beni ovvero in presenza di compendi confiscati di particolare rilevanza. Ai pareri si applica l'articolo 16, commi 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Ai fini di una pronta adozione del provvedimento di destinazione, il prefetto può convocare la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.;

b) sostituire l'articolo 2-*undecies* con il seguente:

ART. 2-*undecies*. — (Destinazione delle somme e dei beni immobili) — 1. Dopo la

confisca l'amministratore versa nel Fondo di cui al comma 5:

a) le somme di denaro confiscate;

b) le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati e i titoli. Se la procedura di vendita risulta antieconomica, con provvedimento del prefetto è disposta la cessione gratuita ad associazioni di beneficenza e assistenza di rilievo nazionale o internazionale, ovvero la distruzione del bene da parte dell'amministratore;

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero risulta antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, avvalendosi anche degli organi di polizia tributaria, il debitore risulti insolubile, il credito è annullato con provvedimento del prefetto, comunicato al Fondo di cui al comma 5.

2. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali;

b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali in via prioritaria al patrimonio del comune ove l'immobile è sito ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali e organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,

cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Se entro un anno dal trasferimento l'ente non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto revoca il provvedimento di trasferimento del bene.

3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati con provvedimento del prefetto:

a) all'affitto a titolo oneroso, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, previa valutazione del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata, sempre che non sussista il pericolo che l'azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del proposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 4 o dei suoi appartenenti. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima dell'amministratore ovvero del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico e sempre che non sussista il pericolo che l'azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del proposto, di taluna

delle associazioni di cui all'articolo 4 o dei suoi appartenenti. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del prefetto;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico.

4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il prefetto, che può affidarle all'amministratore, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento di destinazione.

5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello stato per essere riassegnati in apposito Fondo e destinati:

a) alla gestione degli altri beni confiscati, nonché ai pagamenti in favore dei terzi che vantino diritti sui beni confiscati;

b) al risarcimento delle vittime dei reati, nei casi e nei modi previsti dalla legge;

c) al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e per le vittime dell'usura;

d) risanamento di quartieri urbani degradati;

e) al risanamento delle aziende confiscate in crisi, di cui non siano stati disposti la liquidazione o il fallimento;

f) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati;

g) al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica;

h) all'informatizzazione del processo.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute, politiche sociali e con il

Ministro per i rapporti con le Regioni, sono determinate le percentuali di destinazione delle somme affluite al Fondo di cui al comma 5 in favore dei beneficiari ivi indicati.

7. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali il prefetto procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienze, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti 1.033.000 euro nel caso di licitazione privata e 516.000 euro nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati dal dirigente del competente ufficio dell'Agenzia dei demanio, sentito il direttore generale dell'agenzia stessa.

8. I provvedimenti emanati a norma del presente articolo sono immediatamente esecutivi. Il prefetto per la destinazione dei beni confiscati può disporre lo sgombero degli immobili abusivamente occupati mediante l'ausilio della forza pubblica. Ove il rilascio dell'immobile non sia avvenuto spontaneamente, il prefetto procede allo sgombero decorsi novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo di confisca al titolare del diritto reale o personale di godimento.

9. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile ai condomini in buona fede è concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto.

10. Se i soggetti di cui al comma 9 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene è acquisito per intero al patrimonio dello Stato e i condomini hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà.

11. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e se-

guenti del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.;

c) all'articolo 2-*nonies*, al comma 1, sostituire le parole: « all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata » con le seguenti: « all'Agenzia del Demanio »;

d) all'articolo 2-*nonies*, al comma 2, sostituire le parole: « ufficio del territorio del Ministero delle finanze » con le seguenti: « ufficio dell'Agenzia del Demanio ».

35. 2. Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 35.

(Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose).

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati. L'articolazione degli uffici a livello centrale e periferico è stabilita con regolamenti governativi, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'articolo 2-*decies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« ART. 2-*decies*. — 1. Ferma la competenza dell'Agenzia nazionale per la gestione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, di seguito denominata « Agenzia », la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del prefetto dell'ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all'arti-

colo 2-undecies della presente legge interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti di cui è devoluta la gestione dei beni.

3. Il prefetto procede d'iniziativa se la proposta di cui al comma t non è formulata dall'Agenzia entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies. 4. Il provvedimento del prefetto è emanato entro novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile ».

35. 3. Tassone.

Sostituire col seguente:

ART. 35. — (*Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose*). — 1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, l'articolo 2-decies è sostituito dal seguente:

ART. 2-decies. — (*Procedimento per la destinazione dei beni confiscati*). — 1. Alla destinazione dei beni confiscati provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato.

2. Ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, il Prefetto comunica immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Presidente della regione e della provincia, nonché al sindaco del comune ove si trova il bene, l'avvenuta acquisizione al patrimonio dello Stato del bene confiscato. Dell'acquisizione viene altresì data notizia sul sito *internet* dell'Agenzia del Demanio e del Ministero dell'Interno. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, presentare istanza di assegnazione dei beni.

3. Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il prefetto adotta il

provvedimento di destinazione dei beni confiscati, acquisiti i pareri dell'Agenzia del Demanio, del sindaco del comune ove si trova il bene, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore nazionale antimafia, e sentito, ove necessario, l'amministratore del bene, sulla base della stima del valore dei beni quale risultante dal rendiconto di gestione dell'amministratore giudiziario ovvero sulla base di stima effettuata dall'Agenzia del Demanio. Tale termine può essere prorogato per una sola volta per non più di tre mesi in caso di oggettiva difficoltà a determinare il valore dei beni ovvero in presenza di compendi confiscati di particolare rilevanza. Ai pareri si applica (articolo 16, commi 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Ai fini di una pronta adozione del provvedimento di destinazione, il prefetto può convocare la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.

35. 4. Palomba.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 35.

(*Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose*).

1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, alla destinazione dei beni di cui all'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato, sentiti il beneficiario e l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies. A tal fine, il prefetto può avvalersi dell'ausilio dell'Agenzia del demanio e di ogni altra pubblica amministrazione.

35. 1. Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Destinazione delle somme afferenti al Fondo unico giustizia, derivanti dalle risorse o dai beni che formano oggetto di sequestro o confisca alle organizzazioni criminali mafiose).

All'articolo 2, della legge 13 novembre 2008, n. 181, i commi 7 e 7-bis sono sostituiti dal seguente:

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente, fermo quanto disposto al comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate « Fondo unico giustizia », anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare:

a) in misura non superiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

b) in misura non superiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

c) all'entrata dei bilanci delle regioni ove sono state poste in essere prevalentemente le attività criminose sanzionate.

35. 01. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

ART. 35-bis.

(Misure di coordinamento delle amministrazioni interessate alla gestione, destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità).

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il coordinamento delle amministrazioni interessate alla gestione, destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità, con compiti di impulso, ispettivi e sostitutivi nonché di raccordo con le autorità giudiziarie e con le Autonomie Regionali e territoriali. La definizione funzionale, organizzativa, organica e strumentale della struttura è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della disciplina di destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità.

3. Gli oneri di funzionamento della struttura non devono comportare aumento di spesa e sono posti a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito degli ordinari stazionamenti di bilancio.

35. 02. Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese.

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

ART. 35-bis.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia nazionale

per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di garantire una efficace gestione dei beni ed una loro riutilizzazione sociale ed economica. L'Agenzia, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale delle Prefetture territorialmente competenti.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia di cui al comma 1. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2010 ed a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'unità previsionale di base « Oneri comuni di parte corrente », istituita nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzarne l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

35. 03. Minniti, Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Tenaglia, Lanzillotta, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Pollastrini, Rosso-mando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

ART. 35-bis.

(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione).

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

e-bis) i testimoni, in coerenza con il programma di protezione, possono avere accesso ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, con possibilità di ottenere il cambio di generalità e in ruoli che possano soddisfare le esigenze di riservatezza e protezione del testimone;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Alle eventuali assunzioni di cui al comma 1, lettera *e-bis*), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli stanziamenti all'uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di euro 6.928.608 a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'am-

bito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

35. 04. Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laganà, Fortugno, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese.

(Inammissibile)

ART. 36.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

(Modificazioni al decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125).

1. All'articolo 10, comma 1, lettera c) punto 2), dopo la parola «disgiuntamente» sono aggiunte le parole «e indipendentemente dalla pericolosità sociale del proposto al momento della richiesta della misura di prevenzione».

36. 01. Bertolini.

(Approvato)

ART. 37.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole limitatamente al rimborso delle spese processuali.

37. 1. Samperi, Ferranti.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: spese processuali, aggiungere le seguenti: , con esclusione dei diritti ed onorari di difesa.

Conseguentemente al comma 2, capoverso 2-bis, dopo le parole: spese processuali, aggiungere le seguenti: , con esclusione dei diritti ed onorari di difesa.

37. 5. Contento.

ART. 39.

Sopprimerlo.

39. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Matteo Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354).

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « il Ministro di grazia e giustizia », sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro della giustizia »;

b) al comma 2, le parole: « al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, », sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, anche se non costituiscono titolo di attuale detenzione », e le parole: « associazione criminale, terroristica o eversiva », sono sostituite dalle seguenti: « associazione a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo »;

c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

2-bis. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'Interno ovvero del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto competente in ordine a taluno dei reati di cui al comma 2, ovvero del Procuratore Nazionale Antimafia quando il provvedimento è richiesto in ordine a taluno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis,

del codice di procedura penale. Ai fini dell'emissione del provvedimento il Ministro della giustizia assume presso la polizia penitenziaria, la Direzione Investigativa antimafia, le forze di polizia, le procure distrettuali antimafia e la Direzione Nazionale Antimafia tutte le informazioni necessarie, che non siano coperte da segreto istruttorio. Il provvedimento medesimo ha durata pari a tre anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga viene disposta quando vi è necessità di impedire la ripresa dei collegamenti in relazione alla perdurante operatività dell'associazione criminale di appartenenza. Il mero decorso del tempo non costituisce prova della rescissione dei legami con l'associazione o del venir meno dell'operatività della stessa;

d) al comma 2-*sexies*, primo periodo, le parole: « e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2 », sono soppresse;

e) al comma 2-*sexies*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « All'udienza, le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-*bis* o del Procuratore Nazionale Antimafia »;

f) al comma 2-*sexies*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il procuratore nazionale, il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte d'appello il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge ».

g) al comma 2-*sexies*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 »;

2. Dopo l'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

ART. 41-*ter.* – (*Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis*). Chiunque compie atti idonei a consentire ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* di comunicare con l'esterno, eludendo le prescrizioni all'uopo previste, ovvero a stabilire o mantenere collegamenti con associazioni a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

39. 14. Palomba.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

39. 15. Rossomando, Ferranti.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

2-*bis*. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della Giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi, in prima applicazione, hanno durata non superiore ad un anno e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, non superiori a sei mesi, purché vi sia conferma attuale che il mantenimento dei contatti con le

associazioni criminali, terroristiche o eversive non è venuto meno.

39. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

39. 17. Rossomando.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) il comma 2-ter e sostituito dal seguente:

« 2-ter. Se anche prima della scadenza disposta ai sensi del comma 2-bis risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza di riesame presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione. In tal caso, se è presentato reclamo, deve essere accompagnato da certificazione dell'istituto della mancata comunicazione della decisione nel termine indicato; anche in tal caso si procede ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies ».

39. 3. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f) sostituire il numero 1) con il seguente:

1) nell'alinea, al primo periodo è premesso il seguente: « La sospensione della applicazione delle regole o degli istituti di cui al presente articolo non può comportare la attuazione di misure co-

munque incidenti sulla qualità e sulla quantità della pena o sul grado di libertà personale del detenuto, nonché di misure che, per il loro contenuto, non sono riconducibili alla concreta esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza o sono inidonee o incongrue rispetto a tali esigenze con una portata puramente afflittiva, nonché, infine, di misure che violano il divieto costituzionale di disporre trattamenti contrari al senso di umanità e l'obbligo di tenere conto della finalità rieducativa che deve connotare la pena. »

39. 4. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1) inserire il seguente:

1-bis) la lettera a) è soppressa.

39. 5. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) la determinazione dei colloqui in non meno di due ore e in non più di quattro ore al mese, distribuite in non meno di un colloquio e in non più di quattro colloqui, da svolgere a intervalli di tempo regolari e in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Dopo i primi due anni di applicazione, la determinazione dei colloqui è, comunque, di quattro ore al mese, articolata in almeno due colloqui e in non più di quattro. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e dai conviventi, salvo casi eccezionali, determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Può es-

sere autorizzata, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, una telefonata mensile con i familiari e i conviventi per i quali è autorizzato il colloquio, della durata massima di dieci minuti, sottoposta, comunque, a registrazione; la comunicazione avviene con il numero telefonico indicato dall'interessato, previa verifica dell'appartenenza dello stesso ai familiari o ai conviventi con i quali si corrisponde. Dopo i primi due anni di applicazione, l'autorizzazione deve essere rilasciata, salvo non vi siano motivi, esplicitamente specificati, perché sia negata. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori ».

39. 6. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 2) inserire il seguente:

2-bis) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18, commi 7 e 8, della presente legge. In applicazione delle medesime disposizioni, possono anche essere richieste limitazioni della corrispondenza epistolare e telegrafica e della ricezione della stampa. Analogamente si deve provvedere per disporre la sottoposizione dei colloqui del detenuto o dell'internato a controllo auditivo o a registrazione o a entrambi ».

39. 7. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, a una durata non inferiore a due ore al giorno e non superiore a quattro ore al giorno. Dopo i primi due anni, devono essere concesse quattro ore al giorno. In ogni caso, la permanenza nella camera di pernottamento deve essere limitata e non deve incidere sulle attività trattamentali che devono essere svolte ai sensi della presente legge ».

39. 8. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono comunque essere create e, se create, devono essere fatte cessare situazioni di separazione per singoli detenuti o internati, che realizzino, di fatto, condizioni di isolamento e un regime concretamente diverso da quello previsto dal presente articolo.

39. 10. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere le lettere g) e h).

39. 20. Cavallaro.

Al comma 1, lettera g), capoverso, sostituire la parola: venti con la seguente: dieci.

39. 16. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Samperi, Tidei, Vaccaro, Garavini, Bordo, Bossa, Burtono, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo.

Al comma 1, lettera g), capoverso, sopprimere le parole: e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma.

39. 13. Palomba.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: il tribunale di sorveglianza di Roma *con le seguenti:* il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato in modo stabile; i trasferimenti temporanei in altre sedi non modificano la competenza predetta.

39. 11. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera g), capoverso, sostituire le parole: il Tribunale di sorveglianza di Roma *con le seguenti:* il Tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato.

39. 18. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera g), capoverso, sostituire le parole: di sorveglianza di Roma *con le seguenti:* competente per le misure di prevenzione personali del luogo ove ha sede il procuratore distrettuale determinato ai sensi del comma 2.

39. 21. Ferranti, Garavini, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento, *inserire le seguenti:* e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2 del presente articolo.

39. 12. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 39 è aggiunto il seguente:

ART. 39-bis.

1. Alla legge 27 luglio 2005, n. 154 sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 1 comma 1 sono soppresse le parole: « ai quali hanno avuto accesso a seguito di concorso » e all'articolo 4 comma 1 sono soppresse le parole: « ai quali hanno avuto accesso mediante concorso pubblico » e al comma 2 sono soppresse le parole: « fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1 ».

2. L'articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 produce ancora gli effetti conseguenti alle modifiche sopra apportate.

39. 01. Cristaldi, Catanoso.

(Inammissibile)

ART. 40.

Al comma 1, capoverso « ART. 391-bis », sopprimere le parole: ovvero da un soggetto che esercita la professione forense.

40. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 41.

Sopprimere l'articolo.

* **41. 3.** Governo.

Sopprimerlo.

* **41. 1.** Contento, Lo Presti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 41.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

1. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-*quater* del presente articolo, » sono soppresse;

b) al comma 1-*quater* le parole: « , qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1, » sono soppresse.

41. 2. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

ART. 41-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 609-*bis* del codice penale in materia di violenza sessuale).*

1. L'articolo 609-*bis* del codice penale, numerato come articolo 578-*bis* del codice penale, è sostituito dal seguente:

« ART. 578-*bis*. – (*Violenza sessuale*). –

1. Chiunque, con violenza o minaccia o abuso di autorità, costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

3. Nei casi di minore gravità la pena può essere diminuita in misura non eccedente i due terzi.

4. Se una sentenza definitiva di condanna accerta che la violenza sessuale è stata commessa da un pubblico dipendente o da un incaricato di pubblico servizio si aggiunge comunque la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. La stessa pena accessoria si applica in caso di patteggiamento per uno dei suddetti crimini. L'ente pubblico presso cui è in servizio il dipendente pubblico condannato con sentenza definitiva o che abbia patteggiato per uno dei suddetti crimini ha il dovere di licenziare in tronco il dipendente, che è da presumersi infedele ai sensi di legge, o l'incaricato del pubblico servizio ».

2. Al quinto comma dell'articolo 99 del codice penale, dopo le parole: « del codice di procedura penale » sono inserite le seguenti: « ovvero del delitto previsto dall'articolo 578-*bis* del codice penale ».

41. 01. Rampelli, Marsilio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

ART. 41-*bis*.

(Nuova numerazione di alcuni articoli del codice penale).

1. La numerazione degli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*sexies*, 609-*septies*, 609-*octies*, 609-*nonies*, 609-*decies* del codice penale è modificata nel seguente modo: 578-*bis* anziché 609-*bis*, 578-*ter* anziché 609-*ter*, 578-*quater* anziché 609-*quater*, 578-*quinquies* anziché 609-*quinquies*, 578-*sexies* anziché 609-*sexies*, 578-*septies* anziché 609-*septies*, 578-*octies* anziché 609-*octies*, 578-*nonies* anziché 609-*nonies*, 578-*decies* anziché 609-*nonies*.

2. Gli articoli di cui al comma 1, come rinumerati, trovano la loro nuova collocazione all'interno del Capo I « Dei delitti

contro la vita e l'incolumità individuale » anziché del Capo III « Dei delitti contro la libertà individuale » del medesimo Libro II Titolo XII del codice penale.

3. I riferimenti nell'ordinamento agli articoli del codice penale numerati sulla base del testo del codice penale previgente rispetto alla modifica introdotta con la presente legge sono da intendersi relativi agli articoli come rispettivamente rinumerati.

41. 02. Rampelli, Marsilio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

(Modifica all'articolo 688 del codice penale in materia di ubriachezza).

1. Al comma 1 dell'articolo 688 del codice penale, sostituire le parole « da euro 51 a euro 309 » con le seguenti: « da euro 510 a euro 3090 ».

41. 03. Rampelli, Marsilio.

ART. 42.

Sopprimerlo.

* **42. 1.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimerlo.

* **42. 14.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tildei, Vassallo, Vaccaro.

Sopprimerlo.

* **42. 13.** Palomba.

Sopprimerlo.

* **42. 12.** Livia Turco, Sbrollini, Pedoto, Murer, Bossa, D'Incecco, Miotto, Binetti, Grassi, Calgaro, Argentin, Lenzi.

Sopprimere il comma 1.

** **42. 2.** Mussolini, Contento, Antonio Pepe.

Sopprimere il comma 1.

** **42. 4.** Mussolini.

Sopprimere il comma 1.

** **42. 3.** Di Biagio.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, aggiungere le seguenti: secondo i parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

42. 6. Zeller, Brugger.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: dell'immobile con la seguente: dell'alloggio.

42. 11. Miotto, Sbrollini, Murer, Bossa, D'Incecco, Binetti, Grassi, Argentin, Bucchino, Calgaro, Livia Turco, Lenzi.

Al comma 1, capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente:

La verifica delle condizioni igienico-sanitarie deve essere compiuta dai competenti uffici comunali entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, trascorsi i quali le condizioni di cui sopra si danno per confronti alle vigenti norme sanitarie.

42. 9. Livia Turco, Bossa, Murer, Sbrollini, Argentin, Lenzi.

Al comma 1, capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente:

La verifica delle condizioni igienico-sanitarie non è richiesta qualora venga esibita la dichiarazione di agibilità dell'alloggio all'atto della richiesta di iscrizione anagrafica.

42. 8. Minotti, D'Incecco, Bucchino, Lenzi.

Sopprimere il comma 2.

42. 10. Livia Turco, Sbröllini, Pedoto, Murer, Bossa, D'Incecco, Miotto, Binetti, Grassi, Calgaro, Argentin, Lenzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.

42. 5. Di Biagio.

Al comma 2, capoverso, lettera a), dopo le parole: requisiti igienico-sanitarie aggiungere le seguenti: secondo i parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

42. 7. Zeller, Brugger.

ART. 13.

Sopprimerlo.

* **43. 1.** Bernardini, Beltrandi, Farina, Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimerlo.

* **43. 5.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tildei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

Sopprimerlo.

* **43. 2.** Di Biagio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 43.

(Modifica al decreto legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

1. All'articolo 7 del decreto legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 5-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno qualora il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo, gli agenti in attività finanziaria effettuano entro dodici ore apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposi-

zione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria. »;

2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« *d-bis*) acquisire copia del titolo di soggiorno dei cittadini extracomunitari »;

c) all'articolo 55, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis*. Nel caso di mancato rispetto della disposizione contenuta nell'articolo 18, lettera *d-bis*) si applica la sanzione di cui al comma 6 ».

43. 3. Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: copia con: i dati e al secondo periodo sostituire le parole: il documento è conservato con le parole: i dati sono conservati.

43. 6 D'Ippolito Vitale.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: copia con le seguenti: gli estremi.

Conseguentemente, al secondo periodo le parole: il documento è conservato sono sostituite dalle seguenti: Tali dati sono conservati.

43. 4. Palomba.

Al comma 1, all'ultimo periodo dopo le parole: è sanzionato, inserire le parole: con una ammenda da 500 a 1.000 euro. Il definitivo accertamento della seconda violazione della disposizione è sanzionato.

43. 7 D'Ippolito Vitale.

ART. 44.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

b-bis) all'articolo 52, comma 1, eliminare le parole: « l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 »;

b-ter) all'articolo 52, comma 2, primo rigo, aggiungere la seguente frase: « nell'ambito dei rispettivi compiti in base alla propria organizzazione interna ».

44. 1. Bernardo.

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 18, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

d-bis) acquisire copia del titolo di soggiorno dei cittadini extracomunitari;

Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) all'articolo 55, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis*. Nel caso di mancato rispetto della disposizione di cui all'articolo 18, lettera *d-bis*) si applica la sanzione di cui al comma 6 ».

44. 2. Palomba.

ART. 45.

Sopprimerlo.

45. 54. Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tildei, Touadi, Vassallo, Vaccaro, Pedoto.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 45.

(Politiche migratorie).

1. All'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Il documento stabilisce una programmazione triennale delle quote massime di cittadini stranieri da ammettere ogni anno sul territorio nazionale per lavoro subordinato, anche di carattere stagionale, per inserimento nel mercato del lavoro e per lavoro autonomo, da ripartire nelle singole regioni, tenendo conto dei programmi di cui all'articolo 23, comma 1. La programmazione avviene in base a valutazioni demografiche, economiche e sociali compatibili con un equilibrato inserimento. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche di carattere stagionale, lavoro autonomo e inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati entro il limite delle quote predette. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 26-bis e 27, con il medesimo provvedimento, in relazione ad esigenze di mercato del lavoro, possono essere individuate ulteriori categorie di lavoratori stranieri per i quali, entro i limiti di tempo stabiliti nello stesso decreto, è rilasciata, con le modalità previste dall'articolo 27, comma 1, l'autorizzazione al lavoro al di fuori delle quote di ingresso. Il medesimo provvedimento può prevedere che la quota fissata per il lavoro subordinato domestico e di assistenza alla persona sia superata, fino ad una percentuale pari al venti per cento, in presenza di un numero di richieste di nulla osta eccedente la stessa quota. In caso di mancata pubblicazione del documento programmatico, il Presidente del Consiglio sei Ministri può provvedere, in via transitoria, anche con più decreti, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.

4-bis. In relazione a ulteriori e nuove esigenze del mercato del lavoro, anche con riferimento al lavoro stagionale e domestico, nonché allo sviluppo della collaborazione internazionale con i Paesi di origine, le quote annuali di cui al comma 4 possono essere modificate con decreto annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio di cui all'articolo 2-bis ».

ART. 45-bis.

(Ingresso nel territorio dello Stato).

1. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4, 4-bis e 4-ter, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consente l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza. La dimostrazione dei mezzi di sussistenza per il soggiorno ed il ritorno nel Paese di provenienza non è richiesta per coloro che presentano domanda di ingresso per motivi di lavoro subordinato, per motivi di protezione internazionale, nonché per i ricongiunti nel caso di domanda di ricongiungimento familiare. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri emanati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti ovvero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi

per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ».

ART. 45-ter.

(Permesso di soggiorno).

1. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « che siano muniti di carta di soggiorno » sono sostituite dalle seguenti: « in possesso del documento di cui all'articolo 9 »;

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Il permesso di soggiorno è rilasciato per la durata di:

a) un anno in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore o pari ad un anno;

b) due anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata superiore ad un anno;

c) nove mesi in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale;

d) tre anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ».

e) al comma 3-sexies, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora almeno novanta giorni prima della sua scadenza, Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente Testo Unico il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale. »;

e) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

« 4-bis. Il permesso di soggiorno del quale è stato richiesto rinnovo nei termini di cui al precedente comma continua a produrre i suoi effetti fino al rinnovo o al relativo diniego.

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, si tiene anche conto della natura e dell'effettività degli eventuali vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché per lo straniero già regolarmente presente sul territorio dello Stato, anche della durata del suo soggiorno sullo stesso. »;

g) al comma 8-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: « da uno a sei anni », sono sostituite dalle seguenti: « da uno a quattro anni »;

2) al secondo periodo, le parole da: « la reclusione », sino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « la pena è aumentata da un terzo alla metà ».

h) il comma 9 è soppresso.

ART. 45-quater.

(Obblighi inerenti il soggiorno).

1. L'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è soppresso.

2. All'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro e per motivi familiari consente di svolgere anche le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione ».

3. L'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è soppresso.

ART. 45-quinquies.

(Disposizioni di carattere umanitario).

1. All'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « legge 20 febbraio 1958, n. 75, » sono inserite le seguenti: « , all'articolo 603-bis, terzo comma, del codice penale, »;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583, 583-bis del codice penale o dalle Sezioni I o II del Capo III del Titolo XII del Libro II del medesimo codice, sempre che tali delitti siano commessi in ambito familiare, ovvero quando, nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza in ambito familiare nei confronti di uno straniero o apolide ed emerga un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della

scelta di sottrarsi alla medesima violenza commessa in ambito familiare o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia lo speciale permesso di soggiorno di cui al comma 1 per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza familiare e di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale.

2-ter. Con la proposta o con il parere di cui al comma 2-bis sono altresì comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo di vita. Ove necessario, nel superiore interesse del minore, previo parere del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, il permesso di soggiorno di cui al citato comma 2-bis è esteso ai figli minori dello straniero vittima della violenza familiare ».

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva o eseguito una sanzione sostitutiva di una pena detentiva, inflitte per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione ad un programma di assistenza e integrazione sociale, ovvero allo straniero nei confronti del quale sia stata dichiarata con sentenza l'estinzione del reato commesso durante la minore età per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448. ».

d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Il prefetto, qualora lo straniero non regolarmente soggiornante nel terri-

torio dello Stato abbia tenuto comportamenti di speciale rilevanza sociale e umanitaria, può chiedere al questore il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno della durata di due anni valido per l'accesso al mercato del lavoro e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro.

6-ter. Allo straniero non regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato che, collaborando con l'autorità giudiziaria o con le forze dell'ordine, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis o 3-ter del presente testo unico, fornisca un contributo rilevante nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di taluno dei responsabili, può essere concesso dal questore, su proposta del prefetto, un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro della durata di due anni ».

ART. 45-sexies.

(Divieti di espulsione e di respingimento).

1. All'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « ovvero possa subire, per i reati commessi, la pena di morte »;

b) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. Il divieto si estende al coniuge o al convivente.

ART. 45-septies.

(Determinazione dei flussi di ingresso).

1. All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, di lavoro autonomo e per inserimento nel mercato del lavoro, avviene conformemente agli indirizzi, le modalità e i limiti, anche numerici, contenuti nel documento programmatico ovvero nel decreto di cui all'articolo 3, comma 4-bis. »;

b) i commi 4, 4-bis e 4-ter sono sostituiti dai seguenti:

« 4. I decreti annuali devono tenere conto di tutti gli indicatori disponibili riguardanti la presenza straniera, la domanda e l'offerta di lavoro, le caratteristiche dei processi d'inserimento e d'integrazione.

4-bis. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo ».

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. I lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, possono iscriversi alle liste di ingresso del loro Paese. Con regolamento di attuazione è stabilito il modello di realizzazione delle liste, organizzate in base alle singole nazionalità con criterio cronologico, i requisiti che devono essere indicati dallo straniero che si iscrive nonché gli enti, gli organismi nazionali o internazionali o le autorità ai quali è affidata, nei Paesi di origine e mediante convenzione con lo Stato italiano, la tenuta delle liste e il loro inoltro al Ministero della Solidarietà sociale. Le liste devono essere coordinate con quelle già previste in attuazione di intese o accordi bilaterali ».

ART. 45-*opties*.

(*Modalità d'ingresso per i lavoratori subordinati*).

1. Dopo l'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente:

ART. 21-*bis*. – (Modalità d'ingresso per i lavoratori subordinati) – 1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato avviene:

- a) per chiamata nominativa o numerica da parte di un datore di lavoro;
- b) per inserimento nel mercato del lavoro.

ART. 45-*nonies*.

(*Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato a richiesta nominativa*).

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2, è sostituito con il seguente:

« 2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero di cui ha conoscenza diretta, deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) la proposta di contratto di lavoro;

c) idonea documentazione relativa alla disponibilità di un alloggio per il lavoratore straniero;

d) la ricevuta di versamento del contributo di cui all'articolo 16-*bis* con l'impegno ad integrarne l'importo ove venga rilasciato il nulla osta;

e) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro ».

b) il comma 3 è soppresso;

c) il secondo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente:

« Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero chiede il rilascio del permesso di soggiorno ed il datore di lavoro trasmette copia del contratto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta. Lo sportello unico comunica l'avvenuta assunzione del lavoratore straniero all'autorità consolare nonché alle autorità aventi competenza in ambito lavorativo ».

d) il comma 11, è sostituito dal seguente:

« 11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore straniero ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, diverso da quello stagionale, che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto ai centri per l'impiego per un periodo di un anno. L'iscrizione consente il rilascio di un permesso di soggiorno di durata annuale, rinnovabile per uguale periodo, previa dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di disporre di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. Qualora il reddito derivi da uno degli istituti previsti dalla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali di durata superiore ai due anni, il permesso di soggiorno è rinnovato per analogo periodo. Il regolamento di attuazione stabilisce le comunicazioni da effettuare ai centri per l'impiego, anche ai fini della

iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori stranieri ».

e) il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può godere indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al raggiungimento dell'età pensionabile »;

f) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

« 13-bis. I contributi pensionistici versati da lavoratori stranieri che non risultino utilizzati dagli aventi diritto sono conferiti al Fondo nazionale per l'inserimento e l'integrazione dei migranti di cui all'articolo 45, ».

ART. 45-decies.

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato a richiesta numerica).

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente:

« ART. 22-bis. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che non ha una conoscenza diretta del lavoratore straniero da assumere, può avanzare richiesta numerica di nulla osta al lavoro ai sensi dell'articolo 22, comma 2, presentando la documentazione di cui alle lettere b), c), d), e) dello stesso comma. Lo sportello unico per l'immigrazione procede con le modalità previste dall'articolo 22 individuando i lavoratori nella graduatoria delle liste di cui all'articolo 21 ».

ART. 45-undecies.

(Ingresso e soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro).

1. Dopo l'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente:

« ART. 23-bis.

(Ingresso e soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro).

1. Le regioni, gli enti locali e le associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali, nonché gli istituti di patronato che intendano farsi garante dell'ingresso di uno o più stranieri per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, devono presentare, previa delibera degli organi competenti a norma dei rispettivi ordinamenti, nei termini stabiliti dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa o numerica relativa agli iscritti nelle liste di cui all'articolo 21 bis allo sportello unico per l'immigrazione territorialmente competente, unitamente a copia delle predette delibere e alla documentazione di cui al comma 2.

2. Il cittadino italiano o dell'Unione Europea ovvero il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro può presentare, qualora sia in possesso di un reddito adeguato a prestare idonea garanzia patrimoniale, apposita richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione territorialmente competente, nei termini di cui al comma 1, limitatamente a un solo ingresso per anno e con possibilità di nuova richiesta, per gli anni successivi, previa dimostrazione dell'inserimento lavorativo o del rimpatrio dello straniero precedentemente garantito.

3. La richiesta di cui ai commi 1 e 2 deve essere corredata, nelle forme e con le modalità previste nel regolamento di esecuzione, da fideiussione o polizza assicurativa o altro strumento finanziario idoneo, nonché dall'impegno al pagamento

del contributo di cui all'articolo 16-*bis* e dalla attestazione della disponibilità di un alloggio.

4. Le forme di garanzia di cui al comma 3 garantiscono, per tutta la durata del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro, per ciascuno straniero per il quale è chiesto l'ingresso nel territorio nazionale, l'assicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale e la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera *b*), del testo unico.

5. La garanzia di cui al comma 4 è restituita:

a) immediatamente se l'autorizzazione non è concessa;

b) a seguito della comunicazione della rappresentanza diplomatica o consolare che il visto di ingresso non è stato concesso;

c) a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

6. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 3, individuati i lavoratori per i quali è stata fatta richiesta numerica nella graduatoria di cui all'articolo 21-*bis*, comma 4, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta dei soggetti di cui al comma *i*, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolati, ove possibile in via telematica. Il nulla osta per l'inserimento nel mercato del lavoro ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

7. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro

otto giorni dall'ingresso, lo straniero chiede il rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro di durata pari ad un anno. Nei successivi sette giorni, lo straniero provvede all'iscrizione presso il centro per l'impiego.

8. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono curare nel periodo di ricerca lavoro l'avviamento dello straniero a corsi di formazione lavoro o a periodi di tirocinio.

9. Il permesso di soggiorno per inserimento lavoro può essere convertito in quello di lavoro, ricorrendone i presupposti.

ART. 45-*duodecies*.

(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo).

1. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Lo straniero deve altresì versare al Fondo per l'inserimento e l'integrazione dei migranti di cui all'articolo 45 ed al Fondo nazionale rimpatri di cui all'articolo 5, comma 3, un contributo nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

ART. 45-*terdecies*.

(Ingresso e soggiorno di figure professionali altamente specializzate).

1. Dopo l'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente:

ART. 26-*bis*.

(Ingresso e soggiorno di figure professionali altamente specializzate).

1. Al fine di favorirne il soggiorno sul territorio nazionale, è consentito l'ingresso di:

a) personalità di chiara fama nelle arti, nella cultura, nelle scienze, nello spettacolo e nello sport;

b) dirigenti, personale altamente specializzato, personale di ricerca, personale destinato a svolgere periodi formativi in settori di alta specializzazione di società aventi sede o filiali in Italia, ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) professori universitari e ricercatori o equiparati, per lo svolgimento di attività di ricerca e studio presso università, istituti di istruzione, di ricerca, scientifici, fondazioni ed istituzioni italiane di chiara fama ovvero di organizzazioni internazionali;

d) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

e) personale altamente qualificato nei settori a tecnologia avanzata.

2. Il visto per l'ingresso è rilasciato, qualora non sussistono motivi ostativi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, previa verifica del possesso di adeguate risorse economiche, da determinarsi con direttiva del Ministro dell'interno, ovvero, al di fuori delle quote previste dall'articolo 3, comma 4, previa esibizione della offerta di lavoro o proposta equivalente.

3. Ai titolari del visto di ingresso di cui al comma 2, al coniuge e ai figli, è rilasciato un permesso di soggiorno di durata fino ad un massimo di cinque anni, in relazione ai motivi dell'ingresso.

ART. 45-quaterdecies.

(Fondo nazionale per l'integrazione).

1. All'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale per l'integrazione (FNI) destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del FNI è costituita da:

a) dallo stanziamento statale annuale determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4;

b) dai contributi pensionistici di cui all'articolo 22, non riscossi dai lavoratori stranieri;

c) dalle ammende corrisposte dai datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, di cui all'articolo 22, comma 12;

d) dai contributi e donazioni o cofinanziamenti eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo.

1-bis. Il FNI è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, tenuto conto delle proposte della Commissione di cui all'articolo 46 ».

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: *(Fondo nazionale per l'integrazione)* ».

45. 55. Minniti, Amici, Bressa.

(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **45. 5.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **45. 17.** Mussolini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **45. 38.** Narducci.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **45. 56.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Farina Coscioni, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro, con le seguenti: fra un minimo di 30 e un massimo di 100 euro.

45. 16. Di Biagio.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro, con le seguenti: fra un minimo di 30 e un massimo di 50 euro.

45. 33. Zeller, Brugger.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) all'articolo 5, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.

45. 102. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: articoli 380, sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: comma 1.

45. 57. Ferranti, Samperi.

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

e) all'articolo 5, dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente:

« 8-*ter*. Chiunque utilizza uno dei documenti contraffatti o alterati di cui al precedente comma è punito con la reclusione fino a 2 anni ».

45. 58. Ferranti, Samperi.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

* **45. 59.** Amici, Ferranti, Capano, Schirru, Codurelli, Rampi, Pedoto, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

* **45. 36.** Narducci.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

* **45. 22.** Mussolini, Antonio Pepe (PdL).

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

* **45. 13.** Di Biagio.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

* **45. 11.** Zampa, Schirru, Sbroolini, Cardinale, Mattesini.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

- * **45. 4.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

- * **45. 47.** Sbrollini, Bossa, Binetti, Murer, Bucchino, Livia Turco, D'Incecco, Grassi, Calgaro, Miotto.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

- * **45. 53.** Palomba.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

- * **45. 28.** Vietti, Tassone, Mannino, Rao.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) all'articolo 6, comma 2, le parole: « e per quelli inerenti all'accesso a pubblici servizi » sono sostituite dalla seguenti: « e per quelli inerenti all'accesso a pubblici servizi di cui agli articoli 34, 35, e 38 ».

- 45. 48.** Zaccaria.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: « o all'accesso a pubblici servizi » sono aggiunte le seguenti parole: « e per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 ».

- 45. 25.** Mussolini, Antonio Pepe (PdL).

Al comma 1, lettera g), capoverso, sostituire le parole: fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000 con le seguenti: fino a sei mesi e con l'ammenda fino ad euro 500.

- 45. 60.** Ferranti, Samperi.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

- * **45. 6.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

- * **45. 61.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

- * **45. 27.** Di Biagio.

Al comma 1, lettera h), capoverso 2-bis, dopo le parole: test di conoscenza della lingua italiana aggiungere le seguenti: o della lingua tedesca nella provincia di Bolzano.

- 45. 30.** Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: dell'università e della ricerca, aggiungere le seguenti: previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- * **45. 34.** Murer, Bossa, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: dell'università e della ricerca, aggiungere le seguenti: previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- * **45. 49.** Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

Al comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

h-bis) all'articolo 14, comma 5, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

«Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere alla espulsione in quanto, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui alla lettera *h-bis)* del comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore della presente legge.

e conseguentemente sostituire l'articolo 66 con il seguente:

ART. 66.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri recati dall'articolo 21, valutati in euro 25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010, e dall'articolo 45, valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro

83.000.000 per l'anno 2010, euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei Centri di identificazione e di espulsione, si provvede:

a) quanto a 48.401.000 euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 e 52.912.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;

b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2;

c) quanto a euro 11.897.325 per l'anno 2009, euro 21.419.100 per l'anno 2010, euro 32.287.050 per l'anno 2011 ed euro 35.876.300 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 21 e 45, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge

n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA 1

(articolo 66, comma 1, lettera a)

	2009	2010	2011
Ministero dell'economia e delle finanze	7.582.000	3.403.000	3.243.000
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali	36.475.000	30.029.000	23.374.000
Ministero della giustizia	911.000	—	805.000
Ministero degli affari esteri	2.386.000	26.455.000	20.641.000
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	499.000	2.417.000	2.388.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	22.000	521.000	514.000
Ministero per i beni e le attività culturali	526.000	1.971.000	1.947.000
Totale . . .	48.401.000	64.796.000	52.912.000

TABELLA 2

(articolo 66, comma 1, lettera b)

	2010
Ministero dell'economia e delle finanze	500.000
Ministero degli affari esteri	3.000.000
Ministero per i beni e le attività culturali	80.000
Totale . . .	3.580.000

45. 100. Governo.

(Approvato)

Dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) all'articolo 14, comma 5, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere alla espulsione in quanto, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.

2. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis) Le disposizioni di cui alla lettera *h-bis)* dei comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore della presente legge.

45. 9. Luciano Dussin.

Dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) il secondo periodo del comma 14 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: « Tale termine è ridotto a:

a) un anno, nei casi in cui lo straniero, espulso per la prima volta, esibisca un documento valido di viaggio o attestante la sua identità e nazionalità;

b) tre anni, nei casi di cui lo straniero, espulso per la prima volta, si ado-

peri utilmente per la certificazione della propria identità e nazionalità.

45. 3. Bobba, Damiano, Bellanova, Berretta, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Enrico Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera i), capoverso articolo 5-ter, primo periodo, sostituire le parole « la reclusione da uno a quattro anni » con le seguenti « l'arresto da sei mesi a due anni ».

Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: reclusione da sei mesi ad un anno con la parola: arresto fino a tre mesi.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5-quinquies.

45. 62. Ferranti, Samperi.

Al comma 1, lettera i), capoverso 5-quadter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a tre anni.

45. 63. Ferranti, Samperi.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

45. 64. Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

Al comma 1, dopo la lettera m), è inserita la seguente:

m-bis) all'articolo 19, comma 2, lettera c) le parole: « entro il quarto grado » sono sostituite dalle seguenti: « entro il secondo grado ».

45. 101. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

m-bis) all'articolo 19 comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) delle donne in stato di gravidanza o nei dodici mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono, nonché del marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei dodici mesi, successivi la nascita del figlio.

45. 40. Bucchino, Binetti, Murer, Miotto, Bossa, D'Incecco, Argentin, Livia Turco, Sbroliini, Calgaro, Grassi, Lenzi.

Sostituire la lettera n) con la seguente:

n) all'articolo 22 apportare le seguenti modifiche:

1) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. La richiesta di nulla osta al lavoro di cui al comma 2, lettera a), può riguardare anche un cittadino straniero legalmente presente in Italia ad altro titolo. Si applica la medesima procedura di cui ai commi 2, 4 e 5, fatta eccezione per la verifica dei limiti numerici di cui al citato comma 5. Le quote di ingresso definite nel decreto di cui all'articolo 3, comma 4, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro rilasciati ai sensi del presente comma durante l'anno solare precedente a quello cui il decreto si riferisce »;

2) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rinnovato anche quando risulti pendente l'accertamento giudiziario circa la sussistenza di un rapporto di lavoro o la legittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro »;

3) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« 11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di stu-

dio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

45. 19. Bobba, Damiano, Bellanova, Berretta, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Enrico Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

n-bis) dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

« ART. 22-bis. (Ingresso e soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro).

1. Il visto di ingresso per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro è rilasciato, su richiesta, nel rispetto dei limiti fissati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, al lavoratore straniero che soddisfi le condizioni per il soggiorno in Italia e che mostri la disponibilità effettiva in Italia, per l'intera durata del periodo di soggiorno, di:

a) idonea sistemazione alloggiativa o mezzi sufficienti per provvedervi nella misura indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4;

b) mezzi sufficienti a coprire le spese di rimpatrio;

c) mezzi di sostentamento in misura non inferiore, per ciascun mese, all'importo mensile dell'assegno sociale o al diverso importo stabilito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4;

d) una somma necessaria al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ovvero una polizza assicurativa per le cure

mediche urgenti o comunque essenziali anche a carattere continuativo valida per il territorio nazionale.

2. La disponibilità delle risorse di cui al comma 1 si considera dimostrata se l'importo corrispondente è stato versato in un apposito Fondo per l'ingresso, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua altresì le modalità di restituzione delle somme versate, nel caso in cui lo straniero trovi adeguata posizione lavorativa. Alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1 può concorrere o sostituirsi la garanzia o la prestazione stessa da parte di cittadino italiano o di cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario, ovvero di enti locali, regioni, province autonome o associazioni, sindacati e patronati.

3. Il visto di ingresso per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro ha durata pari al periodo per il quale è stata dimostrata la disponibilità dei requisiti di cui al comma 1, e comunque non superiore a un anno, e deve essere utilizzato entro tre mesi dalla data di rilascio. All'atto del rilascio del visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro lo straniero è sottoposto immediatamente ai rilievi fotodattiloscopici o ad altri rilievi biometrici.

4. Allo straniero che fa ingresso per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro è rilasciato un permesso di soggiorno per gli stessi motivi, della durata indicata dal visto di ingresso, alle condizioni di cui al comma 1. Nel caso in cui lo straniero non risulti svolgere attività lavorativa alla scadenza del termine e all'uscita dall'Italia, è tenuto a riconsegnare il permesso di soggiorno alle autorità competenti, pena la segnalazione al sistema d'informazione Schengen previsto dall'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, reso esecutivo dalla legge 30 settembre 1993, n. 388.

5. Il titolare di permesso di soggiorno per motivi di inserimento o di ricerca nel

mercato del lavoro ha facoltà di svolgere ogni attività. Ai fini retributivi e contributivi si applicano, in caso di prestazioni occasionali, le disposizioni sulle prestazioni occasionali di lavoro accessorio, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

6. Il permesso di soggiorno per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro è convertito su richiesta, in presenza dei requisiti di cui al comma 1 e qualunque sia la durata per la quale è stato rilasciato, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo o di lavoro stagionale.

45. 1. Bobba, Damiano, Bellanova, Berretta, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Enrico Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1 dopo la lettera n) inserire la seguente:

n-bis) all'articolo 22 il comma 11 è sostituito dal seguente:

«La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, è iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a dodici mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari».

45. 46. Murer, Miotto, Bossa, Sbrollini, Bucchino, Livia Turco, Binetti, Calgaro, Argentin, Lenzi.

Sostituire la lettera o) con la seguente:

o) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera f) del comma 1, è inserita la seguente:

f-bis) stranieri di cui all'articolo 23;

2) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 1-*ter*. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-*bis*. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.

1-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 1-*ter* si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria ».

45. 20. Bobba, Damiano, Bellanova, Berretta, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Enrico Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) All'articolo 29, comma 3, lettera b):

al primo periodo le parole « aumentato della metà » sono sostituite con le seguenti: « aumentato del doppio »;

al secondo periodo sono sostituite le parole « un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale » con le seguenti: « un reddito non inferiore al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale ».

45. 32. Zeller, Brugger.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

45. 41. Bossa, Sbroolini, Livia Turco, Murer, Binetti, Calgaro, Grassi, D'Incecco, Bucchino, Miotto, Argentin, Lenzi.

Al comma 1, lettera r), sostituire il capoverso comma 8, con il seguente:

8. Decorsi inutilmente centottanta giorni dalla richiesta del nulla osta, la richiesta si intende respinta. L'interessato, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può presentare ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

45. 31. Zeller, Brugger.

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

***45. 12.** Villecco Calipari, Ferranti, Zampa.

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

***45. 52.** Palomba.

Al comma 1 sopprimere la lettera s).

- * **45. 65.** Amici, Ferranti, Villecco Calipari, Zaccaria, Ferranti, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Zampa, Schirru, Sbroolini, Cardinale, Mattesini, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

- * **45. 43.** Sbroolini, Binetti, Miotto, Murer, Bossa, Livia Turco, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Calgaro, Argentin, Lenzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

- * **45. 15.** Mussolini.

Al comma 1 sopprimere lettera s).

- * **45. 26.** Di Biagio.

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

- * **45. 7.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1 dopo la lettera s) inserire la seguente:

s-bis) All'articolo 32 dopo il comma 1-ter inserire il seguente:

« 1-ter.1. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può altresì essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, allo straniero nato in Italia, che dimostri una permanenza continuativa nel Paese negli ultimi dieci anni. Tale permesso ha una validità di sei mesi, rinnovabile per due periodi di uguale durata, consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori nonché la possibilità di svolgere

attività lavorativa e può essere trasformato in permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro ai sensi degli articoli 5 e seguenti del presente testo unico e degli articoli 9 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ».

- 45. 42.** Livia Turco, Miotto, Bossa, Sbroolini, Murer, Grassi, Calgaro, Binetti, Argentin, Lenzi.

Al comma 1 sopprimere la lettera t).

- * **45. 2.** I Relatori.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera t)

- * **45. 21.** Mussolini, Di Virgilio, Contento, Saltamartini, Patarino, Antonio Pepe, Lo Presti, Castellani, Bocciardo, Ciccioli, Mancuso.

(Approvato)

Al comma 1 sopprimere la lettera t).

- * **45. 44.** Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Farina Concioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroolini.

Al comma 1 sopprimere la lettera t).

- * **45. 35.** Franco Narducci.

Al comma 1 sopprimere la lettera t).

- * **45. 66.** Zaccaria, Ferranti, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro, Pedoto.

Al comma 1 sopprimere lettera t).

* **45. 18.** Di Biagio.

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

* **45. 10.** Capano, Schirru, Codurelli, Ramo.

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

* **45. 29.** Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

* **45. 8.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

* **45. 51.** Palomba.

Al comma 1 sostituire la lettera t) con la seguente:

I medici e comunque qualunque soggetto addetto allo svolgimento di incarichi nell'ambito del servizio sanitario nazionale non sono tenuti ad alcun obbligo di denuncia agli organi amministrativi e/o giudiziari di situazioni di irregolarità relative alla cittadinanza e/o immigrazione di persone sottoposte a trattamento sanitario.

45. 23. Mussolini.

Al comma 1, sostituire la lettera t) con la seguente:

t) l'accesso alle scuole pubbliche di ogni grado da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità.

45. 24. Mussolini, Pepe.

Al comma 1 dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

t-bis) all'articolo 22, comma 13, le parole: « in deroga al requisito minimo contributivo previsto » sono sostituite dalle parole: « in deroga ai requisiti minimi contributivi previsti » e successivamente dopo le parole: « della legge 8 agosto 1995, n.335 » sono aggiunte le seguenti: « e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ».

45. 39. Bucchino, Murer, Bossa, Sbroliini, D'Incecco, Livia Turco, Argentin, Lenzi.

Al comma 1 dopo la lettera t) inserire la seguente:

t-bis) dopo l'articolo 35 inserire il seguente

« ART. 35-bis. – (*Diritto del minore alla salute*). – 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 34 e 35 il minore straniero presente sul territorio nazionale ha diritto di usufruire, a parità con i minori italiani e in conformità con quanto disposto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, delle prestazioni mediche pediatriche, urgenti e continuative, in ospedale e sul territorio, nei consultori, anche attraverso la continuità delle cure garantita dall'assistenza pediatrica di base, con l'iscrizione in deroga ai Pediatri di Famiglia e a prescindere dalla condizione di regolarità del soggiorno, dalla residenza anagrafica e dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 12.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

45. 45. Binetti, Sbrollini, Livia Turco, Mosella, Grassi, Murer, Bossa, D'Incecco, Bucchino, Calgaro, Miotto, Argentin, Lenzi.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

ART. 45-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 3 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, in quelli destinati anche temporaneamente alla sosta o al transito di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei mezzi di trasporto dagli stessi utilizzati, o, comunque nelle adiacenze dei luoghi o dei mezzi predetti, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito, se il fatto è commesso in relazione alla manifestazione sportiva stessa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro. La disposizione di cui al primo periodo si applica ai fatti commessi durante lo svolgimento della manifestazione sportiva, nonché nelle ventiquattro ore precedenti o successive alla stessa ».

2. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non

colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Nelle medesime circostanze il questore può altresì imporre il divieto di detenere armi di qualsiasi tipo, comprese quelle a ridotta capacità offensiva, i giocattoli riproducenti armi ed i simulacri di armi. Il divieto del questore è opponibile davanti al giudice monocratico ».

3 . All'articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il divieto può essere esteso alle armi a ridotta capacità offensiva, ai giocattoli riproducenti armi ed i simulacri di armi ».

45. 01. Palomba.

ART. 46.

Sopprimerlo.

46. 2. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: sistemi di videosorveglianza, aggiungere le seguenti: e di rilevazione acustica ambientale.

46. 1. Rampelli, Marsilio.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

ART. 46-bis.

I corpi di polizia municipale possono essere dotati di armi solo in casi eccezio-

nali decisi dal Prefetto. I sindaci possono assumere provvedimenti riguardanti la sicurezza pubblica incidenti sulla libertà personale solo dopo averne informato il Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza ed averne ottenuto il parere conforme.

46. 01. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 47.

Sopprimerlo.

* **47. 1.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimerlo.

* **47. 5.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tildei, Vassallo, Vaccaro.

Sopprimerlo.

* **47. 2.** Di Biagio.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e delle politiche sociali, *aggiungere le seguenti parole:* d'intesa con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

** **47. 3.** Bossa, Murer, Sbrollini, Livia Turco, Lenzi, Binetti, Grassi, Calgaro, D'Incecco, Argentin.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e delle politiche sociali, *aggiungere le seguenti parole:* d'intesa con la confe-

renza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

** **47. 4.** Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

ART. 50.

Sopprimerlo.

* **50. 1.** Di Biagio.

Sopprimerlo.

* **50. 4.** Palomba.

Sopprimerlo.

* **50. 3.** Livia Turco, Murer, Sbrollini, Miotto, Bossa, D'Incecco, Binetti, Grassi, Bucchino, Argentin, Lenzi.

Sopprimerlo.

* **50. 5.** Zaccaria, Amici, Ferranti, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tildei, Vassallo, Vaccaro.

Sopprimere il comma 2.

50. 6. Bordo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è inserito il seguente:

« È comunque istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro competente, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le moda-

lità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA e le azioni sociali sulle povertà estreme che si intende sviluppare d'intesa con gli enti locali ».

50. 2. Murer.

ART. 51.

Sopprimerlo.

* **51. 1.** Governo.

Sopprimerlo.

* **51. 2.** Zaccaria, Amici, Ferranti, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tildei, Vassallo, Vaccaro.

ART. 52.

Sopprimerlo.

* **52. 1.** Bressa, Amici, Ferranti, Zaccaria, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tildei, Touadi, Vassallo, Vaccaro, Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese.

Sopprimerlo.

* **52. 2.** Rao, Vietti, Tassone, Mannino, Mantini.

Sopprimerlo.

* **52. 3.** Palomba.

Sopprimerlo.

* **52. 4.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 52.

(Concorso delle associazioni volontarie).

1. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.

2. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 4. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.

3. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 2 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.

* **52. 10.** Governo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 52.

(Concorso delle associazioni volontarie).

1. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.

2. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 4. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.

3. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 2 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.

* 52. 10. *(Nuova formulazione)* Governo.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 52.

(Concorso delle associazioni volontarie).

1. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collabora-

zione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.

2. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 4. Il prefetto provvede, altresì, all'ordinario periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.

3. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 2 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica. 4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.

* 52. 6. Luciano Dussin.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 52.

(Concorso delle associazioni volontarie).

1. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.

2. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e

la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 4. Il prefetto provvede, altresì, all'ordinario monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.

3. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 2 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica. 4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.

* **52. 6.** (Nuova formulazione) Luciano Dussin.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato *con le seguenti:* apolitiche e apartitiche tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali e ai servizi sociali comunali.

52. 7. Mantini, Vietti, Rao, Tassone, Mannino.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, il comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

« 22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle

violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate che abbia concluso senza demerito il servizio come volontario in ferma breve risultando idoneo non vincitore nei concorsi per l'accesso alle qualifiche e gradi iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro e non oltre il 31 marzo 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ».

2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti ne-

cessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

52. 5. Rao, Vietti, Tassone, Mannino, Mantini.

(Inammissibile)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero situazioni di disagio sociale.

52. 8. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2 Le associazioni devono essere riconosciute ai sensi del codice civile e sono composte da cittadini residenti nel comune che intende avvalersi della loro collaborazione ed operano esclusivamente nel territorio comunale coincidente con quello di appartenenza dei propri iscritti.

Non si può essere iscritti a più di una associazione tra quelle comprese nell'elenco tenuto a cura del prefetto ai sensi del comma precedente.

52. 9. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

ART. 52-bis

Ai fini della sicurezza urbana è fatto divieto ai comuni, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di commercio, di consentire la formazione o la permanenza di quartieri o agglomerati urbani

monoetnici, garantendo la presenza di esercizi commerciali integrati sotto il profilo della diversa nazionalità.

52. 01. Mantini.

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

ART. 52-bis

(Misure per il rafforzamento del controllo sul territorio).

1. Al fine di corrispondere con tempestività alle esigenze di controllo del territorio, nell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 61, comma 22 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni il contingente dei reclutandi nelle carriere iniziali delle forze di polizia è tratto dai volontari delle forze Armate già risultati idonei a prestare servizio nei corpi di polizia ad ordinamento civile e militare.

52. 02. Villecco Calipari, Minniti, Amici.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-bis

(Piano straordinario per la sicurezza e il controllo del territorio).

Al fine di realizzare un efficace piano per la sicurezza e il controllo del territorio e corrispondere adeguatamente alle esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali, alla tutela del patrimonio agroforestale e quelle del soccorso pubblico e della difesa civile, la Polizia di Stato, l'Arma di Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo dei vigili del fuoco ed il Corpo forestale dello Stato

sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

52. 03. Minniti, Villecco Calipari, Amici.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART 52-bis.

(Misure per il rafforzamento dei controlli sul territorio).

1. Al fine di corrispondere con tempestività alle esigenze di controllo del territorio rafforzando la capacità di intervento dei nuclei di prevenzione del crimine, è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 50 milioni di euro per l'acquisto di autovetture da assegnare in dotazione alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

52. 04. Minniti, Villecco Calipari, Amici.

(Inammissibile)

ART. 53.

Sopprimerlo.

* **53. 1.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimerlo.

* **53. 2.** Sbroliini, Mosella, Murer, Bossa, D'Incecco, Binetti, Grassi, Calgaro, Livia Turco, Argentin, Lenzi.

Sopprimerlo.

* **53. 3.** Palomba.

Sopprimerlo.

* **53. 4.** Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tildei, Vassallo, Vaccaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Le disposizioni relative all'articolo 33, comma 2-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 198, n. 286 si applicano solo quando vi è l'esclusivo superiore interesse del bambino così come disposto dalle raccomandazioni del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, contenute nel Commento generale n. 6 del 3 giugno 2005.

53. 5. Binetti, Sbroliini, Livia Turco, Miotto, Murer, Bossa, D'Incecco, Bucchino, Grassi, Calgaro, Lenzi.

ART. 54.

Sopprimerlo.

54. 1. Il Governo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 222, comma 2, del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se il fatto di cui al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai

sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente ».

54. 15. Palomba.

Sopprimere i commi 1, 5, 6, 7 e 9.

54. 14. Il Governo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: coinvolto in un incidente stradale aggiungere le seguenti: con danno grave alle persone.

54. 2. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso comma 1-ter.

54. 3. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 186, sostituire la parola « ammenda » ovunque ricorra con la seguente: « sanzione amministrativa »;

54. 4. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 186, al comma 2-bis, dopo le parole: « provoca un incidente stradale » aggiungere le seguenti: « con danno grave alle persone »;

54. 5. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 186, al comma 2-bis, dopo le parole: « in stato di ebbrezza » aggiungere le seguenti: « di cui al comma 2, lettera b) e c) »;

54. 6. Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 2.

54. 7. Zeller, Brugger.

Al comma 2, sostituire le parole: la durata della sospensione della patente è raddoppiata con le seguenti: si applica la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000.

54. 8. Zeller, Brugger.

Al comma 4, capoverso 4-bis, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno.

54. 30. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 5, lettera a) sostituire il capoverso con il seguente:

c-bis) al Ministero dell'interno missione « ordine pubblico e sicurezza », nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature delle Forze di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f-bis), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'entità dell'ammontare delle violazioni accertate dalle medesime forze di polizia;

54. 9. Governo.

Al comma 6, capoverso articolo 208-bis (destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati), comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

« Qualora tali enti od organi non presentassero richiesta di assegnazione, i beni

sono assegnati ad organizzazioni non profit che abbiano presentato apposita richiesta all'autorità ».

54. 10. Bossa, Murer, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Lenzi.

Sopprimere il comma 7.

54. 11. Zeller, Brugger.

Al comma 7, sostituire le parole prima di cinque anni con le seguenti: prima di due anni.

54. 12. Zeller, Brugger.

Al comma 7, sostituire le parole prima di cinque anni con le seguenti: prima di tre anni.

54. 13. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 54 è aggiunto il seguente:

ART. 54-bis.

1. L'articolo 186, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: « 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono triplicate. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel quadriennio. È inoltre disposto il sequestro del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato ».

2. L'articolo 187, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

è sostituito dal seguente: « 1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono quadruplicate. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. È inoltre disposto il sequestro del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. »

54. 01. Cosenza.

Dopo l'articolo 54 è aggiunto il seguente:

ART. 54-bis

1. Dopo l'articolo 586 del Codice Penale è aggiunto il seguente: « ART. 586-bis (Morte o lesioni come conseguenza della guida sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) - Quando dai fatti previsti dagli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, deriva la morte o fa lesione di una persona, si applicano le pene previste dagli articoli 575, 582 e 583.

2. Dopo il primo comma dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente: « 1-bis. In ogni caso fa misura dell'espulsione di cui al comma 1 è obbligatoria nel caso in cui lo straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, sia stato condannato per il reato di cui all'articolo 586-bis del Codice Penale così da fargli scontare la pena prevista in patria. Qualora non vi sia la certezza che lo Stato di provenienza intenda o sia in grado di assicurare il pieno compimento della pena decretata dalla magistratura italiana, il provvedimento di allontanamento viene differito al momento in cui il condannato per i reati di cui al precedente capoverso abbia scontato la pena prevista ».

54. 02. Cosenza.

ART. 56.

Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:

ART. 56-bis

(Introduzione dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125).

1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:

Art. 14-bis. – (disposizioni sulla distribuzione di bevande alcoliche). 1.1 - Chiunque vende o somministra bevande alcoliche dopo le ore 02.00 è tenuto ad inserire nella propria struttura un mezzo di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test.

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 186 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole 1,5 grammi per litro » sono aggiunte le seguenti « o dalle ore 02.00 alle ore 06.00 » superiore a 0,2 grammi per litro.

3. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

a) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;

c) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, autobus e altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, autoarticolati e autosnodati.

4. I soggetti di cui al comma 3 che guidino dopo aver assunto bevande alco-

liche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 200 a euro 800, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

5. Per i soggetti di cui al comma 3, ove incorrano nei reati di cui all'articolo 186, comma 2, lettere a), b) e c), le pene e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

6. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 5 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

7. I titolari dei luoghi di cui al comma 1 devono esporre all'entrata, all'interno ed all'uscita apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare respirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,2 e 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo;

c) le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 125, e successive modificazioni.

8. I titolari dei luoghi di cui al comma 1 promuovono, tramite le categorie di rappresentanza, di intesa con le regioni e gli enti locali, coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, specifici programmi anche finanziari per incentivare il « guidatore designato », il trasporto degli utenti di locali di

trattenimento e spettacolo attraverso servizi di taxi e di trasporto pubblico locale. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con il fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160.

9. All'articolo 689 del codice penale, comma primo, le parole « L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande il quale somministra in luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche a un minore degli anni sedici » sono sostituite dalle seguenti: « Chiunque vende o somministra in un luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche a un minore degli anni diciotto ».

10. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi od aree pubbliche diverse dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma successivo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro e la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

11. La somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto può essere effettuata esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dal comma i dell'articolo 86 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

12. Dalle ore 22.00 alle ore 07.00 la vendita di alcolici può essere effettuata esclusivamente negli esercizi di cui al comma precedente. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro e con la confisca della merce. È comunque vietata la vendita e somministrazione di alcolici a mezzo di distributori automatici.

13. Le Violazioni delle disposizioni di cui al comma i sono punite con la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.

14. I comuni sono tenuti, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del decreto, ad aggiornare le proprie disposizioni regolamentari introducendo il divieto, adeguatamente sanzionato, di tenere in luogo pubblico comportamenti

dannosi all'igiene, alla sanità pubblica e alla tutela dell'ambiente e del decoro urbano.

15. Sono soppressi i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160.

16. Al comma 187 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 è aggiunto il seguente comma: « Gli esercenti hanno la facoltà di negare l'accesso al locale a coloro che hanno in precedenza turbato il regolare svolgimento dei trattenimenti e di allontanare chiunque disturba, in qualsiasi modo la clientela o, comunque, costituisca un pericolo, anche potenziale, per la sicurezza ».

17. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e dei trasporti adotta il regolamento di attuazione del primo comma dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125 introdotto dal comma 1 del presente articolo.

56. 01. Pini, Montagnoli.

ART. 57.

Al comma 2, alla lettera a), capoverso 1), sopprimere il comma 2-sexies.

57. 2. Zeller, Brugger.

Al comma 2, alla lettera b), capoverso 1), sopprimere il comma 1-quater.

57. 1. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

ART. 57-bis.

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160 in materia di obblighi

dei titolari e gestori di locali in cui si vendono o somministrano bevande alcoliche).

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160, sopprimere le parole da « devono interrompere » fino alle parole « una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre ».

57. 3. Zeller, Brugger.

ART. 58.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: articoli 600, aggiungere le seguenti: 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-sexies, 600-septies, 600-octies,.

Conseguentemente al medesimo capoverso sostituire le parole: per l'individuazione con le seguenti: e per l'individuazione.

58. 1. I Relatori.

(Approvato)

Dopo l'articolo 59 inserire il seguente:

ART. 59-bis.

(Disposizioni in materia di trattamenti di dati personali).

1. All'articolo 162, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 le parole « da ventimila euro a centoventimila euro » sono sostituite dalle seguenti: « da ottomila a centomila euro ».

2. Con riferimento alle violazioni di cui all'articolo 44 del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14, commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, nonché per quelle commesse durante la vigenza dello stesso e fino alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la disposizione

più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo.

59. 01. Governo.

ART. 60.

Sopprimerlo.

* **60. 1.** Cassinelli, Mannucci.

(Approvato)

Sopprimerlo.

* **60. 2.** Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaio, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrarri, Fontanelli, Giovannelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Saperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

Sostituirlo con il seguente:

1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e i fatti contestati siano diretti a commettere o a favorire atti o comportamenti di natura razzista o xenofoba o le condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale o a favorire associazioni di tipo mafioso anche straniere di cui all'articolo 416-bis del codice penale, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia dette attività con strumenti informatici sulla rete internet, salvo che la legge non preveda strumenti più incisivi di intervento, il Ministro dell'interno, in seguito a comunicazione dell'autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l'interruzione dell'attività indicata, ordinando ai soggetti responsabili della memorizzazione delle informazioni (hosting), e in subordine a quelli respon-

sabili della memorizzazione temporanea (caching), di impedire o cessare la trasmissione o, qualora tali rimedi non siano praticabili, ordinando ai fornitori di connettività alla rete *internet* di applicare appositi strumenti tecnici atti ad impedire o contrastare tali attività.

2. Il Ministro dell'interno si avvale, per gli accertamenti finalizzati all'adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia postale e delle comunicazioni. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.

3. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua e definisce, ai fini dell'attuazione del presente articolo, i requisiti tecnici di cui al comma 1, con le relative soluzioni tecnologiche. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale.

4. Per la predisposizione del decreto di cui al comma 3 il Ministro dell'interno si avvale di un tavolo tecnico istituito con proprio decreto cui partecipano, con le modalità, nel numero e nei termini stabiliti dal decreto, rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico, nonché esperti di Università ed Enti di ricerca, rappresentanti del Registro italiano del ccTLD.it e delle associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività alla rete *internet*. Il tavolo tecnico assicura tra l'altro per le attività di competenza, il raccordo con le attività dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione istituita dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 n. 460.

5. I fornitori dei servizi che per l'effetto del decreto di cui al comma 1, devono provvedere ad eseguire l'attività imposta entro il termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione am-

ministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvede il Ministero dello sviluppo economico.

6. Al quarto comma dell'articolo 266 del codice penale, il numero 1) è sostituita dal seguente:

« 1) col mezzo della stampa, in via telematica sulla rete *internet*, o con altro mezzo di propaganda ».

60. 3. Rao, Vietti, Tassone, Mannino, Mantini.

Sostituire i commi, 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

1. « Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia dette attività a mezzo *internet*, l'autorità giudiziaria può disporre con proprio decreto l'interruzione dell'attività indicata, ordinando al soggetto ritenuto autore del reato di provvedere alla immediata rimozione, a titolo preventivo e cautelare, del contenuto attraverso il quale si estrinseca la citata attività. Il destinatario del provvedimento deve, in questo caso, procedervi senza ritardo e, comunque, non oltre ventiquattro ore dalla notifica del provvedimento. In caso di ritardo nell'adempimento a detto ordine, l'autore è tenuto al pagamento di una sanzione, da euro mille fino ad euro settantamila, commisurata ai giorni di ritardo nell'adempimento.

2. Qualora, entro settantadue ore dalla notifica del provvedimento di cui al comma precedente, il soggetto contro cui si procede non vi dia esecuzione, l'autorità giudiziaria può ordinare al fornitore del servizio di *hosting* che ha in gestione la piattaforma telematica attraverso la quale il contenuto è diffuso al pubblico di procedere alla sua rimozione, a titolo preventivo e cautelare, ove abbia la possibilità tecnica di procedervi senza pregiudizio per l'accessibilità a contenuti estranei al pro-

cedimento. Tale fornitore del servizio di *hosting*, qualora ricorrano i presupposti che precedono, deve adempiere all'ordine impartitogli entro quarantotto ore dal ricevimento della notifica. In caso di ritardo nell'adempimento a detto ordine, il fornitore è tenuto al pagamento di una sanzione, da euro diecimila fino ad euro centomila, commisurata ai giorni di ritardo nell'adempimento. ».

3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono pronunciati con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Le medesime disposizioni disciplinano altresì l'efficacia ed il regime di convalida, riesame ed impugnazione del provvedimento cautelare ».

4. Per il coordinamento dell'attività di monitoraggio e repressione dei reati commessi a mezzo *Internet*, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico cui partecipano, con le modalità, nel numero e nei termini stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico, nonché rappresentanti delle società e delle associazioni di categoria dei prestatori dei servizi della società dell'informazione, così come definiti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. ».

60. 4. Cassinelli, Mannucci.

Sostituire i commi 1, 2, 3, e 4 con i seguenti:

1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia dette attività a mezzo *internet*, l'autorità giudiziaria può disporre con proprio decreto l'interruzione dell'attività indicata, ordinando al soggetto ritenuto autore del reato di provvedere alla

immediata rimozione, a titolo preventivo e cautelare, del contenuto attraverso il quale si estrinseca la citata attività. Il destinatario del provvedimento deve, in questo caso, procedervi senza ritardo e, comunque, non oltre ventiquattro ore dalla notifica del provvedimento. In caso di ritardo nell'adempimento a detto ordine, l'autore è tenuto al pagamento di una sanzione, da euro mille fino ad euro settantamila, commisurata ai giorni di ritardo nell'adempimento.

2. Qualora, entro settantadue ore dalla notifica del provvedimento di cui al comma precedente, il soggetto contro cui si procede non vi dia esecuzione, l'autorità giudiziaria può ordinare al fornitore del servizio di *hosting* che ha in gestione la piattaforma telematica attraverso la quale il contenuto è diffuso al pubblico di procedere alla sua rimozione, a titolo preventivo e cautelare, ove abbia la possibilità tecnica di procedervi senza pregiudizio per l'accessibilità a contenuti estranei al provvedimento. Tale fornitore del servizio di *hosting*, qualora ricorrano i presupposti che precedono, deve adempiere all'ordine impartitogli entro quarantotto ore dal ricevimento della notifica. In caso di ritardo nell'adempimento a detto ordine, il fornitore è tenuto al pagamento di una sanzione, da euro diecimila fino ad euro centomila, commisurata ai giorni di ritardo nell'adempimento.

3. Ai provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1 e 2 che precedono si applicano le disposizioni degli articoli 322 e seguenti del codice di procedura penale in materia di riesame, appello e impugnazioni nonché di efficacia del provvedimento cautelare emesso.

4. Per il coordinamento dell'attività di monitoraggio e repressione dei reati commessi a mezzo *internet*, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico cui partecipano, con le modalità, nel numero e nei termini stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e del Mini-

stero dello sviluppo economico, nonché rappresentanti delle società e delle associazioni di categoria dei prestatori dei servizi della società dell'informazione, così come definiti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

60. 5. Cassinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, con le seguenti: e i fatti contestati siano diretti a commettere o a favorire atti o comportamenti di natura razzista o xenofoba o le condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale o a favorire associazioni di tipo mafioso anche straniere di cui all'articolo 416-bis del codice penale, e sussistano concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia dette attività con strumenti informatici sulla rete internet, salvo che la legge non preveda strumenti più incisivi di intervento.

60. 7. Rao, Vietti, Tassone, Mannino, Mantini.

Al comma 1 sostituire le parole: il Ministro dell'Interno, in seguito a comunicazione dell'autorità giudiziaria, con le seguenti: il giudice procedente, su richiesta del procuratore della repubblica o del Ministro dell'interno e, dopo, la parola decreto aggiungere la seguente parola: motivato.

60. 8. Ferranti.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Per la predisposizione del decreto di cui al comma 3 il Ministro dell'interno si avvale di un tavolo tecnico istituito con proprio decreto cui partecipano, con le modalità, nel numero e nei termini stabiliti dal decreto, rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero della giu-

stizia e del Ministero dello sviluppo economico, nonché esperti di Università ed Enti di ricerca, rappresentanti del Registro italiano del ccTLD.it e delle associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività alla rete *internet*. Il tavolo tecnico assicura tra l'altro per le attività di competenza, il raccordo con le attività dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione istituita dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 n. 460.

60. 9. Rao, Vietti, Tassone, Mannino, Mantini.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

60-bis. Alla legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo l'articolo 14-*quinquies* aggiungere il seguente: «14-*quinquies* 1. (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai minori di anni 18 ai siti che diffondono materiale pornografico). – 1. I fornitori di connettività alla rete *internet*, al fine di impedire l'accesso ai minori di anni 18 ai siti pornografici, sono obbligati ad individuare le opportune soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete *internet*. Con il medesimo decreto viene altresì indicato il termine entro il quale i fornitori di connettività alla rete *internet* devono dotarsi degli strumenti di filtraggio idonei a consentire il blocco all'accesso dei minori di anni 18 ai siti pornografici e pedopornografici.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.

60. 01. Zeller, Brugger.

ART. 61.

Sopprimerlo.

61. 1. Governo.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 61.

(Programmi integrati di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).

1. Le disposizioni introdotte dall'articolo 21-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, si applicano a decorrere dal diciottesimo mese dall'entrata in vigore della presente legge.

2. È riaperto, fino a 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine previsto dall'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la ratifica degli accordi di programma, di cui all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono riaperti, fino a 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i termini previsti dalla legge 30 aprile 1999, n. 136, rispettivamente per la ratifica degli accordi di programma di cui all'articolo 11, comma 2, e per la sottoscrizione delle convenzioni urbanistiche di cui all'articolo 12, comma 2, della medesima legge n. 136 del 1999.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, continuano ad applicarsi fino a 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge a tutti i procedimenti pendenti dinanzi al giudice amministrativo alla data di entrata in vigore della predetta legge.

61. 2. Bianconi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 5. In sede di attivazione dei programmi costruttivi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dei relativi accordi di programma e di ripartizione delle relative risorse, è accordata preferenza a quelli – rilocalizzati nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri Comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 individuati con Decreto 16 aprile 2009, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2009, del Commissario Delegato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, e successive modifiche e integrazioni ».

61. 3. Abrignani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 5. La rilocalizzazione dei programmi integrati di intervento nei comuni, identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, anche, in deroga all'articolo 11, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 136, al di fuori della Regione e comunque con l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 12, comma 6, della stessa legge, determina priorità nella valutazione delle proposte e nel completamento dei procedimenti intesi alla sottoscrizione degli accordi di programma ed alla stipula delle convenzioni urbanistiche ».

61. 4. Di Cagno Abbrescia.

(Inammissibile)

ART. 62.

Al comma 1, capoverso Articolo 143 comma 10 sostituire il secondo, terzo e quarto periodo con i seguenti: « Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente

articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata legge 7 giugno 1991, n. 182.»

62. 1. Governo.

(Approvato)

ART. 63.

Al comma 1, sostituire le parole: « , della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato », con le seguenti: « , della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato e della Polizia locale ».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole , della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con le seguenti: , della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato e della Polizia locale.

63. 1. Rampelli, Marsilio.

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

ART. 65-bis.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133).

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del

Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta »;

2) al comma 4, le parole: « in numero non superiore a cento unità » sono sostituite dalle seguenti: « in numero non superiore a centocinquanta unità »;

b) all'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti »;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell'articolo 1, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità da non più di quattro anni. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente comma può essere altresì disposto nei confronti dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente articolo può essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa all'interno di altri distretti della

stessa regione, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 »;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il trasferimento d'ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi o nei distretti delle regioni limitrofe. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania. Per la Sardegna si considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; per la Sicilia si considera limitrofa la regione Calabria e per la Calabria anche la regione Sicilia »;

4) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi o di regioni limitrofe viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza

chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione »;

5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Nell'ambito del distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dell'ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo ».

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.861.633 per l'anno 2009 e di euro 2.510.045 a decorrere dall'anno 2010, cui si provvede a valere delle risorse del Ministero della giustizia iscritte nel Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.181.

65. 01. Governo.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-*bis*-C, approvato dalla Camera e modificato dal Senato 123

COMITATO DEI NOVE

Martedì 28 aprile 2009.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

C. 1441-*bis*-C, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 10.10 alle 10.40 e dalle 17 alle 17.30.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 28 aprile 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.10 alle 14.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AVVERTENZA 125

Martedì 28 aprile 2009.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.

Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini.

Norme in materia di cittadinanza.

C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai.

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali.

C. 465 Anna Teresa Formisano.

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione. C. 2262 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 2321 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi. C. 2353 Paolo Russo.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Italia – Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003. C. 2226 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	126
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005. C. 2294 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	127
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio, il 7 e il 10 marzo 2003. C. 2363 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	130
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001. C. 2362 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	133
AVVERTENZA	136

SEDE REFERENTE

Martedì 28 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 12.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Italia – Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003.

C. 2226 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 25 marzo 2009.

Franco NARDUCCI, *presidente*, rileva che l'approfondimento sul tema dei diritti umani, richiesto nel corso della precedente seduta, è stato esaurientemente svolto.

Matteo MECACCI (PD) sottolinea la rilevanza degli approfondimenti istruttori svolti anche ai fini degli effetti sul percorso di ratifica del provvedimento in titolo. Preannuncia quindi la presentazione di atti d'indirizzo presso l'Assemblea al fine di porre la questione dei diritti umani che, a suo avviso, non può rivestire un ruolo accessorio rispetto ad altri temi.

Alessandro MARAN (PD), richiamando la recente missione svolta dalla Commissione a Mosca e in particolare l'incontro

avuto con l'*ombudsman* per i diritti umani, Vladimir Lukin, ritiene che la pressione esercitata dai Paesi dell'Unione europea sullo stato dei diritti umani in Russia sortisca degli effetti positivi sul dibattito in corso in tale Paese.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, rispondendo all'onorevole Mecacci, sottolinea che il Governo italiano non considera in alcun modo accessorio il tema dei diritti umani nelle relazioni internazionali.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005. C. 2294 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Guglielmo PICCHI (Pdl), *relatore*, illustra il provvedimento in esame osservando che la Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati a Minsk l'11 agosto 2005, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Bielorussia, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.

Segnala che l'entrata in vigore della Convenzione in esame determinerà la ces-

sazione, nei rapporti italo-bielorussi, della validità della Convenzione italo-sovietica del 1985 vertente su analoga materia, cui la Bielorussia si è finora attenuta quale Stato successore nei rapporti giuridico-internazionali facenti capo all'URSS. Rileva quindi che durante la Presidenza francese di turno dell'Unione europea è stato promosso un forte rilancio del « Partenariato orientale » con i Paesi dell'area ex-sovietica, di cui si è occupata recentemente anche la Commissione.

Segnala che, anche alla luce degli esiti della missione di monitoraggio sulle ultime consultazioni elettorali in Bielorussia, svolta dalla delegazione parlamentare presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE e alla quale ha preso parte, i rapporti con la Bielorussia sono indubbiamente complessi ed è pertanto da considerare in modo positivo il nuovo corso inaugurato dall'Unione europea nelle relazioni con Minsk. La ratifica della Convenzione si collega pertanto al recente processo di apertura operato dai Ventisette nei confronti della Bielorussia, fortemente sostenuto dal nostro Paese: l'accordo assume inoltre uno specifico rilievo per la nostra proiezione imprenditoriale all'estero, poiché Minsk presenta – come rileva la stampa specializzata – importanti attrattive per i nostri investimenti, offre un quadro economico – al di là dei problemi derivanti dalla debolezza del sistema bancario e dalle insufficienze del processo di privatizzazione – sostanzialmente stabile e non condizionato da forti tensioni politico-sociali.

Rileva che l'Accordo è formato di 31 articoli e di un Protocollo aggiuntivo ed è modulato sulla struttura della convenzione-tipo elaborata dall'OCSE nel 1963 (più volte aggiornata): l'Accordo si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio, profilo quest'ultimo, peraltro, attualmente presente solo nella legislazione fiscale bielorussa. Agli articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione della Convenzione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per la Bielorussia sono l'imposta sul red-

dito e sugli utili, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sui beni immobili e l'imposta fondiaria.

Per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), quella sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite successivamente alla firma della medesima. In proposito, va osservato che l'abolizione, a partire dal 1° gennaio 1998, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese ha fatto venir meno nell'ordinamento italiano ogni forma di imposizione sul patrimonio: il punto 1 del Protocollo aggiuntivo prevede al proposito che in caso di reintroduzione di tale fattispecie in Italia la Convenzione si applicherà ad essa. Agli articoli da 3 a 5 vengono fissate le definizioni: in particolare, è «residente di uno Stato contraente» colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, che fornisce servizi o relative attrezzature da utilizzare stabilmente nello Stato contraente. Gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7) a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione. In particolare, a norma dell'articolo 8, gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l'effettiva direzione dell'impresa. I dividendi societari (articolo 10) sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario (ma

sono previste eccezioni in casi determinati), così come gli interessi (articolo 11) e le *royalties* (articolo 12): lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un'imposta, rispettivamente non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo per partecipazioni societarie non inferiori al 25 per cento, e non superiore al 15 per cento nelle altre fattispecie.

Tali soglie – che nel caso degli interessi non possono invece oltrepassare l'8 per cento e nel caso delle *royalties* il 6 per cento – si applicano però soltanto se chi percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario. Inoltre, in tutti e tre i casi, se il beneficiario dei cespiti li ha ottenuti esercitando le proprie attività mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altro Stato, essi ricadranno nella normale tassabilità da parte di detto Stato in accordo alla propria legislazione fiscale.

Anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente (articolo 14) o da lavoro subordinato (articolo 15), il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato: i redditi di cui all'articolo 14 saranno imponibili nello Stato di produzione degli stessi se il beneficiario dispone in tale Stato di una «base fissa», e solo nella misura in cui siano ad essa imputabili. I redditi di cui all'articolo 15, invece, saranno imponibili nello Stato in cui vengono prodotti, a meno che il lavoratore, tra l'altro, non soggiorni in tale Stato per un periodo complessivo non eccedente 183 giorni in un anno. A norma dell'articolo 17, poi, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività. Le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario (articolo 18). Gli stipendi, i salari o altre analoghe remunerazioni, nonché le pensioni, corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia

residente nell'altro Stato o addirittura ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza (articolo 19). L'articolo 22 riguarda l'imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza: tuttavia fanno eccezione i redditi provenienti da fonti varie situate nell'altro Stato contraente. L'articolo 23 concerne la tassazione del patrimonio, la quale, per quanto riguarda i beni immobiliari, avviene nello Stato in cui essi sono localizzati; lo stesso vale per i beni mobili facenti parte della stabile organizzazione di un'impresa o della base fissa di un residente di uno Stato contraente, anch'essi imponibili nello Stato ove sono situati. L'opposto si verifica per i beni immobiliari o mobiliari connessi all'esercizio del traffico internazionale aereo o marittimo, sui quali la tassazione patrimoniale può avvenire nello Stato ove risiede l'effettiva direzione d'impresa. All'articolo 24 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia.

Agli articoli da 25 a 28 viene anzitutto stabilito il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato. Si prevede, inoltre, lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l'applicazione dell'accordo, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due paesi. L'articolo 29 definisce le procedure di rimborso delle imposte riscosse in uno Stato contraente. Gli articoli 30 e 31 contengono disposizioni finali relative

all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata.

In conclusione, auspica una valutazione favorevole sul provvedimento da parte della Commissione, considerato che esso si inserisce nel quadro delle iniziative assunte a livello europeo per includere la Bielorussia nella comunità internazionale e favorire così il processo di democratizzazione.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI osserva che la Bielorussia, come le altre Repubbliche ex-sovietiche, è un Paese ricco di risorse che attira in modo particolare gli interessi delle piccole e medie imprese italiane. Considerato che l'Accordo in titolo è finalizzato a garantire la presenza di un quadro giuridico di riferimento per i nostri operatori, auspica un sollecito *iter* di esame del disegno di legge.

Matteo MECACCI (PD) esprime un orientamento favorevole nei confronti del provvedimento in esame che è indubbiamente diretto al miglioramento dei rapporti commerciali bilaterali e a meglio tutelare gli interessi degli imprenditori italiani. Richiamando i contenuti della visita del Presidente Lukashenko in Italia, svoltasi ieri, ritiene che essa confermi tuttavia una tendenza all'azzardo da parte del Governo italiano nelle relazioni internazionali, che meriterebbe un approfondimento a sé, come testimonia il rafforzamento delle relazioni con Paesi come la Libia o il Kazachstan, vale a dire con Paesi carenti sul piano del rispetto dei principi democratici.

Sul tema dei diritti umani, considera meritevole da parte del Governo italiano l'averne fatto menzione nei colloqui con il presidente Lukashenko per cui sarebbe auspicabile che l'Italia esprimesse in modo esplicito questo particolare interesse anche nelle diverse sedi multilaterali, cui prende parte, con particolare attenzione all'Unione europea. Infine, ritiene che l'Italia dovrebbe impegnarsi per valorizzare il fatto di essere stato il primo Paese euro-

peo a realizzare uno scambio di visite al massimo livello istituzionale con la Bielorussia.

Claudio D'AMICO (LNP), avendo avuto l'opportunità di conoscere più da vicino la realtà bielorussa non solo in occasione della missione di monitoraggio elettorale ma anche di un seminario a Minsk nello scorso mese di marzo, entrambi organizzati dall'OSCE, ritiene che l'Accordo in esame costituisca un'occasione di notevole rilievo: la Bielorussia, infatti, pur rappresentando un fanalino di coda in Europa sul piano del rispetto dei principi democratici, esprime un modello più avanzato rispetto alle altre Repubbliche ex-sovietiche sul piano della qualità della vita dei cittadini. Nella convinzione che molto deve essere fatto sul piano politico-istituzionale per migliorare gli standard democratici, tuttavia registra segnali positivi, come ad esempio la scarcerazione di prigionieri politici, documentata da esponenti delle forze politiche di opposizione. La visita del presidente Lukashenko in Italia sollecita la ratifica del disegno di legge in esame e, contrariamente a quanto ritenuto dal collega Mecacci, non rappresenta in alcun modo un azzardo sul piano della politica estera dell'attuale Esecutivo. Al riguardo, osserva invece che l'Italia, grazie all'azione del Governo, si è guadagnata una posizione autonoma e autorevole nello scenario internazionale, come testimonia la linea tenuta alla recente Conferenza di riesame di Durban sul razzismo, svoltasi a Ginevra. Inoltre, l'Accordo con la Bielorussia costituisce, a suo avviso, l'opportunità per rafforzare i rapporti con i Paesi collocati a Est dell'Unione europea sia nell'ottica del rapporto con la Russia sia per il ruolo di cuscinetto che essi giocano rispetto al problema dell'immigrazione clandestina. In quel contesto, ci sono Paesi sempre più determinanti, come ad esempio il Kazachstan, che nel prossimo futuro deterrà la presidenza di turno dell'OSCE, che vanno sostenuti e non isolati se vi si vuole promuovere la piena realizzazione della democrazia.

Franco NARDUCCI, *presidente*, con riferimento al tema oggetto dell'Accordo in esame, ricorda la drammatica situazione in cui versano molti connazionali che rischiano addirittura l'incarcerazione laddove è deficitaria la disciplina in tema di doppie imposizioni, come è accaduto in Canada o negli Stati Uniti. Chiede pertanto al sottosegretario Craxi, in riferimento a quanto dichiarato presso l'altro ramo del Parlamento, se vi siano progressi in tal senso al fine di ottenere piena collaborazione da tutte le Amministrazioni dello Stato interessate, a partire dall'Agenzia delle entrate.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, nel rispondere all'onorevole Narducci, fa presente che, nella maggior parte dei casi menzionati, non è carente la disciplina giuridica ma la coerenza da parte delle Amministrazioni interessate, le quali dovrebbero più efficientemente interagire.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio, il 7 e il 10 marzo 2003.

C. 2363 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Michaela BIANCOFIORE (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame segnalando che, a partire dal primo dopoguerra, si è andata affermando la necessità di evitare le doppie imposizioni, soprattutto nell'ambito della Società delle Nazioni, che favorì la stipula dei primi importanti trattati, come ad esempio quello italo-tedesco del 1925. Un ulteriore impulso alla stipulazione di tali convenzioni è stato dato negli anni Cinquanta, specialmente tra gli Stati appartenenti all'area occidentale. A livello sovranazionale l'OCSE ha redatto, nel 1963, un modello di convenzione-tipo, che è stato più volte aggiornato, mentre le Nazioni Unite – con il Manuale di negoziazione del 1979 – hanno inteso favorire i paesi in via di sviluppo ad accedere ad accordi equi con gli Stati economicamente più forti. Sottolinea che la convenzione-tipo elaborata in sede OCSE costituisce il modello di riferimento per l'accordo in esame, firmato a Roma il 29 ottobre 1999, con l'intento di realizzare una più proficua collaborazione economica tra Italia e Croazia, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.

Segnala che l'Accordo, costituito da 30 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello dell'OCSE: esso si applica esclusivamente all'imposizione sul reddito. L'Accordo è completato da uno Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria nel febbraio-marzo 2003. In particolare, gli articoli 1 e 2 delimitano il campo d'applicazione dell'Accordo: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per la Croazia sono l'imposta sugli utili, l'imposta sul reddito e l'imposta locale sul reddito. Per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche, quella sul reddito delle persone giuridiche (attualmente IRES, imposta sui redditi delle società) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). È peraltro prevista l'applicazione dell'Accordo in esame anche a future imposte di natura

analoga a quelle sopra contemplate, che dovessero aggiungersi o sostituire le medesime.

Rileva che gli articoli da 3 a 5 recano le definizioni dei termini impiegati nel testo normativo stesso: è « residente di uno Stato contraente » colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, che fornisce servizi o relative attrezzature da utilizzare stabilmente nello Stato contraente. Gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7) a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione. A norma dell'articolo 8, gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l'effettiva direzione dell'impresa. I dividendi societari (articolo 10) sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario (ma sono previste eccezioni in casi determinati), così come gli interessi (articolo 11) e le *royalties* (articolo 12): lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un'imposta non superiore al 15 per cento dell'ammontare lordo.

Osserva che tali soglie – che nel caso degli interessi non possono invece oltrepassare il 10 per cento, e nel caso delle *royalties* il 5 per cento – si applicano però solo se chi percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario. Inoltre, in tutti e tre i casi, se il beneficiario dei cespiti li ha ottenuti esercitando le proprie attività mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altro Stato, essi ri-

cadranno nella normale tassabilità da parte di detto Stato in accordo alla propria legislazione fiscale.

Anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente (articolo 14) o da lavoro subordinato (articolo 15), il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato i redditi di cui all'articolo 14 saranno imponibili nello Stato di produzione degli stessi se il beneficiario dispone in tale Stato di una « base fissa », e solo nella misura in cui siano ad essa imputabili. I redditi di cui all'articolo 15, invece, saranno imponibili nello Stato in cui vengono prodotti, a meno che il lavoratore, tra l'altro, non soggiorni in tale Stato per un periodo complessivo non eccedente 183 giorni in un anno.

A norma dell'articolo 17, poi, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività. Le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario (articolo 18). Si prevede altresì, per contrastare l'elusione delle imposte, che le indennità di fine rapporto o analoghe remunerazioni siano imponibili solo nello Stato nel cui territorio si è svolta l'attività da cui traggono origine, anche qualora il beneficiario sia, o sia nel frattempo divenuto, residente dell'altro Stato contraente. Gli stipendi, i salari o altre analoghe remunerazioni, nonché le pensioni, corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato o addirittura ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza (articolo 19). L'articolo 22 riguarda l'imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza: tuttavia fanno eccezione i redditi provenienti da fonti varie situate nell'altro Stato contraente.

All'articolo 23 sono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia. Agli articoli da 24 a 28 viene anzitutto stabilito il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato. Si prevede lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità per facilitare l'applicazione dell'accordo, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due paesi. L'articolo 28 definisce le procedure di rimborso delle imposte riscalate mediante ritenuta alla fonte in uno Stato contraente. Gli articoli 29 e 30 contengono disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti dell'Accordo, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia dell'accordo — ma solo dopo cinque anni dall'entrata in vigore — da parte di uno Stato contraente, mediante preavviso inoltrato per via diplomatica almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare.

Segnala che il disegno di legge di ratifica consta di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-croato sulle doppie imposizioni, il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Diversamente da alcuni analoghi casi recenti, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-croato sulle doppie imposizioni non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, giacché si presume — in base alla relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica — che le disposizioni di essa determinino effetti trascurabili sulla fi-

nanza pubblica italiana. Di conseguenza, il disegno di legge non reca alcuna norma di copertura finanziaria.

Sottolinea la rilevanza politica di questo accordo che è da cogliere innanzitutto nel quadro della prospettiva di ingresso della Croazia nell'Unione europea come in quello delle relazioni italo-croate che sono particolarmente intense in ogni settore (l'Italia è anche primo *partner* commerciale della Croazia), anche in forme di una minoranza italiana autoctona che conta circa 30.000 persone, concentrate soprattutto in Istria e a Fiume. Nella regione istriana vige il bilinguismo amministrativo, mentre numerose municipalità istriane hanno adottato nei propri statuti comunali il bilinguismo integrale (18 complessivamente, tra cui Pola, Rovigno, Buie, Umago, Cittanova, Dignano, Parenzo). Nel complesso, 4.600 imprese italiane sono presenti nel Paese. Occorre registrare che alcuni dei nostri imprenditori segnalano lentezza, scarsa trasparenza, difficoltà e lungaggini giudiziarie ed una generale « fatica » nella realizzazione degli investimenti. È necessario altresì sottolineare che il convinto sostegno dell'Italia al cammino di integrazione europea ed euro-atlantica di Zagabria rimane distinto dalla forte esigenza di affrontare le questioni bilaterali aperte in un'ottica europea condivisa.

Rileva che l'esame parlamentare di questo importante accordo bilaterale consente di sollecitare conclusivamente alcune precisazioni, da parte del Governo, circa lo stato di avanzamento della questione dell'accesso al mercato immobiliare croato per i cittadini italiani, in particolare per quanto riguarda il nodo dell'acquisto di immobili da parte delle persone giuridiche italiane: si tratta in particolare di immobili destinati alle sedi della nostra minoranza. Un'analoga richiesta di chiarimenti attiene al problema dei beni degli Esuli d'Istria, Quarnero e Dalmazia, per sapere se è stato promosso un completo adeguamento dell'ordinamento giuridico croato alle norme ed ai principi del diritto comunitario, con particolare riferimento alla non-discriminazione su base della nazionalità.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI sottolinea che l'Accordo in titolo può efficacemente migliorare la cooperazione economica bilaterale anche in vista del significativo processo di privatizzazione che la Croazia si accinge ad avviare. Si impegna a fornire nel prosieguo dell'esame gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001.

C. 2362 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Michaela BIANCOFIORE (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame segnalando che, per quanto attiene alla *ratio* che ispira l'accordo ed al suo modello giuridico-internazionale di riferimento, rappresentato dalla convenzione-tipo elaborata nell'ambito dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) a partire dal 1963, richiama le considerazioni già svolte in merito al disegno di legge n. 2363, riguardante la ratifica dell'accordo tra Italia e Croazia sulle doppie imposizioni.

Rileva che la Convenzione in esame, firmata a Lubiana l'11 settembre 2001, mantiene la struttura fondamentale del modello dell'OCSE; essa si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio, profilo quest'ultimo presente oggi solo nella legislazione fiscale slovena. Gli articoli 1 e 2 delimitano il campo d'applicazione della Convenzione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per la Slovenia sono l'imposta sugli utili delle persone giuridiche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul patrimonio. Per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche, quella sul reddito delle persone giuridiche (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Agli articoli da 3 a 5 si procede alle definizioni: in particolare, è « residente di uno Stato contraente » colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. Gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7) a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione. A norma dell'articolo 8, gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l'effettiva direzione dell'impresa. I dividendi societari (articolo 10) sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario (ma sono previste eccezioni in casi determinati), così come gli interessi (articolo 11) e i canoni (articolo 12): lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà

comunque prelevare sui dividendi un'imposta, rispettivamente non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo per partecipazioni societarie non inferiori al 25 per cento, e non superiore al 15 per cento nelle altre fattispecie. Tali soglie si applicano però solo se chi percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario.

Osserva che anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente (articolo 14) o da lavoro subordinato (articolo 15), il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicitazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato: i redditi di cui all'articolo 14 saranno imponibili nello Stato di produzione degli stessi se il beneficiario dispone in tale Stato di una « base fissa », e solo nella misura in cui siano ad essa imputabili. I redditi di cui all'articolo 15, invece, saranno imponibili nello Stato in cui vengono prodotti, a meno che il lavoratore, tra l'altro, non soggiorni in tale Stato per un periodo complessivo non eccedente 183 giorni in un anno. A norma dell'articolo 17, poi, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività. Le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario (articolo 18). Tuttavia, al fine di evitare pratiche di elusione delle imposte, il comma 2 prevede che le indennità di fine rapporto siano imponibili solo nello Stato nel cui territorio si è svolta l'attività da cui traggono origine, anche qualora il beneficiario sia nel frattempo divenuto residente dell'altro Stato contraente. Gli stipendi, i salari o altre analoghe remunerazioni, nonché le pensioni, corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato o addirittura ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza (articolo 19).

Segnala quindi che l'articolo 22 riguarda l'imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti e

stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza. L'articolo 23 concerne la tassazione del patrimonio che, per i beni immobiliari, avviene nello Stato in cui essi sono localizzati; lo stesso dicasi per i beni mobili facenti parte della stabile organizzazione di un'impresa o della base fissa di un residente di uno Stato contraente, anch'essi imponibili nello Stato ove sono situati. L'opposto si verifica per i beni immobiliari o mobiliari connessi all'esercizio del traffico internazionale aereo o marittimo. All'articolo 24 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia. Agli articoli da 25 a 29 viene anzitutto stabilito il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato. Gli articoli 30 e 31 contengono disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia dell'accordo – ma solo dopo cinque anni dall'entrata in vigore – da parte di uno Stato contraente, mediante preavviso inoltrato per via diplomatica almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare.

Segnala che il disegno di legge di ratifica consta di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione italo-slovena sulle doppie imposizioni, il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il provvedimento non prevede una quantificazione di oneri: come viene precisato nella Relazione tecnica allegata al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica presentato al Senato, l'applicazione della Convenzione

comporterà effetti sul gettito fiscale di scarsa entità, che non avranno incidenza sul bilancio dello Stato.

Ritiene opportuno rilevare come l'accordo al nostro esame si inserisca in un quadro di rapporti bilaterali tradizionalmente assai intensi. L'Italia è stabilmente il secondo partner commerciale della Slovenia, dopo la Germania (con una quota di mercato che si aggira intorno al 19 per cento), il secondo mercato di sbocco per i prodotti sloveni ed il secondo Paese fornitore. Sul punto occorre evidenziare che la presenza dell'imprenditoria italiana in Slovenia, pur presentando ampi margini di crescita, ha trovato alcuni ostacoli riguardanti la propensione da parte slovena ad aprire settori dell'economia nazionale considerati strategici ad investitori esteri. Al fine di adeguarsi al sistema ed alle opportunità, la forma oggi più utilizzata dalle imprese italiane per investire nel Paese è l'acquisizione di quote all'interno di società slovene, spesso costituite *ad hoc*. Di conseguenza, essendo le quote facilmente alienabili, la presenza di capitale italiano all'interno di esse è mutevole.

Al contempo, come già sottolineato in merito al disegno di legge di ratifica della convenzione italo-croata sulle doppie imposizioni, coglie questa occasione per chiedere alcune precisazioni al Governo circa lo *status* della nostra minoranza nel paese controparte di questo accordo bilaterale. Attualmente la minoranza italiana autoctona in Slovenia conta circa 3/4.000 componenti nel litorale sloveno; tre municipalità slovene hanno adottato nei propri statuti comunali il bilinguismo integrale (Capodistria, Isola e Pirano). In particolare, chiede al rappresentante del Governo se vi è stato un monitoraggio sulla corretta, effettiva applicazione della legge sull'uso pubblico della lingua slovena, che riconosce l'utilizzo della lingua italiana (e ungherese) nei comuni in cui vivono le rispettive comunità nazionali (in linea con quanto realizzato nei confronti della minoranza slovena in Italia) ed in relazione all'attuazione della legge di riforma della Radio Televisione slovena che ha portato al rischio di limitazioni all'autonomia dei

programmi in lingua italiana di Radio-Tele Capodistria, anche in termini di possibili riduzioni di finanziamenti e di personale.

Su un piano più generale, ritiene importante conoscere se da parte slovena vi sia stato un pieno adeguamento dell'ordinamento giuridico alle norme ed ai principi comunitari, con particolare riferimento alla non discriminazione sulla base della nazionalità, al fine di affrontare le questioni bilaterali aperte in uno spirito costruttivo ed in un'ottica europea.

In conclusione, auspica un ampio consenso sui contenuti del provvedimento in esame, che riguarda un Paese di recente adesione all'Unione europea e assai vicino all'Italia, e che offre inoltre l'occasione per affrontare il tema delle minoranze, al quale tiene in modo particolare in ragione della propria esperienza in materia di minoranze autoctone e consapevolezza sul lavoro che si deve ancora svolgere per completare davvero su tutto il territorio nazionale il processo di pacificazione nazionale.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI richiama il Memorandum sulla cooperazione bilaterale, siglato nel 2007, il cui obiettivo era realizzare anche con la Slovenia una cooperazione strutturata nei diversi settori al fine di realizzare un polo di sviluppo nella regione dell'Alto Adriatico. Sottolineando pertanto la necessità di provvedere ad una celere ratifica del disegno di legge per consentire di procedere nel progetto, si impegna a fornire nel prosieguo dell'esame

gli elementi di risposta ai quesiti posti dal relatore.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63-2 del 28 aprile e n. 63-3 del 5 maggio 2008, nonché aumento della quota di partecipazione dell'Italia.

C. 2072 Governo.

RISOLUZIONI

7-00141 Pianetta: Sull'azione internazionale dell'Italia per la tutela e la promozione dei diritti umani.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI COMUNITARI:

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto. COM (2008) 428 def (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 137

ATTI COMUNITARI

Martedì 28 aprile 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.10.

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto. COM (2008) 428 def.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la Commissione si appresta ad avviare l'esame dell'atto comunitario in oggetto, nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 127 del Regolamento, ai sensi del quale la Commissione può esprimere, in un documento, il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da parte del Governo in sede di Unione europea in relazione all'approvazione della proposta di direttiva in esame.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, rileva come la proposta di direttiva in esame prospetti modifiche alla direttiva 2006/112/CE (cosiddetta direttiva IVA) in-tese, in particolare, a:

mettere a regime la facoltà degli Stati membri di applicare aliquote IVA ridotte ad alcuni servizi ad alta intensità di lavoro, già assoggettabili in via transitoria ad aliquota ridotta fino al 2010, nonché ad ulteriori categorie di servizi prestati localmente;

razionalizzare e precisare l'ambito di applicazione di alcune categorie di beni e servizi già assoggettate ad aliquota ridotta.

In via preliminare, precisa come il Consiglio Ecofin del 10 marzo scorso abbia già raggiunto sulla proposta un accordo politico, in vista della sua approvazione definitiva, che riduce notevolmente i servizi che saranno assoggettabili ad aliquota ridotta.

Pertanto, non ci sono più margini per modificare il contenuto della proposta che sarà approvata definitivamente nelle prossime settimane secondo i termini del compromesso concordato all'unanimità dal Consiglio.

Ciò non rende tuttavia superfluo l'esame della proposta da parte della Camera.

La Commissione Finanze, tenendo anche conto del parere reso dalla Commissione politiche UE, potrà infatti esprimere una prima valutazione del testo concordato dal Consiglio e definire orientamenti per la futura azione del Governo in materia.

La proposta di direttiva originaria della Commissione europea mirava, anzitutto, a porre a regime le aliquote IVA per i servizi ad alta intensità di manodopera attualmente contemplati all'allegato IV della direttiva 2006/112, che ne beneficiano sino al 2010:

piccoli servizi di riparazione di biciclette, di calzature, di indumenti;

pulizie di vetri e presso privati;

servizi di assistenza domestica (aiuto domestico, assistenza ai bambini, ai malati, agli anziani);

parrucchieri;

riparazione e ristrutturazione di appartamenti, con esclusione dei materiali.

In secondo luogo, essa prospettava l'estensione delle aliquote ridotte ad ulteriori servizi ad alta densità di manodopera ovvero «prestati localmente», quali i servizi di ristorazione e *catering*, di giardinaggio o paesaggistici e di manutenzione dei giardini; di pulizia e di manutenzione di beni mobili materiali (non solo a quelli di pulizia o presso privati), alle cure personali del tipo fornito nei saloni di parrucchiere e negli istituti di bellezza (non solo a quelle presso i parrucchieri).

Si prevedeva inoltre la generale applicazione di aliquote ridotte alla cessione e costruzione di abitazioni nonché le prestazioni di servizi consistenti nel restauro e nella riparazione, trasformazione, manutenzione e pulizia di abitazioni e luoghi di culto, di elementi del patrimonio culturale e di monumenti storici riconosciuti dallo Stato membro interessato. Attualmente sono assoggettabili ad aliquota ridotta la cessione, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni fornite esclu-

sivamente nell'ambito della politica sociale mentre le operazioni di riparazione, manutenzione e pulizia delle abitazioni rientrano tra i servizi ad alta densità di manodopera ai quali gli Stati membri possono essere autorizzati ad applicare un'aliquota ridotta sino al 2010.

In terzo luogo, si prevedevano, in relazione a categorie già assoggettate ad aliquota ridotta, adeguamenti tecnici e miglioramenti nella formulazione e si eliminavano incongruenze nel trattamento di beni e servizi simili. In particolare, si assoggettavano ad aliquota ridotta gli articoli di protezione dell'igiene femminile e i pannolini per bambini, il materiale o gli strumenti specificamente concepiti o adattati per gli invalidi le prestazioni di servizi fornite da scrittori, compositori e artisti interpreti, anche remunerate tramite i diritti d'autore loro dovuti, i servizi relativi alla depurazione e al riciclaggio delle acque reflue, del sistema fognario, al trattamento o al riciclaggio dei residui nonché ai servizi che ne consentono il riutilizzo.

La proposta di direttiva risultava, a suo giudizio, nel complesso apprezzabile per almeno due ragioni.

Da un lato, si riavviava – dopo il fallimento di precedenti iniziative legislative, da ultimo nel 2003 – un processo di riordino, sia pure parziale, delle aliquote ridotte IVA, a fronte dell'incoerenza e della frammentazione della disciplina comunitaria attuale. La normativa vigente, infatti, contempla, per un verso, la facoltà degli Stati membri applicare, a regime o in via temporanea, aliquote ridotte in relazione a elenchi uniformi di beni e servizi; per altro verso, sono previste deroghe per specifiche categorie a favore di singoli Stati membri. Questo assetto determina evidenti distorsioni della concorrenza e incide sulla neutralità fiscale, favorendo trattamenti fortemente differenziati tra gli Stati membri.

Dall'altro lato, si prospettava il ricorso alla leva fiscale per promuovere e sostenere le piccole e medie imprese europee: consentendo l'applicazione di aliquote ridotte IVA su numerose tipologie di servizi

da esse prestate. Non a caso la proposta in esame è una delle iniziative legislative collegate all'Atto europeo per le piccole imprese, attualmente all'esame della Commissione attività produttive.

L'accordo politico raggiunto dal Consiglio Ecofin del 10 marzo scorso, come già accennato, è nel complesso poco soddisfacente in quanto:

pone a regime la facoltà di applicare aliquote ridotte ai soli servizi a forte intensità di mano d'opera, sopra richiamati, che possono beneficiare di aliquota ridotta fino alla fine del 2010, ma rinuncia ad estenderla alle ulteriori categorie di servizi ad alta densità di lavoro ovvero prestati localmente sopra richiamati; le uniche novità riguardano l'applicazione dell'aliquota ridotta ai servizi di ristorazione e ai libri anche su supporto non cartaceo;

non si elimina le numerose deroghe per specifiche categorie di beni e servizi a favore di singoli Stati membri, anzi ne introduce (o proroga) ulteriori a favore del Portogallo, di Malta e del Regno Unito.

La mancata estensione dell'aliquota ridotta alle categorie di servizi indicate dalla Commissione equivale, in sostanza, alla rinuncia al ricorso alla leva fiscale per promuovere e sostenere le piccole e medie imprese europee.

In questo modo, si rinuncia inoltre ad un intervento che avrebbe potuto favorire un trasferimento di attività dall'economia sommersa e informale verso l'economia ufficiale, al fine di promuovere la crescita economica e contribuire alla lotta contro il lavoro nero.

Per quanto attiene poi alla mancata eliminazione delle deroghe concesse a singoli Stati membri, si accetta un assetto che determina, come già detto, distorsioni della concorrenza e incide sulla neutralità fiscale.

Ritiene che questo compromesso al ribasso sia stato determinato dall'atteggiamento di alcuni Stati membri, tra cui la Germania, fortemente contrari ad un ampliamento dell'ambito delle aliquote ri-

dotte. Tali diversità di vedute è evidentemente legata alle differenze esistenti tra le economie europee: mentre, infatti, taluni sistemi economici, quali, in particolare, quello italiano, sono fondamentalmente basati sulla rete delle piccole e medie imprese, in altri Stati, come, appunto, la Germania, tale categoria di imprese riveste un ruolo molto meno significativo, così che i governi di quei risultati molto meno interessati alle innovazioni contenute nella proposta di direttiva predisposta dalla Commissione europea.

Inoltre, tali difficoltà nella definizione di una posizione unitaria sono motivate dalle regole vigenti nell'ambito degli organismi comunitari; ricorda, infatti, che, nell'ambito della politica fiscale, permane la regola del voto all'unanimità, la quale, come più volte segnalato, impone negoziati faticosi i cui risultati sono spesso deludenti.

È quindi comprensibile che, per superare il veto di tali Paesi, che avrebbe impedito di porre a regime le aliquote ridotte per i servizi ad alta densità di manodopera, anche i Paesi che, come l'Italia, avevano appoggiato una più ambiziosa razionalizzazione ed estensione delle aliquote ridotte, abbiano dovuto accettare pragmaticamente il compromesso.

Il Governo italiano non ha avuto quindi alternative e ha comunque conseguito un apprezzabile risultato minimo, che assicurerà – dopo numerose proroghe annuali o pluriennali – certezza giuridica ed economica agli operatori ed ai consumatori in merito alle aliquote applicabili per i servizi ad alta intensità di lavoro.

Fermo restando l'apprezzamento per l'azione svolta dal Governo in circostanze così difficili, ritiene tuttavia opportuno che la nostra Commissione – nel documento finale che approverà sulla proposta di direttiva – sottolinei con chiarezza il disappunto per la mancata estensione delle aliquote ridotte agli ulteriori servizi proposti dalla Commissione europea ed inviti il Governo ad una forte iniziativa politica per riavviare una riflessione sul punto in tempi rapidi.

Il compromesso raggiunto dal Consiglio, infatti, non deve segnare un definitivo arresto del più generale processo di razionalizzazione del regime IVA.

Alla luce della crisi economico-finanziaria occorre rilanciare un intervento di riordino più generale della disciplina IVA volto, per un verso, a semplificarne e rendere più uniforme la disciplina, e, per altro verso, a promuovere e sostenere la ripresa economica, soprattutto per quanto riguarda le piccole e medie imprese europee. Un intervento in tal senso è del resto espressamente previsto nel Piano di ripresa economica europea presentato dalla Commissione nel novembre 2008.

La Commissione Finanze ha già riservato in numerose occasioni una particolare attenzione alle questioni connesse con la razionalizzazione del regime IVA, anche con riguardo alle aliquote ridotte.

Ricorda, in particolare, le osservazioni formulate nella relazione della nostra Commissione sul programma legislativo della Commissione europea per il 2009, confluite in gran parte nella risoluzione approvata in aula lo scorso 22 aprile, nonché nel parere sulla relazione annuale del Governo relativa alla partecipazione italiana all'UE nel 2007.

Si riserva, in conclusione, di formulare una proposta di documento nella quale esprimere una valutazione positiva sulla proposta di direttiva, nonché considerazioni critiche in merito al compromesso raggiunto in materia in sede Ecofin.

Alberto FLUVI (PD) condivide in massima parte i rilievi espressi dal relatore, non comprendendo, tuttavia, come, sulla scorta di tali considerazioni, sia possibile esprimere una valutazione positiva.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento alle riflessioni del deputato Fluvi, ribadisce come la Commissione possa approvare, in questa sede, un documento, il quale non è strutturato in forma di parere, ma costituisce uno strumento attraverso il quale esprimere, in forma articolata, l'avviso della Commissione sulla tematica in discussione.

Al riguardo ritiene assolutamente necessario rilanciare la questione dell'armonizzazione a livello europeo delle aliquote IVA ridotte, la quale è stata del resto segnalata più volte dalla Commissione Finanze e dalla Camera nel suo complesso, superando l'attuale situazione di stallo politico, che ha finora impedito di giungere ad un accordo in materia tra gli Stati membri dell'Unione europea.

In merito ricorda che, in occasione della riunione dei Presidenti delle Commissioni finanze dei Parlamenti degli Stati membri dell'UE tenutasi a Parigi nel settembre scorso, egli stesso aveva segnalato tale esigenza, raccogliendo il consenso del rappresentante della Commissione europea, il quale aveva tuttavia rilevato come su tale questione sussistessero insuperabili dissensi politici. In tale contesto ritiene che il compromesso raggiunto in sede Ecofin non sia in alcun modo utile e, soprattutto, non venga incontro alle esigenze del Paese, che non ha finora potuto fruire di un regime IVA più favorevole in alcuni settori di cui si sono invece avvalsi altri Stati membri.

Ritiene quindi utile che la Commissione approvi in materia un documento che segnali con forza gli elementi critici insiti nella soluzione individuata in sede Ecofin, al fine di superare la situazione attuale.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, ritiene che, per ottenere un risultato efficace in sede europea, non sia utile limitarsi ad esprimere un avviso genericamente negativo, il quale avrebbe il solo effetto di mettere in difficoltà il Governo anche sul piano diplomatico e non gioverebbe a sbloccare l'attuale situazione di contrapposizione politica all'interno dell'Unione europea.

Chiarisce quindi come il suo giudizio positivo si riferisca alla proposta di direttiva originariamente elaborata dalla Commissione ribadendo, invece, la sua valutazione sostanzialmente critica sul compromesso raggiunto in sede Ecofin, che avrà, comunque, almeno l'effetto di fare maggiore chiarezza sul quadro normativo in

materia. A tale proposito non comprende, in particolare, le ragioni che hanno indotto la Germania ad opporsi così strenuamente all'adozione della proposta di direttiva, come formulata dalla Commissione europea, sottolineando al riguardo come tale proposta non avrebbe potuto incidere negativamente sul livello di concorrenza del mercato unico.

Ritiene quindi che sia necessario adottare tutte le iniziative utili a superare l'attuale condizione, anche attraverso l'approvazione di un documento della Commissione in materia.

Alberto FLUVI (PD), pur mantenendo talune perplessità circa l'efficacia del do-

cumento che potrà essere approvato dalla Commissione, invita il relatore a predisporre una proposta in merito. Ritiene comunque che, a prescindere da ogni giudizio sull'azione svolta dal Governo in merito alla questione in discussione, sia necessario esprimere un giudizio negativo sul compromesso raggiunto in sede Ecofin.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

La seduta termina alle 13.30.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di fondazioni, associazioni ed esperti del settore, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinata recanti: « Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti » 142

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 2131, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia: audizione di esperti del settore (*Svolgimento e conclusione*) 142

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Esame e rinvio*) 143

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 aprile 2009.

Audizione informale di rappresentanti di fondazioni, associazioni ed esperti del settore, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinata recanti: « Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti ».

L'audizione si è svolta dalle 11.30 alle 13.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 aprile 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 13.05.

Indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 2131, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia: audizione di esperti del settore.

(Svolgimento e conclusione).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione il dottor Giuseppe SANTORO, *presidente dell'Associazione nazionale laureati in Scienze motorie (ANLISM)* e il professore Raoul SAGGINI, *presidente del Corso di Laurea in Fisioterapia dell'Università « G. D'Annunzio » di Chieti e professore ordinario in Medicina Fisica e Riabilitativa presso la Facoltà di Scienze*

dell'Educazione Motoria dell'Università di Chieti.

Interviene, per formulare quesiti ed osservazioni, la deputata Manuela GHIZZONI (PD), alla quale rispondono il dottor Giuseppe SANTORO e il professore Raoul SAGGINI.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli intervenuti per le relazioni svolte e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 aprile 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

C. 2180 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola FRASSINETTI (PdL) *relatore*, sottolinea che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, si compone di 66 articoli, che intervengono in diversi settori con la finalità di assicurare un complessivo rafforzamento della sicurezza pubblica. In particolare, sono di competenza della Commissione cultura le disposizioni contenute nelle lettere *n*) ed *o*), comma 1, dell'articolo 45 e quelle contenute nell'articolo 47. L'articolo 45 reca numerose modifiche al testo unico in materia di immigrazione, di cui decreto legislativo 286 del 1998, di cui vengono novellati 11

dei complessivi 54 articoli e ne viene aggiunto uno. In particolare, la lettera *n*) modifica l'articolo 22 del testo unico in materia di lavoro subordinato, estendendo agli studenti stranieri che hanno conseguito in Italia il dottorato o il master universitario la possibilità di iscriversi, per 12 mesi, all'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per al massimo 12 mesi, oppure può chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Ricorda a tal proposito che ai sensi dell'articolo 6, comma, 1 del testo unico, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote di lavoratori non comunitari ammessi stabilite annualmente con il « decreto flussi ». Ricorda che in caso di lavoro subordinato la conversione è subordinata alla stipula del contratto di soggiorno per lavoro; nel caso di lavoro autonomo la conversione è consentita alle stesse condizioni previste per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26 del testo unico citato.

Aggiunge che la lettera *o*), comma 1, dell'articolo 45, attraverso una integrazione all'articolo 27 del testo unico, in materia di assunzione di lavoratori « fuori quota », ossia ulteriori rispetto al contingente stabilito con il decreto flussi annuale, sostituisce la richiesta di nullaosta al lavoro con una semplice comunicazione da parte del datore di lavoro per alcune categorie di lavoratori. Si tratta, in particolare, di dirigenti o personale altamente specializzato; di professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico; lavoratori alle dipendenze di soggetti operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici. Ricorda che attualmente, nell'ambito della categoria dei lavoratori fuori quota, il testo unico prevede l'esenzione dalla richiesta di nulla osta per i lavoratori extracomunitari dipendenti da datori di lavoro residenti o aventi sede un altro Stato membro nel-

l'Unione europea. Per costoro il nulla osta è sostituito da una semplice dichiarazione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. Tale esenzione è ora estesa anche alle tre categorie di lavoratori indicate, per le quali, però, a differenza dei lavoratori già esentati, viene prescritta la verifica da parte del questore dell'assenza di denuncia per gravi reati pendenti in capo ai datori di lavoro. La nuova procedura contenuta nella lettera in esame non deve comunque comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, come specificato nel comma 2 dell'articolo 45 in commento.

Rileva quindi che il regolamento di attuazione del testo unico esclude dall'obbligo di richiesta di nulla osta, altre categorie di lavoratori fuori quota, quali gli atleti, i giornalisti accreditati e coloro che svolgono attività di tirocinio. L'articolo 27 del testo unico e l'articolo 40 del regolamento di attuazione, il decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, regolano i cosiddetti ingressi fuori quota, che riguardano lavoratori appartenenti a specifiche categorie, quali dirigenti, personale altamente specializzato, sportivi e così via, in possesso di determinati requisiti, i quali possono entrare in Italia indipendentemente dalle quote stabilite ogni anno dai decreti sui flussi, a condizione che ci sia un datore di lavoro che intenda assumerli. Le domande per il rilascio del nulla osta al lavoro possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno presso lo sportello unico per l'immigrazione, secondo le modalità previste in via generale per coloro che intendano assumere lavoratori stranieri dall'articolo 30-bis, commi 2 e 3, del regolamento di attuazione. Precisa che per i procedimenti in questione, non è richiesto l'adempimento della preventiva verifica della sussistenza di eventuali richieste presentate da parte di un lavoratore nazionale o comunitario per il medesimo impiego, ad esclusione degli interpreti e degli infermieri. Per gli ingressi al di fuori delle quote, il nulla osta al lavoro non può essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo

determinato e, comunque, a due anni; la proroga oltre il limite biennale, se prevista, non può superare lo stesso termine di due anni. La validità del nullaosta deve essere espressamente indicata nel provvedimento.

Sottolinea quindi che l'articolo 47, che novella il Testo unico sull'immigrazione, decreto legislativo n. 286 del 1998, inserendo l'articolo 4-bis, introduce nell'ordinamento una definizione del concetto di « integrazione », quale processo finalizzato a promuovere la convivenza fra stranieri e cittadini italiani, nel rispetto comune dei valori sanciti dalla Costituzione, e con impegno reciproco ai fini della partecipazione alla vita economica, sociale e culturale della società; contestualmente, l'articolo istituisce e disciplina la nuova figura dell'« accordo di integrazione ». Tale accordo deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal cittadino straniero ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, ed è articolato su crediti, conseguibili per tutto l'arco temporale di validità del titolo di soggiorno richiesto. In particolare, i criteri e le modalità necessarie a definire la procedura di sottoscrizione dell'Accordo e la sua articolazione su crediti, sono stabiliti con un regolamento governativo entro 180 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, su proposta del Presidente del Consiglio e del ministro dell'interno, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ministro della salute e delle politiche sociali. Rileva che la norma dunque dispone che, contestualmente all'atto della presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, lo straniero debba sottoscrivere un accordo di integrazione, articolato per crediti, impegnandosi in tal modo a condividere specifici obiettivi di integrazione, conseguibili nel periodo di validità del permesso di soggiorno di cui all'articolo 5 del testo unico. I documenti che legittimano la permanenza dello straniero nel territorio italiano sono di diversa natura e durata; comunque la richiesta di permesso di soggiorno è obbligatoria per tutti gli stranieri che intendano soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore ai tre mesi. Ritiene che la disciplina

in commento sia dunque applicabile anche ai titolari dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, concessi al di fuori delle quote previste dai decreti flussi e disciplinati dall'articolo 27 del testo unico, concernente l'ingresso per lavoro per casi particolari, per le tipologie previste dall'articolo 27-*bis*, sull'ingresso e soggiorno per volontariato, nonché per l'ingresso degli stranieri disciplinato dall'articolo 27-*ter*, relativo all'ingresso e soggiorno per ricerca scientifica.

Osserva che la perdita integrale dei crediti comporta la revoca del titolo di soggiorno e l'espulsione amministrativa dello straniero eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Dando luogo all'espulsione, la disciplina dei crediti sembra incidere sulle condizioni di permanenza dello straniero; poiché il testo dell'articolo non fornisce indicazioni specifiche sui criteri e le modalità di concessione e di perdita dei crediti né sul tipo di controllo e sull'esercizio dello stesso, le

condizioni di permanenza non appaiono più interamente definite per legge, ma risultano almeno in parte rimesse all'emanando regolamento. Sottolinea che non sono soggetti alla revoca del titolo di soggiorno e all'espulsione amministrativa lo straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

Si riserva, in conclusione, di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici e della Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche (ANIE), nell'ambito dell'esame della proposta di legge « Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale ». C. 1952 Guido Dussin	146
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	146
AVVERTENZA	147

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 aprile 2009.

Audizione di rappresentanti di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici e della Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche (ANIE), nell'ambito dell'esame della proposta di legge « Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale ».

C. 1952 Guido Dussin.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 13.40 alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 aprile 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

C. 2180 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, osserva che il disegno di legge, trasmesso dal Senato e composto di 66 articoli, costituisce un provvedimento politicamente importante, che qualifica l'azione del Governo in carica in un settore delicato e di grande impatto sociale per la vita quotidiana dei cittadini, come quello della sicurezza, che tuttavia contiene solo un numero limitato di norme di diretto interesse della VIII Commissione.

Pertanto, con riferimento esclusivo alle disposizioni di competenza della VIII Commissione, segnala anzitutto che gli articoli da 7 a 10 introducono disposizioni contro la cosiddetta illegalità diffusa, ovvero contro fattispecie che, pur considerate minori, incidono notevolmente sia

sulla vivibilità dei centri urbani che sulle condizioni concrete per reimpostare politiche attive di risanamento e di promozione della legalità.

In particolare, riferisce che gli articoli 7 e 8 mirano alla repressione del fenomeno dei cosiddetti « writers » o « graffitari », ovvero gli autori di *murales* e scritte su muri di edifici pubblici e privati, su autobus, treni e, in generale, su beni mobili ed immobili altrui. Più specificamente, l'articolo 7 prevede una nuova aggravante per il reato di danneggiamento, nel caso di immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale, e, nel caso di danneggiamento aggravato, subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. L'articolo 8 interviene, invece, sul reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, disciplinando la recidiva per le ipotesi aggravate e prevedendo la competenza del giudice di pace per le sole ipotesi semplici.

Osserva, quindi, che gli articoli 9 e 10 del disegno di legge in esame intervengono sulle sanzioni amministrative applicabili, rispettivamente, a chi insozzi le pubbliche vie e a chi getti rifiuti od oggetti da veicoli in movimento o in sosta. Con riferimento all'uso della locuzione « pubbliche vie », che sembrerebbe limitare l'ambito applicativo della nuova norma, riterrebbe utile segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di utilizzare l'espressione « luogo pubblico », che ha una portata più ampia, identificando per definizione un luogo accessibile a tutti senza particolari limitazioni e che può consistere in vie, piazze, giardini pubblici, spiagge demaniali, eccetera.

Passando all'articolo 23, rileva che, sulla base della positiva esperienza maturata a livello locale, attraverso la stipula dei cosiddetti « Protocolli di legalità », la disposizione attribuisce al prefetto, al fine di prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il potere di disporre accessi ed accertamenti nei cantieri avvalendosi dei gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 14 marzo 2003. Le modalità per il rilascio

delle relative comunicazioni e informazioni sono rimesse a un regolamento di delegificazione.

Ricorda, inoltre, che l'articolo 34, novellando l'articolo 38 del cosiddetto « Codice dei contratti pubblici », esclude dalla partecipazione alle gare soggetti specificamente indicati, i quali, essendo stati vittime di concussione o estorsione aggravate, non abbiano denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.

Il successivo articolo 35, invece, novellando la legge n. 575 del 1965, modifica il procedimento di destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati alle organizzazioni criminali mafiose.

L'articolo 61, infine, reca disposizioni in merito ai programmi innovativi in ambito urbano « Contratti di quartiere II » e al programma di edilizia residenziale destinato a dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, per il quale viene prevista la riapertura di alcuni termini relativi agli accordi di programma ed alle convenzioni urbanistiche.

In conclusione, nell'esprimere fin d'ora un orientamento favorevole sul provvedimento in esame, si riserva di predisporre per la seduta di domani una proposta di parere che tenga conto anche delle segnalazioni e delle considerazioni provenienti dal dibattito.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia alla seduta di domani, mercoledì 29 aprile, il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Riqualificazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione per la sicurezza nei trasporti (A.S.TRA.)
(Svolgimento e conclusione) 148

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) (Seguito dell'esame e rinvio) 149

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto (Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio) 150

ALLEGATO 1 (Ulteriori emendamenti del relatore e nuove formulazioni) 158

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) 160

ERRATA CORRIGE 157

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO.

La seduta comincia alle 11.55.

**Indagine conoscitiva
sul sistema aeroportuale italiano.**

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione per la
sicurezza nei trasporti (A.S.TRA.).**

(Svolgimento e conclusione).

Silvia VELO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attra-

verso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Bruno SALVI, *presidente dell'Associazione per la sicurezza nei trasporti (A.S.TRA.)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Aurelio Salvatore MISITI (IdV).

Silvia VELO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Associazione per la sicurezza nei trasporti per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 aprile 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 12.40.**Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.****C. 2180 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni I e II).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 aprile 2009.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), *relatore*, presenta la seguente proposta di parere:

« La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante: « Disposizioni in materia di sicurezza pubblica » (C. 2180 Governo, approvato dal Senato),

rilevato che il disegno di legge in esame, nel testo approvato dal Senato, reca, agli articoli 54, 55, 56 e 63, diverse disposizioni che novellano il codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, intervenendo su profili di sicurezza stradale;

considerato che la IX Commissione, dopo aver svolto un'ampia indagine conoscitiva sulla sicurezza stradale, sta attualmente esaminando in sede referente un testo unificato delle numerose proposte di legge presentate sulla materia;

rilevata pertanto l'opportunità di garantire la coerenza e il coordinamento tra le disposizioni in materia di sicurezza stradale recate dal disegno di legge in

esame e quelle previste nell'ambito del testo unificato attualmente all'esame della IX Commissione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 63, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di non ricorrere, per il finanziamento di interventi di assistenza e previdenza del personale della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni del codice della strada, ma di individuare fonti di finanziamento diverse ».

Michele Pompeo META (PD) esprime la contrarietà del proprio gruppo in ordine alla proposta di parere formulato dal relatore. Rileva che il provvedimento è molto articolato e avrebbe richiesto un approfondimento maggiore. In particolare osserva che nel parere non si dà conto degli interventi relativi alla sicurezza stradale contenuti nel provvedimento e della coerenza con le misure recate dal testo unificato che la Commissione sta esaminando. In proposito ricorda che era stata prospettata l'ipotesi di uno stralcio delle disposizioni del disegno di legge di modifica del codice della strada, ma che tale ipotesi, per scelta della maggioranza, non ha avuto seguito. Rileva altresì che nella giornata odierna le Commissioni riunite I e II procederanno all'esame degli emendamenti e che il testo potrebbe subire modifiche anche rilevanti. Ribadisce pertanto la contrarietà sul provvedimento e, più in generale, sulle modalità di legiferare adottate dal Governo.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) condivide il giudizio secondo cui sarebbe stato opportuno procedere allo stralcio delle disposizioni di modifica del codice della strada, per permettere alla IX Commissione di esaminare tali questioni in modo organico. In ogni caso ritiene che il parere

avrebbe dovuto essere più circostanziato in merito agli interventi attinenti alle materie di competenza della Commissione. In ultimo segnala l'opportunità di formulare come condizione l'osservazione contenuta nel parere.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), *relatore*, ritiene opportuno rinviare l'espressione del parere, in modo da permettere alla Commissione di tener conto del testo, come risultante dagli emendamenti che saranno eventualmente approvati dalle Commissioni riunite I e II nella giornata odierna.

Mario VALDUCCI, *presidente*, condividendo l'esigenza prospettata dal relatore, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che sarà appositamente prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 aprile 2009 — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 12.45.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto.

(Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 aprile 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nelle sedute del 22 e del 23 aprile sono state accantonate numerose proposte emendative. Propone pertanto di passare all'esame di tali proposte.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo aggiuntivo Montagnoli 5.01, illustra brevemente la proposta di riformulazione già prospettata nella seduta di mercoledì 22 aprile.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) accoglie la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 5.01.

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Montagnoli 5.01.

Silvia VELO (PD) fa presente che il rinnovo della patente avviene attualmente attraverso l'applicazione di un tagliando, mentre, con la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo, si prevede, in occasione del rinnovo, l'invio di un duplicato. Chiede pertanto chiarimenti in merito ai costi della nuova procedura, all'eventuale prolungamento dei tempi che questa potrebbe comportare per gli utenti e, più in generale, alle ragioni da cui deriva la proposta di modifica delle procedure attualmente vigenti.

Mario LOVELLI (PD) condivide la considerazione per cui la nuova procedura potrebbe determinare, in relazione alla consegna del duplicato, un notevole prolungamento dei tempi rispetto a quelli necessari per avere il tagliando.

Michele Pompeo META (PD) chiede al Governo se la nuova procedura sarà gestita dall'amministrazione ovvero sarà affidata a soggetti esterni.

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO rileva che con l'approvazione dell'articolo aggiuntivo in esame, come riformulato, si superano le perplessità più volte manifestate dalla Commissione europea in

ordine all'utilizzo, nella procedura di rinnovo, di un tagliando da apporre sulla patente di guida. Fa presente che la nuova procedura rappresenta una significativa modernizzazione delle modalità di rinnovo della patente, resa sostenibile dagli alti livelli di informatizzazione cui sono pervenuti gli uffici della motorizzazione civile.

Silvia VELO (PD) chiede se l'articolo aggiuntivo in esame risponde ad esigenze poste da legislazione approvata in ambito comunitario. Rileva altresì che il Governo non ha fornito una risposta precisa sui tempi della nuova procedura e sui costi che questa potrebbe comportare. Chiede pertanto un ulteriore approfondimento della questione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, osserva che la procedura di rinnovo prospettata dalla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo in esame supera i rischi di contraffazione legati alla patente cartacea e al tagliando di rinnovo. Propone comunque di mantenere accantonato l'articolo aggiuntivo Montagnoli 5.01.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra l'ulteriore nuova formulazione del proprio emendamento 6.5 con la quale si precisa che la prova pratica di guida non può essere sostenuta prima di un mese dal rilascio dell'autorizzazione all'esercitazione alla guida, che, con la nuova disciplina introdotta dall'emendamento medesimo, ha luogo successivamente al superamento della prova teorica. È altresì introdotta una riformulazione del comma 11 dell'articolo 121 a fini di coordinamento e si differisce di tre mesi il termine da cui decorre l'applicazione della nuova disciplina (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento 6.5 del relatore.

La Commissione approva l'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento 6.5 del relatore (*vedi allegato 2*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ribadisce al presentatore dell'emendamento Misiti 8.1 l'invito a ritirare il proprio emendamento.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) ritira il proprio emendamento 8.1, riservandosi di presentare un ordine del giorno sulla questione.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, conferma i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 9, già espressi nella seduta di giovedì 23 aprile, ribadendo il parere contrario sugli emendamenti Montagnoli 9.2, Lovelli 9.5, Velo 9.4 e 9.3.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) insiste sul proprio emendamento 9.2, sottolineando l'opportunità di non vietare alla polizia municipale l'impiego dei dispositivi di rilevazione a distanza della velocità all'interno dei centri abitati.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, con riferimento all'emendamento Montagnoli 9.2, rileva le difficoltà di applicazione che derivano dal fatto che, in numerosi casi, non è stata effettuata la perimetrazione dei centri abitati.

Silvia VELO (PD) evidenzia che i propri emendamenti 9.4 e 9.3 sono finalizzati a ripristinare la formulazione iniziale dell'articolo del testo unificato in esame. In proposito invita la Commissione a non stabilire divieti troppo ampi all'utilizzo dei dispositivi di rilevazione a distanza della velocità, dal momento che comunque, attraverso tali dispositivi, sono sanzionati comportamenti che violano i limiti di velocità previsti dal codice. Ritiene pertanto opportuno limitare il divieto all'impiego per la polizia municipale dei dispositivi in questione alle autostrade e alle strade extraurbane principali, anche per tener conto delle esigenze di sicurezza dei cittadini.

Jonny CROSIO (LNP) segnala le rilevanti dimensioni della rete stradale statale e provinciale che attraversa i centri abitati del territorio da cui egli stesso proviene, evidenziando che su queste strade l'attività di controllo è svolta pressoché esclusivamente dalla polizia municipale.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, sottolinea che in molti casi strade statali e provinciali attraversano centri abitati di dimensioni estremamente ridotte e che su queste strade l'attività di rilevazione a distanza dei limiti di velocità è svolta essenzialmente per finalità di gettito.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) richiama le finalità generali di miglioramento della sicurezza della circolazione, perseguite dal provvedimento in discussione. Ritiene pertanto che l'attenzione della Commissione dovrebbe concentrarsi, piuttosto che a limitare gli accertamenti, ad assicurare l'appropriato utilizzo dei proventi delle sanzioni pecuniarie.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rappresenta l'opportunità di formulare la disposizione non in termini di divieto di utilizzo da parte della polizia municipale dei dispositivi di rilevazione a distanza della velocità, ma definendo l'ambito nel quale la polizia municipale può effettuare tale rilevazione. Osserva che in questo modo si potrebbe fare riferimento ai tratti stradali che sono posti fuori dai centri abitati e che ciò potrebbe costituire un incentivo per i comuni ad effettuare la perimetrazione.

Mario LOVELLI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Montagnoli 9.2. Ritiene infatti che debba essere consentito alla polizia municipale di effettuare i controlli di rilevazione a distanza della velocità all'interno dei centri abitati attraversati da strade statali e provinciali.

Silvia VELO (PD) invita a verificare se, già sulla base della normativa vigente, risulti vietato l'utilizzo dei dispositivi di rilevazione a distanza della velocità all'interno dei centri abitati.

Mario VALDUCCI, *presidente*, precisa la disciplina vigente, osservando che ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 121 del 2002 tali dispositivi possono essere collocati sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali, sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento, mentre ne è vietato l'utilizzo sulle strade urbane di quartiere, sulle strade locali e sugli itinerari ciclopedonali.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ritiene che la formulazione più appropriata sia quella che prevede il divieto di utilizzo dei dispositivi di rilevazione a distanza della velocità sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, come proposto dall'emendamento Velo 9.4. In ogni caso segnala l'esigenza di una più approfondita valutazione e chiede pertanto di tenere accantonate le proposte emendative riferite all'articolo 9.

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, mantiene accantonati gli emendamenti Montagnoli 9.2, Lovelli 9.5, Velo 9.4 e 9.3.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ribadisce parere contrario sull'emendamento Zeller 10.4.

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) insiste per la votazione del proprio emendamento 10.4, ritenendo irragionevole prevedere l'obbligo di indossare un giubbotto retro-riflettente all'interno dei centri abitati, seppur in galleria.

La Commissione respinge l'emendamento Zeller 10.4.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ribadisce i pareri espressi sulle proposte emendative riferite all'articolo 13. In particolare esprime parere contrario sull'emendamento Zeller 13.1, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 13.12, mentre esprime parere contrario sul subemendamento Zeller 0.13.12.1; esprime

altresì parere contrario sugli emendamenti Compagnon 13.2, Zeller 13.5 e 13.4, Compagnon 13.3, 13.7 e 13.10, Zeller 13.8, Compagnon 13.6, Zeller 13.9, Compagnon 13.11. Invita infine i presentatori a ritirare gli articoli aggiuntivi Montagnoli 13.02, Zeller 13.04 e gli identici Montagnoli 13.03 e Compagnon 13.01.

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 13.12 e parere conforme a quello del relatore sulle restanti proposte emendative.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) invita il relatore a rivedere il parere sul proprio emendamento 13.1, rilevando l'opportunità di prevedere una sanzione amministrativa in luogo di quella penale per quanto riguarda la fascia di tasso alcolemico compresa tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, anche al fine di ridurre l'aggravio cui sono soggetti gli uffici giudiziari e garantire l'effettività della sanzione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, precisa che la sanzione penale per i conducenti per i quali sia stato accertato un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro non è introdotta dal testo unificato in esame ma è già prevista dal testo vigente del codice della strada. Pur comprendendo le ragioni addotte dal deputato Zeller, invita a tener conto anche delle esigenze generali di coerenza rispetto alle finalità del provvedimento in esame.

Michele Pompeo META (PD) condivide le considerazioni del collega Zeller in ordine alla maggiore efficacia delle sanzioni amministrative relativamente alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritiene che il provvedimento nel suo complesso debba mirare a aggravare le sanzioni nel caso di infrazioni rilevanti, quali tassi alcolemici elevati o casi di incidente, prevedendo invece sanzioni più lievi e più

facilmente applicabili nel caso di violazioni meno gravi. Dichiarando pertanto di condividere l'emendamento Zeller 13.1.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, alla luce degli elementi emersi nel dibattito, modifica il proprio parere, esprimendo parere favorevole sull'emendamento Zeller 13.1.

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, in ordine all'emendamento Zeller 13.1, si rimette alla Commissione.

La Commissione approva l'emendamento Zeller 13.1 (*vedi allegato 2*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio subemendamento 0.13.12.1.

La Commissione approva l'emendamento 13.12 del relatore (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che in assenza del presentatore, si intende che abbia rinunciato agli emendamenti Compagnon 13.2 13.3, 13.7, 13.10, 13.6, 13.11 e all'articolo aggiuntivo 13.01.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) in ordine al proprio emendamento 13.5, osserva che il raddoppio delle pene dovrebbe riferirsi ai casi di indidente provocato da conducente che presenti un tasso alcolemico significativamente elevato, e comunque superiore a 0,8 grammi per litro.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ribadisce il parere contrario, osservando che l'aggravamento delle pene è comunque previsto in caso di incidente.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio emendamento 13.5. Ritira altresì gli emendamenti 13.4 e 13.8. Per quanto concerne il proprio emendamento 13.9, osserva che appare eccessivo impedire il conseguimento della patente prima del ventunesimo anno di età, nel caso in cui il minore alla guida presenti un tasso alcolemico anche estremamente ridotto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, invita a valutare l'opportunità di una riformulazione che preveda, nel caso in cui si accertato un tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5 grammi per litro, impossibilità di conseguire la patente prima del diciannovesimo anno di età e mantenga, nel caso in cui si accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro l'impossibilità di conseguire la patente di guida prima del ventunesimo anno di età.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, si impegna a predisporre una riformulazione dell'emendamento Zeller 13.9 nel senso suggerito dal presidente. Propone pertanto di mantenere accantonato l'emendamento Zeller 13.9.

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, lascia accantonato l'emendamento Zeller 13.9.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) con riferimento al proprio articolo aggiuntivo 13.02, osserva che sia il ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia il ministro dell'interno, nel corso delle audizioni svolte di fronte alla Commissione, hanno rilevato l'inefficacia del divieto per i locali di intrattenimento di somministrazione di bevande alcoliche dopo le due di notte.

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO ritiene che la questione non debba essere affrontata nel provvedimento in esame, che mira a rafforzare i livelli di sicurezza nella guida, prevedendo misure severe per chi guida in stato di ebbrezza o, nel caso di particolari categorie di conducenti, dopo aver assunto bevande alcoliche.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che da recenti statistiche è emerso un preoccupante grado di assunzione di bevande alcoliche da parte dei giovani. Pur riconoscendo che il divieto di somministrazione di bevande alcoliche nei locali di intrattenimento rappresenta una norma non applicata, ritiene che la soppressione di tale divieto, nell'ambito del provvedi-

mento in esame, non risulterebbe comprensibile per l'opinione pubblica.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ritiene comunque opportuno affrontare la questione in una fase successiva del provvedimento.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), alla luce delle considerazioni del relatore, ritira il proprio articolo aggiuntivo 13.02, riservandosi di ripresentarlo nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 13.04 osserva che nel territorio da cui egli proviene questa norma è applicata, per cui il divieto di somministrazione di bevande alcoliche dopo le due di notte penalizza i locali di intrattenimento. Ritira comunque il proprio articolo aggiuntivo 13.04, riservandosi anch'egli di presentarlo nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira il proprio articolo aggiuntivo 13.03.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, presenta gli emendamenti 14.7 e 14.8, illustrandone il contenuto (*vedi allegato 1*). In particolare segnala che l'emendamento 14.7 è volto ad estendere anche alla guardia di finanza, alla polizia penitenziaria e al corpo forestale dello Stato la destinazione della quota dei proventi derivanti dalle sanzioni relative alle violazioni del codice della strada, di spettanza dello Stato, che sulla base del testo unificato in esame, sono finalizzate al potenziamento dei controlli. In ordine all'emendamento 14.8 rileva che esso è finalizzato a precisare le finalità per le quali possono essere utilizzati i proventi delle sanzioni di spettanza degli enti locali, prevedendo che tali risorse possano essere impiegate per potenziare i servizi di controllo, i servizi notturni, l'attività di prevenzione delle violazioni per guida in stato di ebbrezza e di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti e per l'acquisto di mezzi a vantaggio dei corpi di

polizia provinciale e municipale. In conclusione osserva che si tratta di questioni già affrontate nel disegno di legge in materia di sicurezza pubblica, per cui l'approvazione degli emendamenti permetterebbe di allineare il testo unificato alle previsioni recate da quel provvedimento.

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.7 e 14.8 del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rilevando che i rappresentanti dei gruppi rinunciano a richiedere la fissazione di un termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 14.7 e 14.8 del relatore, pone in votazione i suddetti emendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni approva gli emendamenti 14.7 e 14.8 del relatore (*vedi allegato 2*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 14 del testo unificato in esame, si riserva di presentare un proprio emendamento che preveda l'utilizzo dei proventi delle sanzioni relative a violazioni del codice della strada di spettanza dello Stato non soltanto per il miglioramento della segnaletica, che rappresenta comunque una priorità indiscutibile, ma anche per l'installazione delle barriere e il ripristino del manto stradale.

Vincenzo GAROFALO (PdL) segnala che l'emendamento 14.1, da lui presentato, interveniva nel senso testé indicato dal relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, conferma che intende recuperare i contenuti dell'emendamento richiamato dal collega Garofalo, osservando che l'invito al ritiro formulato nella seduta del 23 aprile su tale emendamento era motivato anche dalla convinzione che la normativa comunitaria sulla materia fosse in fase di elaborazione, mentre in realtà ha potuto verificare che tale normativa è pienamente definita.

Vincenzo GAROFALO (PdL) esprime il proprio apprezzamento per le valutazioni espresse dal relatore.

Silvano MOFFA (PdL) esprime parere favorevole sull'emendamento Zeller 16.1, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere l'ampliamento del periodo di obbligatorietà della revisione della patente, nel caso di violazione per la quale sia prevista la sospensione della patente di guida per un periodo superiore a tre mesi (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO dichiara di condividere la riformulazione proposta dal relatore.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Zeller 16.1, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ribadisce i pareri relativi alle proposte emendative riferite all'articolo 17, esprimendo parere contrario sugli emendamenti Zeller 17.3, 17.1e 17.2, Compagnon 17.4, parere favorevole sull'emendamento Misisi 17.6, a condizione che, come indicato nella seduta di giovedì 23 aprile, sia riformulato nel senso di prevedere la comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che ha luogo in via informatica; invita il presentatore a ritirare l'emendamento Montagnoli 17.5, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 17.7.

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 17.7 del relatore ed esprime parere conforme a quello del relatore sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 17.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), intervenendo sul proprio emendamento 17.3, pur dichiarandosi d'accordo con il principio del rafforzamento della sicurezza

sulle strade che informa il testo unificato, ritiene tuttavia eccessivo il termine di cinque anni per il conseguimento di una nuova patente in caso di revoca per violazione delle disposizioni relative alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Ritiene che, in luogo del periodo di cinque anni, si potrebbe prevedere un periodo che va da uno a tre anni, lasciando all'autorità amministrativa un margine di discrezionalità, sottolineando che questa modifica permettere di introdurre un apprezzabile criterio di gradualità.

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO invita la Commissione a non attenuare il segnale di rigore che il provvedimento in esame intende inviare.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, segnala il rischio di compromettere le finalità complessivamente perseguite dal provvedimento in esame. Rileva altresì che il testo unificato in esame prevede in generale l'impossibilità di conseguire, a seguito della revoca, una nuova patente di guida prima di due anni, stabilendo il termine di cinque anni soltanto per i casi di revoca connessa alle violazioni delle disposizioni in materia di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanza stupefacenti.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio emendamento 17.3, mentre insiste per la votazione degli emendamenti 17.1 e 17.2, che prevedono l'impossibilità di conseguire una patente di guida, rispettivamente, prima di tre anni e prima di due anni.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) dichiara il sostegno del proprio gruppo agli emendamenti Zeller 17.1 e 17.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zeller 17.1 e 17.2.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che, in assenza del presentatore, si intende

che abbia rinunciato agli emendamenti Compagnon 17.4.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 17.6 proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Misiti 17.6, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira il proprio emendamento 17.5.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 17.7 (*vedi allegato 2*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra una proposta di riformulazione dell'emendamento Garofalo 19.2 (*vedi allegato 1*), nel senso di inserire un riferimento a strumenti e dispositivi per il miglioramento della sicurezza della circolazione, anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati, in conformità da quanto proposto dall'emendamento Lovelli 19.1. Invita pertanto il presentatore a ritirare quest'ultimo emendamento.

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento Garofalo 19.2 e parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Lovelli 19.1.

Mario LOVELLI (PD) ritira il proprio emendamento 19.1 e sottoscrive l'emendamento Garofalo 19.2, come riformulato.

Silvia VELO (PD) sottoscrive l'emendamento Garofalo 19.2, come riformulato.

Vincenzo GAROFALO (PdL) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 19.2.

La Commissione approva emendamento Garofalo 19.2, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ribadisce l'invito al presentatore a ritirare l'articolo aggiuntivo Iapicca 19.01.

Il Sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sull'articolo aggiuntivo Iapicca 19.01.

Maurizio IAPICCA (PdL) ritira il proprio articolo aggiuntivo 19.01.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che in assenza del presentatore, si intende che abbia rinunciato all'articolo aggiuntivo Compagnon 28.01. Avverte quindi che rimangono accantonati l'articolo aggiuntivo Montagnoli 5.01, le proposte emendative riferite all'articolo 9, e l'emendamento Zeller 13.9, per il quale il relatore si impegna a predisporre una formulazione.

Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di giovedì 23 aprile 2009, a pagina 73, prima colonna, nona riga, le parole: « All'articolo 208 » sono sostituite con le seguenti: « All'articolo 218 ».

A pagina 75, prima colonna, ultima riga, il numero: « 10. 1. » è sostituito dal seguente: « *10. 1. » e alla seconda colonna, seconda riga, il numero: « 10. 2. » è sostituito dal seguente: « *10. 2. ».

A pagina 77, seconda colonna, tredicesima riga, il numero: « 21. 01. » è sostituito dal seguente: « *21. 01. » e, all'ultima riga, il numero « 21. 02. » è sostituito dal seguente: « *21. 02. ».

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Testo unificato C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto).

**ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE
E NUOVE FORMULAZIONI**

ART. 6.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere il seguente comma:

01. All'articolo 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'auto-rizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122;

b) al comma 11, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida »;

b) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, sono inserite in fine le seguenti parole: « , previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove »;

c) al comma 2, sostituire le parole: dalla data con le seguenti: dal novantesimo giorno successivo alla data;

c) al comma 4, lettera g), capoverso 11-ter, aggiungere in fine la seguente lettera:

c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione nel triennio delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, esercitazioni di guida e auto-scuole)

6. 5. (Ulteriore nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 14.

All'articolo 14, comma 1, lettera a), capoverso lettera c-ter), sostituire le parole da: lettere a) e b) fino alla fine della lettera con le seguenti: lettere a), b), c), d) e f-bis), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo della sanzioni relative a vio-

lazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia;

Conseguentemente, sopprimere la lettera c-quinquies).

14. 7. Il Relatore.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 6, sostituire le parole da: finalizzate fino alla fine del comma con le seguenti: ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 ed all'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *d-bis*) ed *e*), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

14. 8. Il Relatore.

ART. 16.

Al comma 1, capoverso ART. 218-bis, comma 2, sostituire le parole da: che comporta fino a: non inferiore a un mese con le seguenti: per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della pa-

tente di guida per un periodo superiore a tre mesi.

16. 1. (Nuova formulazione) Zeller, Brugger.

ART. 19.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: della segnaletica *inserire le seguenti:* e delle barriere;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla sostituzione della segnaletica obsoleta e danneggiata, alla sostituzione delle barriere non omologate o danneggiate, all'utilizzo di strumenti e dispositivi, anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati, idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, alla sistemazione, ripristino e miglioramento del manto stradale;

c) al comma 2 sostituire le parole: dei successivi contratti di programma e convenzioni *con le seguenti:* delle successive convenzioni;

d) al comma 3 sopprimere le parole: dei contratti di programma e.

19. 2. (Nuova formulazione) Garofalo.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Testo unificato C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 6.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere il seguente comma:

01. All'articolo 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122 »;

b) al comma 11, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida »;

b) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, sono inserite in fine le seguenti parole: « , previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove »;

c) al comma 2, sostituire le parole: dalla data con le seguenti: dal novantesimo giorno successivo alla data;

c) al comma 4, lettera g), capoverso 11-ter, aggiungere in fine la seguente lettera:

c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione nel triennio delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, esercitazioni di guida e auto-scuole).

6. 5. (Ulteriore nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 13.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) alla lettera a) del comma 2, sostituire la parola: « ammenda » con le seguenti: « sanzione amministrativa ».

13. 1. Zeller, Brugger.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo inserire il seguente: Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata;

b) al comma 3, lettera a), dopo il secondo periodo inserire il seguente: Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata.

13. 12. Il Relatore.

ART. 14.

All'articolo 14, comma 1, lettera a), capoverso lettera c-ter), sostituire le parole da: lettere a) e b) fino alla fine della lettera con le seguenti: lettere a), b), c), d) e f-bis), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia.

Conseguentemente, sopprimere la lettera c-quinquies).

14. 7. Il Relatore.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 6, sostituire le parole da: finalizzate fino alla fine del comma con le seguenti: ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 ed all'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), destinati al potenziamento dei servizi di controllo fi-

nalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

14. 8. Il Relatore.

ART. 16.

Al comma 1, capoverso ART. 218-bis, comma 2, sostituire le parole da: che comporta fino a: non inferiore a un mese con le seguenti: per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo superiore a tre mesi.

16. 1. (Nuova formulazione) Zeller, Brugger.

ART. 17.

Al comma 3, capoverso ART. 223, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: « Il provvedimento, ai sensi dell'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ».

17. 6. (Nuova formulazione) Misiti.

ART. 19.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: della segnaletica inserire le seguenti: e delle barriere;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla sostituzione della segnaletica obsoleta e danneggiata, alla sostituzione delle barriere non omologate o danneggiate, all'utilizzo di strumenti e dispositivi, anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati, idonei a migliorare la

sicurezza della circolazione stradale, alla sistemazione, ripristino e miglioramento del manto stradale;

c) al comma 2 sostituire le parole: dei successivi contratti di programma e con-

venzioni *con le seguenti:* delle successive convenzioni;

d) al comma 3 sopprimere le parole: dei contratti di programma e.

19. 2. (Nuova formulazione) Garofalo.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.	
Audizione di rappresentanti del distretto tecnologico aerospaziale del Lazio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	163
Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.	
Audizione di rappresentanti del distretto produttivo Etna Valley (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	164

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 aprile 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 12.10.

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.

Audizione di rappresentanti del distretto tecnologico aerospaziale del Lazio.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte inoltre che l'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva, deliberata dalla X Commissione sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia interna-

zionale, l'audizione di rappresentanti dei distretti industriali, tra i quali è stato individuato quello tecnologico e aerospaziale della regione Lazio e il distretto produttivo Etna Valley.

Gerardo LANCIA, *responsabile Filas Distretti e Reti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Claudio MANCINI, *assessore allo sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo della regione Lazio*, svolge ulteriori considerazioni.

Intervengono quindi per porre domande e formulare osservazioni i deputati Ludovico VICO (PD), Savino PEZZOTTA (UdC) e Carlo MONAI (IdV), ai quali risponde Claudio MANCINI, *assessore allo sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo della regione Lazio*.

Andrea GIBELLI (LNP), *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 13.05.

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.

Audizione di rappresentanti del distretto produttivo Etna Valley.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea GIBELLI, *presidente*, ringrazia gli ospiti e introduce l'audizione.

Salvatore RAFFA, *presidente e legale rappresentante del distretto produttivo Etna Valley*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Marcello MESSINA, *dirigente di Investicatania*, svolge ulteriori considerazioni.

Intervengono quindi per porre domande e formulare osservazioni i deputati Carlo MONAI (IdV), Ludovico VICO (PD) e Savino PEZZOTTA (UdC), ai quali risponde Salvatore RAFFA, *presidente e legale rappresentante del distretto produttivo Etna Valley*.

Andrea GIBELLI (LNP), *presidente*, ringrazia gli intervenuti per i preziosi contributi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 344 Bellotti, recante « Disciplina della attività subacquee e iperbariche ».

Audizioni di rappresentanti della Confederazione italiana delle attività subacquee (CIAS), di rappresentanti dell'Associazione didattiche subacquee (ADISUB), di rappresentanti dell'Associazione dei produttori della subacquea (ASSOSUB) e di rappresentanti della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS) 165

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali sulle problematiche concernenti il trattamento pensionistico in favore dei dipendenti dell'Autorità portuale di Genova 165

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 166

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta, sugli esiti della recente rilevazione dei contratti di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 169

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 aprile 2009.

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 344 Bellotti, recante « Disciplina della attività subacquee e iperbariche ».

Audizioni di rappresentanti della Confederazione italiana delle attività subacquee (CIAS), di rappresentanti dell'Associazione didattiche subacquee (ADISUB), di rappresentanti dell'Associazione dei produttori della subacquea (ASSOSUB) e di rappresentanti della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS).

Le audizioni informali sono state svolte dalle 10 alle 10.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 aprile 2009.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali sulle problematiche concernenti il trattamento pensionistico in favore dei dipendenti dell'Autorità portuale di Genova.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 12.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 aprile 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.**C. 2180 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 22 aprile 2009.

Stefano SAGLIA, *presidente*, segnala che presso le Commissioni di merito è in corso l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che si concluderà entro la giornata di oggi. Per tali ragioni, avverte che nell'odierna seduta della Commissione proseguirà il dibattito di carattere generale sul provvedimento, mentre la deliberazione di competenza – secondo quanto già previsto – sarà rinviata a domani, in attesa di verificare l'eventuale approvazione, da parte delle stesse Commissioni di merito, di proposte emendative di specifico interesse.

Marialuisa GNECCHI (PD) esprime forti perplessità, in primo luogo, sull'articolo 52 del provvedimento in esame, che reca norme in materia di concorso delle associazioni volontarie al presidio del territorio, facendo notare che esso riprende disposizioni già espunte – a seguito di un lungo ed approfondito *iter* parlamentare – da un precedente decreto-legge, adottato dal Governo sulla stessa materia. A tale riguardo, giudica quantomeno singolare il modo di legiferare della maggioranza parlamentare, che – se con il cosiddetto « collegato » sulla competitività ha quasi provveduto a mettere in discussione il principio del « bicameralismo perfetto », apportando al Senato numerose modifiche che ne hanno stravolto l'impostazione originaria – con il provvedimento in esame intende ora riproporre, a distanza di poche settimane, disposizioni sulle quali la Camera si era già espressa in modo chiaro ed equilibrato. Osserva che si tratta di un metodo di lavoro già utilizzato, per esempio, in occasione dell'esame del provvedimento in materia di contrasto alla vio-

lenza contro le donne, facendo notare come, anche in quel caso, norme poco chiare, introdotte con una presunta funzione « *anti-stalking* », che sembrava fossero state accantonate, furono recuperate nell'ambito del successivo decreto-legge. Rivolgendosi poi ai deputati del gruppo della Lega Nord Padania, dichiara di rilevare una contraddizione profonda tra l'articolo in questione e l'indirizzo politico attuato dal Governo in materia di federalismo fiscale, così fortemente sostenuto da quel gruppo parlamentare: fa infatti notare che, nel caso di specie, si interviene con una norma statale per disciplinare una materia che potrebbe essere agevolmente rimessa alla competenza legislativa delle regioni, le quali, infatti, hanno già provveduto in questa direzione e possono continuare a farlo.

Pur condividendo, inoltre, lo spirito di alcune disposizioni contenute nel provvedimento, improntate al ripristino delle regole della convivenza civile e al contrasto di fenomeni malavitosi di particolare gravità (che ritiene, peraltro, in alcuni casi di difficile applicazione, atteso il rilevante taglio di risorse alle forze dell'ordine operato dall'attuale Esecutivo), giudica demagogica ed inefficace la parte del disegno di legge concernente l'immigrazione, che ritiene eccessivamente penalizzante nei confronti dei lavoratori stranieri. Fa infatti notare che, nonostante la manodopera straniera rappresenti una risorsa indispensabile e richiesta con forza da molti imprenditori italiani (soprattutto nel campo delle attività stagionali), il Governo sta seguendo un indirizzo politico che tende a circoscriverne e limitarne l'ingresso nel territorio, introducendo norme che aumentano il costo del permesso di soggiorno o prevedono il possesso di requisiti sempre più stringenti per l'instaurazione dei rapporti di lavoro.

Esprime, quindi, il proprio disappunto in ordine al contenuto dell'articolo 45, comma 1, lettera *t*), laddove si abroga la disposizione secondo la quale l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero irregolare non può comportare, per i medici, la sua automatica segnalazione alle

autorità competenti. Al riguardo, auspica che le notizie di stampa recenti che attribuiscono alla maggioranza la volontà di espungere dal testo tale norma corrispondano al vero, poiché, in caso contrario, non potrebbe che ribadire la propria assoluta contrarietà ad una disposizione che si pone in contrasto con i più elementari diritti di cittadinanza, mettendo a repentaglio la salute dei singoli e della collettività. Pur comprendendo la *ratio* di alcune altre disposizioni, che vengono introdotte a salvaguardia del decoro urbano ed a tutela della sicurezza – come quelle che intervengono per modificare il Codice della strada – ritiene che esse debbano essere inquadrare in una visione politica di più ampio respiro, che richiederebbe di investire maggiormente sull'istruzione e sull'educazione, nel segno di una responsabilizzazione dei comportamenti, piuttosto che di una loro successiva repressione.

In conclusione, ritiene che dal contenuto del provvedimento emerga una concezione della sicurezza pubblica meramente propagandistica, che invece di far leva sul senso civico dei cittadini e sul rispetto della cultura dello straniero, mira ad inasprire le sanzioni e a prevedere vincoli eccessivi nei confronti dei lavoratori, con particolare riferimento a quelli extracomunitari.

Maria Grazia GATTI (PD) manifesta la sua totale contrarietà rispetto alla disposizione di cui al comma 1, lettera *f*), dell'articolo 45, che modifica l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, il quale prevede che, fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, la carta ed il permesso di soggiorno devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. Fa notare che la lettera in esame elimina dalle eccezioni all'obbligo di esibizione gli atti di stato civile o relativi all'accesso a pubblici

servizi, pregiudicando in modo grave diritti inviolabili dell'immigrato, atteso che, in applicazione di tale disposizione, in tutti gli atti di stato civile verrebbe riconosciuta la sua dignità giuridica e personale. Osserva, al riguardo, che – in applicazione di tale modifica legislativa, che giudica aberrante – una donna straniera che partorisce presso un istituto ospedaliero pubblico rischierebbe addirittura di non veder riconosciuto il proprio figlio, con la conseguenza che esso potrebbe essere affidato, decorso il termine di dieci giorni, in adozione ad altre coppie. Ritiene, inoltre, che la disposizione in esame possa favorire il proliferare di forme clandestine di assistenza sanitaria, dando luogo a gravi violazioni dei diritti umani, di fronte alle quali si dovrebbe levare alto il grido di protesta di tutti i parlamentari, anche dei gruppi di maggioranza. Rileva pertanto che il Governo, a dispetto di dichiarazioni pubbliche nelle quali manifesta la sua intenzione di sviluppare politiche a favore delle donne e dell'infanzia, continua ad adottare provvedimenti che, in realtà, mettono in discussione le regole stesse della convivenza civile e che non meriterebbero neanche di essere discussi in una sede parlamentare.

Si sofferma, infine, sull'articolo 42 del provvedimento, che modifica la legge n. 1228 del 1954, in materia di iscrizione anagrafica ed abitabilità degli immobili. Al riguardo, fa presente che tale articolo non colpirà solo le famiglie che vivono in abitazioni mobili, ma anche tutte quelle famiglie che vivono in edifici ed appartamenti, i quali, per i motivi più vari, non sono al momento dotati di un certificato di abitabilità o non rispondono in maniera completa, anche solo per taluni dettagli, alla vigente normativa sulle condizioni igienico-sanitarie. Per tali ragioni, fa notare che – se non sarà modificato l'articolo richiamato – vi è il concreto rischio che possano perdere l'iscrizione anagrafica nel luogo di residenza tutte le famiglie che vivono in un immobile non pienamente rispondente alla predetta normativa sull'abitabilità.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) ritiene che l'immigrazione sia un processo di dimensione epocale derivante dal divario demografico che contraddistingue i due emisferi del Pianeta, ma anche un'importante risorsa, che può e deve essere valorizzata. Osserva infatti che – se tale fenomeno dovesse improvvisamente venir meno – nei Paesi dell'Unione europea più sviluppati si determinerebbe una sensibile diminuzione della popolazione e un suo sostanziale invecchiamento: l'immigrazione, pertanto, intesa come l'altra faccia della globalizzazione, sarebbe in grado di offrire lavoro e migliori condizioni di vita a milioni persone, che nel loro Paese non hanno valide prospettive. Citando, in particolare, significativi studi sulla materia, prodotti di recente da importanti istituti scientifici, fa notare che l'apporto lavorativo degli immigrati stranieri in Italia nell'anno 2006 è stato pari al 9,2 per cento del PIL nazionale, fornendo un contributo di rilievo nel campo dei servizi alla persona e nell'industria, specie nel settore edilizio, agricolo e turistico.

Dopo aver rilevato, inoltre, che l'immigrazione porta indiscutibili vantaggi ai paesi che forniscono accoglienza, anche in termini di maggiori contributi previdenziali e di miglior gettito fiscale, ritiene che il Governo di centrodestra abbia saputo intraprendere correttamente una politica pragmatica, che ha inteso cogliere gli aspetti positivi di tale fenomeno, sanzionandone, al contempo, le degenerazioni connesse a comportamenti che si pongono in contrasto con l'ordinamento dello Stato ospitante e rifuggendo da qualsiasi tentazione autoritaria dal contenuto discriminatorio, atteso anche che – in molte occasioni – i comportamenti illegali di cittadini extracomunitari sono inseriti nel contesto di un più complesso sistema di illeciti gestiti dalla criminalità interna. Per tali ragioni, richiamando anche talune esperienze concrete che ha avuto modo di conoscere a livello personale, invita tutti i gruppi a valutare con attenzione le dimensioni della questione, in modo da individuare soluzioni equilibrate e suscettibili di produrre risultati positivi per il Paese.

Luigi BOBBA (PD), nell'associarsi alle considerazioni espresse dai deputati del suo gruppo, ritiene che sussistano argomentazioni di natura demografica, economica e fiscale che dovrebbero spingere verso una moderna politica dell'immigrazione, fondata più sull'inclusione sociale che sulla criminalizzazione dello straniero. Proprio in questa direzione, ricorda che il gruppo del Partito Democratico ha provveduto a presentare presso le Commissioni di merito proposte emendative sull'argomento, tese in particolare ad introdurre una nuova fattispecie di permesso di soggiorno per la ricerca di lavoro, finalizzata a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, che deve avvenire secondo regole chiare e trasparenti. Ritiene che tali emendamenti – che riprendono sostanzialmente il contenuto di proposte di legge già presentate dai gruppi del centrosinistra – possano migliorare sensibilmente il testo in esame, favorendo il contrasto al fenomeno dell'ingresso clandestino degli stranieri nel territorio italiano e andando incontro anche alle esigenze delle tante imprese che sono in attesa di assumere manodopera straniera. In proposito, fa notare che spesso la situazione di clandestinità in cui si trovano gli immigrati è la diretta conseguenza di un meccanismo degenerativo innescato dalle disposizioni legislative introdotte in materia dalla maggioranza di centrodestra, nel corso della XIV legislatura: infatti, a causa delle procedure farraginose e complicate previste da tali norme, le quote di ingressi per motivi di lavoro risultano ben inferiori rispetto alle esigenze di manodopera degli imprenditori, che spesso sono costretti ad assumere « in nero » i lavoratori immigrati. Nel ricordare di aver già presentato un atto di sindacato ispettivo in materia, osserva che l'applicazione di tali rigide normative può determinare conseguenze paradossali ed inutili sprechi di denaro, atteso che il lavoratore immigrato, per la cui formazione professionale magari sono state stanziati rilevanti risorse delle regioni, al termine di tale percorso formativo svolto nel Paese di origine, potrebbe non trovare alcuna collocazione

lavorativa. Auspica, dunque, che la maggioranza, invece di introdurre «norme-manifesto» di stampo xenofobo, recepisca la proposta dell'opposizione, in nome di un modello di integrazione fondato sul rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo e non sulla sua esclusione dalla società.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

AUDIZIONI

Martedì 28 aprile 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta.

La seduta comincia alle 13.10.

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta, sugli esiti della recente rilevazione dei contratti di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attra-

verso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione diretta sul sito *Internet* della Camera dei deputati e la trasmissione televisiva differita sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro Renato BRUNETTA svolge una relazione sull'argomento oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni PALADINI (IdV), Ivano MIGLIOLI (PD), Giuliano CAZZOLA (PdL), Teresio DELFINO (UdC), Massimiliano FEDRIGA (LNP) e Cesare DAMIANO (PD).

Il Ministro Renato BRUNETTA fornisce ulteriori precisazioni in ordine ai quesiti posti.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ringrazia il Ministro per il contributo fornito e — preso atto della disponibilità ad individuare, nel corso delle prossime settimane, una nuova data per lo svolgimento di un'ulteriore audizione sulle tematiche affrontate nella seduta odierna — dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.20.

N.B. Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 170

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis, C. 1761 Laura Molteni e C. 2125 Cosenza (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della petizione n. 593 – Adozione del testo base*) 171

ALLEGATO (*Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base*) 173

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

C. 2180 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 aprile 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che l'esame degli emendamenti presso le Commissioni competenti in sede referente proseguirà nella giornata odierna e si concluderà, presumibilmente,

nella seduta convocata al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea. Propone pertanto, per consentire al relatore e a tutti i componenti la Commissione di valutare le modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente, di dedicare all'esame del disegno di legge in titolo una seduta pomeridiana nella giornata di domani mercoledì 29 aprile, in aggiunta a quella già convocata per le ore 9.

Luciana PEDOTO (PD) concorda con la proposta del presidente.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), nel concordare con la proposta del presidente, sottolinea l'esigenza di un'attenta valutazione delle modifiche che saranno apportate al testo in sede referente.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 12.40.

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti.

C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis, C. 1761 Laura Molteni e C. 2125 Cosenza.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della petizione n. 593 – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 febbraio 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in data 26 febbraio 2009, è stata assegnata alla Commissione la petizione n. 593 del signor Luca Poma, e di numerosi altri cittadini, i quali chiedono la sollecita approvazione di una disciplina organica per regolamentare la somministrazione di psicofarmaci ai bambini. Poiché ritiene che le necessità esposte nella citata petizione possano essere utilmente valutate nell'ambito dell'esame delle proposte di legge n. 126, n. 1414, n. 1716 e n. 2125, propone di procedere all'abbinamento della petizione alle predette proposte di legge, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del regolamento.

La Commissione concorda.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, premesso di essere da tempo a conoscenza delle istanze rappresentate dal signor Luca Poma e dal comitato di cui è portavoce, che ritiene essere state attentamente considerate in sede di Comitato ristretto, illustra la proposta di testo unificato elaborata dal medesimo Comitato ristretto, che propone che sia adottata come testo base per il prosieguo dell'esame (*vedi allegato*). In particolare, si sofferma sulle

funzioni attribuite al Comitato scientifico di vigilanza di cui all'articolo 8 e sull'istituzione, prevista all'articolo 9, del Registro nazionale sull'impiego dei medicinali psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti, che, sostanzialmente, estende a tutti i medicinali psicotropi le funzioni attualmente svolte dall'Istituto superiore di sanità con riferimento ai farmaci per la cura della sindrome da ADHD. Si sofferma, altresì, sull'introduzione, all'articolo 12, di disposizioni in materia di progetto di vita e di assistenza individuale, le quali determinano un ampliamento degli obiettivi originari del progetto di legge. Illustra, infine, la copertura finanziaria recata dall'articolo 14, che stanziava 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per provvedere agli oneri derivanti dalla proposta di legge in esame.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato ristretto e, in particolare, dal relatore, dichiarando di ritenere il testo unificato testé illustrato dalla collega Bocciardo come un'ottima base di lavoro per il prosieguo dell'esame. Invita, peraltro, il relatore a valutare con particolare attenzione i profili inerenti alla copertura finanziaria del provvedimento. Ritiene, infatti, che, accanto alla definizione di protocolli più rigorosi per la prescrizione di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti, debba anche essere affrontato il problema dell'effettivo diritto di accesso a tali farmaci, il quale deve essere garantito a tutti i cittadini, indipendentemente dalle condizioni di reddito.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che, poiché i farmaci in questione risultano essere, in gran parte, a carico del Servizio sanitario nazionale, si tratta soprattutto di verificare l'effettivo adeguamento delle regioni a tali indicazioni nazionali, al fine di garantire la necessaria omogeneità tra le diverse parti del Paese.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, si impegna a svolgere i necessari approfondimenti.

dimenti in ordine alla problematica segnalata dal collega Burtone e ripresa dal presidente.

Laura MOLTENI (LNP) osserva che la proposta di testo unificato illustrata dal relatore è volta, tra l'altro, a disciplinare in modo più rigoroso e, dunque, a ridurre il consumo di farmaci psicotropi nella cura dei bambini e degli adolescenti. Rivela pertanto, rivolta al collega Burtone, che tale proposta di legge non solleva particolari problemi di copertura finanziaria, almeno sotto il profilo della spesa farmaceutica. Peraltro, con riferimento al profilo da ultimo richiamato, sottolinea la necessità di verificare le cause e l'evoluzione degli andamenti anomali della spesa farmaceutica e, in generale, della spesa sanitaria in alcune regioni, compito, questo, che rientra senza dubbio tra quelli

propri Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di lunedì 18 maggio 2009.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

ALLEGATO

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis, C. 1761 Laura Molteni e C. 2125 Cosenza.

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge detta disposizioni per l'impiego informato e responsabile di medicinali psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti, al fine di prevenirne l'uso improprio o l'abuso, nel rispetto delle normative comunitarie e internazionali vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni elaborate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa, nonché della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. Con accordi conclusi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità con cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'omogenea applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle disposizioni della presente legge e provvedono al monitoraggio, sul proprio territorio, dell'impiego dei medicinali psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti, a cui si procede avvalendosi del Comitato scientifico di vigilanza e del Registro nazionale di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 9 della presente legge.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « bambino »: persona di età fino a quattordici anni;

b) « adolescente »: persona di età compresa tra quattordici e diciotto anni;

c) « medicinale psicotropo »: medicinale con azione terapeutica indirizzata a modificare o a influenzare l'umore, lo stato emotivo, il comportamento e le percezioni della persona;

d) « genitori »: i genitori naturali, adottivi o affidatari, o chi ne fa le veci;

e) « centro di neuropsichiatria infantile di riferimento »: struttura di neuropsichiatria infantile presso Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché presso strutture sanitarie private accreditate, individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano quali centri di riferimento.

ART. 3.

(Limiti alla prescrizione dei medicinali psicotropi).

1. In caso di procedura di mutuo riconoscimento ai sensi del capo V del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante « Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE », l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), a fini precauzionali ovvero per consentire l'effettuazione di ulteriori controlli, può adottare, all'atto dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale psicotropo, misure restrittive relative alla prescrizione del medesimo medicinale ai bambini e agli adolescenti.

2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate in conformità alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 36 della direttiva 2001/83/CE.

ART. 4.

(Obbligo di informazione).

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce un servizio informativo, anche telematico, destinato ai medici e ai cittadini, relativo alle eventuali raccomandazioni di precauzione nell'uso dei medicinali psicotropi emesse da organismi nazionali e internazionali scientificamente riconosciuti.

ART. 5.

(Consenso informato).

1. Il trattamento con medicinali psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti è consentito solo dopo che i genitori sono stati informati dal medico sulle terapie, sulle controindicazioni e sul

rapporto rischio-beneficio del trattamento e hanno espresso in proposito un consenso scritto libero, consapevole, e revocabile.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su proposta del Comitato scientifico di vigilanza di cui all'articolo 8 e del Registro nazionale di cui all'articolo 9, è approvato il modulo per l'espressione del consenso ai sensi del comma 1. Il modulo contiene esaurienti informazioni in ordine a ogni possibile effetto collaterale e reazione indesiderata dei medicinali psicotropi impiegati per la cura dei bambini e degli adolescenti e reca un codice identificativo.

3. Il consenso scritto dei genitori è firmato alla presenza dello specialista del centro di neuropsichiatria infantile di riferimento, sentito il pediatra o il medico di famiglia.

4. Su ogni prescrizione farmaceutica relativa ai trattamenti di cui al comma 1 deve essere annotato il codice identificativo di cui al comma 2.

ART. 6.

(Prescrizione dei medicinali psicotropi).

1. Il piano terapeutico che prevede l'impiego e la prescrizione di medicinali psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti deve essere approntato da uno specialista neuropsichiatra, neuropsichiatra infantile, psichiatra o neurologo. Lo specialista invia copia del piano terapeutico e dei medicinali psicotropi prescritti al centro di neuropsichiatria infantile di riferimento, che ne trasmetterà i dati al Registro nazionale di cui all'articolo 9. Oltre al piano terapeutico, lo specialista, nei tempi stabiliti dal Comitato scientifico di vigilanza di cui all'articolo 8, invierà al centro di neuropsichiatria infantile di riferimento i risultati della cura e gli effetti collaterali registrati durante il trattamento.

2. In caso di diagnosi di ADHD (disturbo da deficit di attenzione con iperatt-

tività) e di altre patologie psichiche riguardanti i bambini e gli adolescenti, per le quali siano prescritti dal Registro nazionale di cui all'articolo 9 appositi vincoli nell'impiego dei medicinali psicotropi, la prescrizione dei medicinali psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti può essere effettuata solo dal centro di neuropsichiatria infantile di riferimento, che autorizza lo specialista di cui al comma 1, il pediatra o il medico di famiglia alle successive prescrizioni sulla base del piano terapeutico predisposto dal centro stesso.

3. Lo specialista ha l'obbligo, dopo la prima settimana di impiego di medicinali psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti, e successivamente ogni trimestre, di compilare una scheda di valutazione sull'efficacia del trattamento e su effetti collaterali e imprevisti riscontrati e di trasmetterla al centro di neuropsichiatria infantile di riferimento.

4. L'elenco dei centri di neuropsichiatria infantile di riferimento e dei neuropsichiatri infantili presenti sul territorio è pubblicato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e viene successivamente aggiornato, sui siti internet della regione o provincia autonoma, della provincia e del comune competenti per territorio. L'elenco è esposto altresì presso le sedi delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio.

ART. 7.

(Monitoraggio, sorveglianza e valutazione dei trattamenti con medicinali psicotropi).

1. Tutti i trattamenti con medicinali psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti sono corredati da dati analitici che permettono di avviare rigorosi studi clinici anche relativi a controlli successivi alla fine dei trattamenti.

2. I bambini e gli adolescenti per la cui cura sono impiegati medicinali psicotropi sono sottoposti a verifiche e a controlli sanitari periodici al fine di valutare l'efficacia e la tollerabilità del trattamento.

3. Qualsiasi trattamento con farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti può essere iniziato solo dopo un'adeguata valutazione clinica volta ad escludere che le manifestazioni o le alterazioni comportamentali derivino da patologie organiche o da fattori ambientali o relazionali, salvo che nei casi accertati di estrema gravità, tali da mettere in pericolo la vita stessa del paziente o di persone terze.

4. Il neuropsichiatria infantile è tenuto a informare i genitori sulle ragioni della scelta del programma terapeutico specifico.

5. I genitori che rifiutano l'impiego di farmaci psicotropi non possono essere oggetto, per questo unico e specifico motivo, di procedimento di sottrazione del figlio da parte del tribunale per i minorenni, salvo che il centro di neuropsichiatria infantile di riferimento non denunci motivatamente al medesimo tribunale il pericolo di grave danno per il bambino o l'adolescente.

ART. 8.

(Comitato scientifico di vigilanza).

1. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso l'Istituto superiore di sanità, il Comitato scientifico di vigilanza sull'impiego dei medicinali psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti, di seguito denominato « Comitato scientifico ».

2. Il Comitato scientifico ha il compito di:

a) predisporre i protocolli di diagnosi e cura per le malattie dei bambini e degli adolescenti per le quali è autorizzato l'impiego di medicinali psicotropi;

b) elaborare e aggiornare le procedure operative standardizzate per tutti i centri di neuropsichiatria infantile di riferimento;

c) valutare i progressi scientifici in materia di principi attivi psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti ed elaborare nuovi protocolli di cura ai sensi della lettera a).

3. Il Comitato scientifico è composto da quindici membri esperti in materia, nominati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in rappresentanza, oltre che del Ministero stesso, dell'AIFA, dell'Istituto superiore di sanità, delle associazioni di categoria delle imprese farmaceutiche, delle società scientifiche pediatriche, psichiatriche, psicologiche e psicoterapeutiche, di istituti di ricerca e di centri di neuropsichiatria infantile, delle associazioni che operano sul territorio nazionale a tutela dei minori e degli adolescenti riconosciute dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, degli assessori alla sanità delle regioni e delle province autonome.

4. Il Comitato scientifico è presieduto da un membro dell'Istituto superiore di sanità. Due membri del Comitato scientifico sono nominati in rappresentanza delle associazioni che operano sul territorio nazionale a tutela dei minori e degli adolescenti di cui al comma 3. Un membro del Comitato scientifico, in rappresentanza degli assessori alla sanità delle regioni e delle province autonome, è designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

5. Il Comitato scientifico adotta un regolamento approvato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del Comitato scientifico sono posti a carico dell'Istituto superiore di sanità.

ART. 9.

(Registro nazionale. Relazione al Parlamento).

1. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso l'Istituto superiore di sanità, il Registro nazionale sull'impiego dei medicinali psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti, di seguito nominato « Registro nazionale ». I dati raccolti nel Registro nazionale sono trattati nel rispetto di quanto stabilito dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Registro nazionale di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

a) predisposizione ed aggiornamento dello schema del modulo per l'espressione del consenso di cui all'articolo 5, comma 2;

b) raccolta delle informazioni e analisi dei dati sulla diffusione e sull'impiego dei medicinali psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti;

c) elaborazione e formulazione di proposte e di indirizzi sull'impiego terapeutico dei medicinali psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti, su proposta del Comitato scientifico;

d) raccolta e analisi delle segnalazioni di effetti collaterali e reazioni indesiderate relativi all'assunzione dei medicinali psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti.

3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'impiego dei medicinali psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti, avvalendosi dei dati raccolti nel Registro nazionale e degli elementi forniti dal Comitato scientifico.

4. La relazione annuale è pubblicata integralmente mediante il servizio informativo di cui all'articolo 4.

ART. 10.

(Somministrazione di test e di questionari).

1. È vietata, all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, la

somministrazione di test o questionari volti alla valutazione dello stato psichico dei bambini e degli adolescenti.

2. Test e questionari volti alla valutazione dello stato psichico dei bambini e degli adolescenti possono essere somministrati all'interno dei centri di neuropsichiatria infantile di riferimento.

3. Nelle scuole, sotto il controllo dello specialista del centro di neuropsichiatria infantile di riferimento, previa acquisizione obbligatoria del consenso informato dei genitori di cui all'articolo 5, possono eccezionalmente essere eseguiti test sullo stato psichico dei bambini e degli adolescenti, a condizione che i test proposti facciano parte di un progetto di ricerca e monitoraggio finalizzato alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei disturbi psichici dei bambini e degli adolescenti. Le disposizioni di cui al presente articolo devono in ogni caso garantire l'anonimato dei soggetti interessati e il pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

4. Il progetto di cui al comma 3 deve essere autorizzato con decreto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Comitato scientifico, il Registro nazionale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. In ambito scolastico, la somministrazione di medicinali psicotropi ai bambini e agli adolescenti può avvenire soltanto secondo le indicazioni contenute nell'Atto di raccomandazione predisposto dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero della salute, in data 25 novembre 2005, contenente le linee guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di medicinali in orario scolastico.

ART. 11.

(Sostegno della scuola).

1. In caso di diagnosi, a carico di uno studente bambino o adolescente, di un

disturbo mentale grave che necessita di un trattamento psicoterapeutico o di una terapia multimodale con l'impiego anche di medicinali psicotropi, può essere richiesto, previo consenso del centro di neuropsichiatria infantile di riferimento e dei genitori, l'ausilio di un insegnante di sostegno dotato di formazione specifica riguardo al tipo di disturbo mentale accertato, nel rispetto della legge 5 febbraio 1992, n. 104, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185.

2. Nei casi di cui al comma 1 devono essere adottati tutti gli strumenti atti a garantire la normale frequenza scolastica dello studente in cura e la sua crescita educativa.

ART. 12.

(Progetto di vita e di assistenza individuale).

1. Per i bambini e gli adolescenti affetti da gravi sindromi psichiche, per le quali si procede alla prescrizione di medicinali psicotropi ai sensi dell'articolo 6, il protocollo terapeutico deve comprendere un progetto di vita e di assistenza individuale.

2. Il progetto di vita e di assistenza individuale ha la finalità di creare un sistema di protezione e di assistenza che tenga conto delle specifiche condizioni cliniche, sociali e psicologiche del minore e prevede l'erogazione di interventi, prestazioni e servizi nell'ambito socio-sanitario personalizzati e di misure di integrazione e tutela del bambino o adolescente nel suo ambiente di vita comunitario, scolastico e familiare.

3. Il progetto di vita e di assistenza individuale è elaborato dai centri di neuropsichiatria infantile di riferimento con la collaborazione dei genitori, insieme allo specialista di cui all'articolo 6, comma 1, e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta che si fanno carico dell'attuazione del progetto. La verifica dello stato di attuazione del progetto

è effettuata dai centri medesimo almeno ogni sei mesi, al fine di disporre eventuali aggiornamenti o integrazioni.

ART. 13.

(Sostegno dei comuni ai pazienti e alle famiglie).

1. I comuni, nell'ambito della loro autonomia, individuano, all'interno dei servizi di assistenza sociale, avvalendosi in particolare dei servizi di assistenza psicologica, modalità di sostegno ai genitori che hanno aderito al progetto di vita individuale di cui all'articolo 12 e che si trovano in condizioni di disagio e di necessità.

ART. 14.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni sulle tematiche relative ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, con particolare riferimento alla proposta di legge C. 975 e alla risoluzione n. 7-00078.

Audizione dei rappresentanti della società cooperativa Alimos-Alimenta la salute 179

Audizioni dei rappresentanti della società McDonald's Italia 179

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Esame e rinvio*) 179

SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina del commercio interno del riso. C. 1991 Governo (*Esame e rinvio*) 180

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 aprile 2009.

Audizioni sulle tematiche relative ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, con particolare riferimento alla proposta di legge C. 975 e alla risoluzione n. 7-00078.

Audizione dei rappresentanti della società cooperativa Alimos-Alimenta la salute.

L'audizione informale si è svolta dalle 13 alle 13.20.

Audizioni dei rappresentanti della società McDonald's Italia.

L'audizione informale si è svolta dalle 13.30 alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

C. 2180 Governo, approvato Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio RAINIERI (LNP), in sostituzione del relatore, osserva che il disegno di legge già approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica, prevede una complessa serie di misure volte ad affrontare il tema dell'illegalità diffusa, della sicurezza urbana e del contrasto alla criminalità organizzata e a tal fine incide su numerosi

settori dell'ordinamento, compreso il codice penale. Esso contiene anche alcune disposizioni che sono state, successivamente, incluse nel decreto-legge n. 11 del 2009, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

Per quanto riguarda le disposizioni che interessano la competenza della Commissione Agricoltura, segnala l'articolo 63, che destina parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada all'assistenza e previdenza del personale della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, proporzionalmente all'entità dell'ammontare delle violazioni accertate da tali corpi. A tal fine, il comma 1 integra l'articolo 208 del codice della strada, aggiungendo i predetti corpi alle categorie attualmente previste (Stato, e in questo ambito Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza, regioni, province e comuni). Con la medesima finalità, e al fine di dare attuazione alle modifiche apportate dal comma 1, il comma 2 interviene sul regolamento di attuazione del medesimo codice, per inserire il riferimento alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato nell'articolo 393, che detta le norme relative all'iscrizione in bilancio delle risorse e alla loro ripartizione.

Roberto ROSSO, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite I e II termineranno l'esame degli emendamenti nella giornata di oggi, per trasmettere poi lo testo emendato alle Commissioni competenti per il parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO.

La seduta comincia alle 13.50.

Nuova disciplina del commercio interno del riso.

C. 1991 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Roberto ROSSO, *presidente e relatore*, fa presente che il disegno di legge stabilisce una nuova disciplina per il commercio del riso sul territorio nazionale, modificando la classificazione e le denominazioni di vendita e abrogando la normativa in vigore, definita con la legge 18 marzo 1958, n. 325.

Il provvedimento, secondo quanto precisa la relazione illustrativa, si è reso necessario per rispondere alle pressanti esigenze della filiera interessata all'aggiornamento dei criteri di riconoscimento, conseguenti alle forme di etichettatura delle molteplici varietà di riso coltivate in Italia. I nuovi criteri sono stati definiti dagli esperti del settore e risultano ancorati a parametri di trasparenza e di oggettività, nel rispetto dei parametri posti dalla normativa comunitaria di settore. Ciò comporterà un positivo riscontro sia nella fase commerciale del prodotto, sia nella fase di orientamento dei programmi di miglioramento genetico che sono predisposti dalle autorità competenti, al fine di correlare le sempre più specifiche richieste del consumatore al mondo della produzione.

In particolare, con l'articolo 1 sono stabilite le definizioni del prodotto «riso» sulla base della lavorazione o del trattamento subito.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della legge, che riguarda le varie tipologie di riso confezionato, venduto, posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale. Sono sottratti all'applicazione della legge i prodotti protetti da un'indicazione geografica protetta (IGP) o da una denominazione di origine protetta (DOP) e quelli destinati all'esportazione verso i Paesi terzi.

L'articolo 3 disciplina, in maniera dettagliata, la classificazione del riso e la

denominazione di vendita; in particolare il comma 3 riserva le denominazioni di vendita elencate nell'allegato 4, e cioè le denominazioni storiche presenti da decenni sul mercato del riso e associate dal consumatore alla tradizione dell'area di produzione, alle varietà tradizionali che rientrano nei parametri biometrici definiti nello stesso allegato. Per tutte le altre varietà presenti o future sul mercato, ma diverse da quelle storiche elencate nell'allegato 4, la denominazione di vendita è costituita da quella del raggruppamento di cui al comma 1 dell'articolo 3, che si riferisce esclusivamente a parametri biometrici, eventualmente accompagnata dal nome della varietà del riso greggio di provenienza. Il divieto posto dal comma 5 dell'articolo 3 di associare le denominazioni di vendita di cui al comma 3 con quelle di cui al comma 4 del medesimo articolo garantisce, infine, che le scelte effettuate dai consumatori avvengano nella massima trasparenza.

L'articolo 4 definisce, attraverso il rinvio all'allegato 1, le caratteristiche qualitative per il riso, il riso integrale, il riso *parboiled* e il riso integrale *parboiled*, fissando i valori massimi consentiti, in percentuale, di grani difettati e di materie estranee; il comma 3, inoltre, prevede la possibilità di modificare gli allegati annessi alla legge con decreto interministeriale.

L'articolo 5 disciplina l'utilizzo di marchi collettivi.

L'articolo 6 dispone in materia di sanzioni in caso di violazione delle disposizioni contenute nella legge.

L'articolo 7 disciplina la revisione delle analisi a seguito di procedimenti giudiziari e amministrativi.

L'articolo 8, infine, prevede un periodo transitorio di dodici mesi per il confezionamento e per la vendita del riso ottenuto in conformità alle disposizioni della legge n. 325 del 1958, mentre l'articolo 9 ne dispone l'abrogazione.

L'articolo 9 contiene altresì la clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica; in proposito la relazione del Governo precisa infatti che il provvedimento non comporta nuovi oneri a carico delle amministrazioni pubbliche e private interessate, né mancate o diminuite entrate a carico dell'erario pubblico; precisa inoltre che la revisione delle analisi, eseguita dagli istituti pubblici indicati nell'articolo 7, è resa previo pagamento di un corrispettivo.

In conclusione, il disegno di legge risponde all'esigenza di aggiornare i criteri tecnici di riconoscimento delle molteplici varietà di riso coltivate in Italia, basandoli su parametri di trasparenza e di oggettività, senza apportare modifiche a discipline procedurali né alle competenze istituzionali in atto.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione della composizione dei Comitati permanenti	182
Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi. C. 2353 Paolo Russo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	182
AVVERTENZA	183

SEDE CONSULTIVA

*Martedì 28 aprile 2009. — Presidenza del
Presidente Mario PESCANTE.*

La seduta comincia alle 12.55.

Variazione della composizione dei Comitati permanenti.

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che, per il gruppo del PD, il deputato Walter Verini entra a far parte del Comitato permanente per l'esame dei progetti di atti comunitari e dell'UE e del Comitato permanente per il monitoraggio sull'attuazione delle politiche dell'UE al posto del deputato Jean Leonard Touadi, non più membro della Commissione.

Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi.

C. 2353 Paolo Russo.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato in oggetto, rinviato nella seduta del 22 aprile 2009.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Antonio RAZZI (IdV) ritiene che il provvedimento in esame, che reca misure di sostegno al settore agricolo, sia particolarmente positivo; preannuncia pertanto il voto favorevole del gruppo dell'Italia dei valori sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Sandra ZAMPA (PD) valutando positivamente il provvedimento in esame, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

C. 2180 Governo, approvato dal Senato.

*Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.
Testo unificato C. 624 Binetti e abb.*

ATTI COMUNITARI

*Relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza – Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione.
17104/08*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	184
Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. S. 1474 Governo. (Parere alla 3 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	184
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	187

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	185
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	188

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 aprile 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

Davide CAPARINI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente all'esame del provvedimento S. 1474 Governo.

La Commissione concorda.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

S. 1474 Governo.

(Parere alla 3^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame che all'articolo 1, commi 1 e 2, autorizza la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Protocolli alla Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi: Foreste montane; Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile; Composizione delle controversie; Difesa del suolo; Energia; Protezione della natura e tutela del paesaggio; Agricoltura di montagna; Turismo e Trasporti. Rileva che la suddetta Convenzione, realizzata nell'ambito dei Paesi dell'Arco alpino, ha come obiettivi la salvaguardia a lungo termine dell'ecosistema naturale delle Alpi, il loro sviluppo sostenibile e la tutela degli interessi economici delle popolazioni residenti, stabilendo i principi cui dovrà ispirarsi la cooperazione transfrontaliera tra i Paesi dell'Arco alpino. Osserva che il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali adotteranno gli atti e le misure previsti dai Protocolli di cui si

autorizza la ratifica, mantenendo fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, circa le attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino. Fa notare che mediante delibere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i rapporti ed il coordinamento tra la Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino e la stessa Conferenza unificata. Sottolinea che la Consulta, alla quale è demandato il compito di individuare le strutture amministrative locali che dovranno attuare la Convenzione e i Protocolli specifici, viene convocata periodicamente dalla Conferenza Stato-regioni. Riferisce infine che l'articolo 2 reca la copertura finanziaria del provvedimento mentre l'articolo 3 dispone sull'entrata in vigore della legge.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il deputato Mario PEPE (PD) dichiara di condividere la relazione e la proposta di parere del relatore; preannuncia quindi il voto favorevole sulla medesima.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 aprile 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

Davide CAPARINI, *presidente*, propone, preliminarmente, che la pubblicità dei la-

vori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che la Commissione è chiamata ad iniziare l'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo (*vedi allegato 2*), ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del regolamento della Camera. Nel richiamare i contenuti della proposta di documento conclusivo, rileva che la Commissione ha svolto in tempi rapidi un'ampia indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in ordine al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale. Evidenzia che l'indagine, connessa all'esame in sede consultiva del disegno di legge del Governo in materia di federalismo fiscale, ha affrontato temi essenziali rispetto ai quali si pongono profili d'intervento particolarmente problematici ma anche prospettive di sviluppo del Paese. Ricorda che la proposta di documento sottoposto all'esame della Commissione è stata già oggetto di valutazione in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Riferisce che nel corso dell'indagine, deliberata il 23 settembre 2008, la Commissione ha svolto 24 audizioni. Invita quindi i colleghi a presentare eventuali proposte integrative o di riformulazione sulla proposta di documento in titolo.

Il deputato Mario PEPE (PD), nel ringraziare il presidente e l'intera Commissione per il lavoro svolto nel corso dell'indagine conoscitiva e per i contenuti della proposta di documento, richiama le ragioni che rendono ormai necessaria la tempestiva e piena attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Sostiene che il federalismo fiscale debba essere realizzato non disgiuntamente da una meditata ed accorta riforma della forma dello Stato che sappia introdurre un sistema istituzionale ispirato ad un federalismo collaborativo, solidale ed autonomistico. Osserva che, in relazione a tali temi, sul piano culturale si registra l'affermarsi di

un convinto « *idem sentire* » tra le diverse forze politiche di maggioranza e di opposizione. Auspica che, in sede di esercizio della delega recata dal disegno di legge del Governo sul federalismo fiscale, la Commissione possa svolgere un ruolo non secondario nella verifica dei contenuti dei decreti delegati ed in particolare in relazione al complesso passaggio dal sistema dei costi storici al meccanismo dei costi *standard*. Ritiene utile che sia fornita adeguata pubblicità al documento conclusivo, al fine di rendere conoscibili i contenuti dell'indagine e tutti gli atti acquisiti nel corso della medesima.

Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut) si associa alle considerazioni espresse dal deputato Pepe ed auspica che la Commissione possa assumere un ruolo incisivo nella fase di definizione dei contenuti dei decreti legislativi delegati di attuazione del disegno di legge delega del Governo sul federalismo fiscale.

Luciano PIZZETTI (PD) chiede al presidente notizie in ordine ai tempi di approvazione della proposta di documento.

Davide CAPARINI, *presidente*, comunica che nella seduta di domani, mercoledì

29 aprile, proseguirà l'esame della proposta di documento; il voto sulla medesima si svolgerà tuttavia in una seduta che verrà fissata la prossima settimana, in una data da definire.

Gianvittore VACCARI (LNP) dichiara di condividere i contenuti della proposta di documento in esame. Osserva che l'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione ha rappresentato un momento di importante approfondimento e confronto tra la Commissione ed i rappresentanti di tutti gli enti e le istituzioni ascoltati in audizione. Richiama quindi le valutazioni favorevoli espresse dai rappresentanti del Governo sui contenuti del disegno di legge di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Davide CAPARINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (S. 1474 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 1474, in corso di esame presso la 3^a Commissione del Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 »;

considerato che la Convenzione è finalizzata a perseguire la salvaguardia a lungo termine dell'ecosistema naturale delle Alpi ed il loro sviluppo sostenibile, nonché la tutela degli interessi economici delle popolazioni ivi residenti, sancendo i principi cui dovrà conformarsi la cooperazione transfrontaliera tra i Paesi dell'Arco alpino;

considerato che l'oggetto del provvedimento rientra nell'ambito di materia dei « rapporti internazionali dello Stato » che la lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

preso atto che il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli enti locali adottano gli atti e le misure previsti dai Protocolli di cui si autorizza la ratifica, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, relativa alle attribuzioni della Consulta Stato-Regioni dell'Arco alpino;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione
in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni
ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.**

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

INDICE

1. Introduzione. Quadro di riferimento.
2. Riferimenti culturali ed egemonia costituzionale.
3. Obiettivi dell'indagine conoscitiva.
4. Profili d'interesse e criticità emerse.
 - 4.1 *La necessaria attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.*
 - 4.2 *Opportunità di una parallela attuazione del Codice delle autonomie locali.*
 - 4.3 *Esigenza di una verifica del costo complessivo della riforma.*
 - 4.4 *Coordinamento finanziario dei diversi livelli di governo del territorio.*
 - 4.5 *Finanza degli enti territoriali e patto di stabilità.*
 - 4.6 *Passaggio dalla spesa storica ai costi standard.*
 - 4.7 *La perequazione.*
 - 4.8 *Tributi propri delle Regioni a statuto speciale.*
5. Spunti e note conclusive.

1. *Introduzione. Quadro di riferimento.*

L'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione ha avuto ad oggetto il nuovo assetto di competenze riconosciute, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, alle Regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale. L'indagine è stata attivata nel quadro dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge del Governo in materia di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione sul federalismo fiscale.

La Commissione, nello svolgimento della propria attività istituzionale, è sovente chiamata ad esprimere pareri su progetti di legge vertenti su materie in cui il riparto di competenze tra Stato e Regioni incide su profili di carattere finanziario e talvolta sull'interpretazione di disposizioni che rientrano nell'ambito normativo di cui all'articolo 119 della Costituzione. L'indagine ha inteso acquisire, al riguardo, elementi informativi e conoscitivi sugli aspetti più controversi e problematici e sulle criticità che afferiscono alla compiuta attuazione del cosiddetto federalismo fiscale, con particolare riferimento al

ruolo specifico ed alle competenze riconosciute alle Regioni ed alle autonomie locali dalla vigente normativa.

2. Riferimenti culturali ed egemonia costituzionale.

La Commissione, nel condurre con metodo analitico la fase cognitiva dei rilievi e delle valutazioni proposte dal sistema delle autonomie territoriali ha registrato una favorevole disponibilità da parte degli organi responsabili degli enti constatando un « *idem sentire* » su tematiche che da diversi anni sono presenti nel dibattito politico ed istituzionale.

La Commissione ha registrato che la stagione delle riforme, in modo particolare l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, è ormai matura e consente di affrontare questioni che interessano il funzionamento dello Stato democratico.

Si è registrata una storicizzazione crescente nel sistema degli enti locali di un maggiore protagonismo nel porre in essere quelle modifiche migliorative di una Costituzione per taluni aspetti ancora formalisticamente concepita.

Inoltre si è avvertito che l'evoluzione normativa e l'implementazione costituzionale debba avvenire *intramoenia*, cioè nel corpo vivo della Costituzione vigente che non deve essere considerata materia oltre modo codificata ma *res* istituzionale da arricchire senza stravolgimenti, nella processualità storica e secondo la metodologia delle opportunità poste e i ritmi di un crescente sistema delle autonomie sempre più coprotagoniste nel realizzare, nel quadro del regionalismo storico, le riforme più opportune.

Inoltre l'ermeneutica giuridica odierna, all'interno di una dottrina che si è sempre più arricchita di studi sul federalismo concreto, e la cultura giurisprudenziale hanno sempre più evidenziato, in maniera concorde, una forte istanza del sistema delle autonomie di essere e di sentirsi più sovrane nella azione legislativa e nella prassi amministrativa. Del resto non solo la cultura giuridica ma anche quella delle

dottrine politiche e sociali, attraverso non solo il Cattaneo ma anche Salvemini e pur tramite l'opera di Don Sturzo, non ha mai mancato, seppur con accenti diversi, di evidenziare unitariamente la necessità storica che le autonomie locali e le stesse Regioni fossero dotate di ampia autodichia e di ampi margini di autogoverno, pur anche di rilievo normativo esclusivo: tutti costoro condannando, in un modo o nell'altro, l'eccesso di centralismo.

La Commissione ha registrato peraltro che la sfida politica tra le due macro aree coalizionali e post-ideologiche che hanno sconvolto il sistema politico vigente fino al 1994 ha posto in essere, tra i punti essenziali dei loro rispettivi programmi, il tema delle modifiche del Titolo V e l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Tale sfida, sostenuta anche da nuove visioni culturali tutte finalizzate a valorizzare il sistema della sussidiarietà orizzontale, si delinea peraltro quale sfida istituzionale, che è nel cuore delle fenomenologie sociali e partecipative della moderna società democratica.

3. Obiettivi dell'indagine conoscitiva.

L'indagine conoscitiva rientra in un filone di interesse istituzionale per la Commissione, anche facendo seguito a procedure informative svolte nel corso delle precedenti legislature. Obiettivo dell'indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione nell'ottica regionalistica ed in relazione al profilo di competenza assegnato alle autonomie territoriali è stato quindi la valutazione del percorso normativo finora intrapreso, del contesto di riferimento e delle prospettive cui accedono le diverse iniziative per una legge di attuazione.

In particolare, la Commissione ha approfondito alcuni aspetti connessi all'attuazione del cosiddetto federalismo fiscale quali il finanziamento delle funzioni delle regioni, il superamento della spesa storica, la perequazione, le compatibilità finanziarie ed il ruolo delle regioni a statuto speciale.

Il finanziamento delle funzioni delle Regioni è un profilo di particolare rilievo. Il principio del federalismo implica un riconoscimento della diversità in relazione al finanziamento ed alla gestione di tutte le funzioni che non rientrano nel novero della lettera *m*) dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione riguardante le funzioni afferenti alla tutela costituzionale dei livelli essenziali di esclusiva competenza dello Stato in materia legislativa. Il tema dell'estensione interpretativa della predetta lettera *m*) ha costituito quindi un punto dell'indagine.

Il superamento della spesa storica, che potrebbe avvenire mediante l'utilizzo di indicatori standardizzati di costo, ha rappresentato un ulteriore profilo di interesse dell'indagine. L'attuale distribuzione delle risorse tra le autonomie territoriali si basa sulla stratificazione e storicizzazione del sistema dei tributi devoluti e dei trasferimenti che risale al 1976. Nel tempo è emersa l'esigenza di allocare le risorse in base ad indicatori *standard* di costo e di fabbisogno finanziario, mediante un passaggio graduale dall'attuale al nuovo sistema.

La perequazione e la prospettiva di attivare un apposito fondo alimentato dalla fiscalità generale che assicuri il finanziamento dei fabbisogni *standard* per tutte le Regioni, ed il cui impatto sul sistema regionale è da valutare con attenzione, si pone come profilo dirimente rispetto all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione ed è stato oggetto di approfondimento nel corso dell'indagine.

Il profilo delle compatibilità finanziarie richiede un'accurata riflessione: l'assetto definitivo delle relazioni finanziarie tra i livelli di governo dovrà essere coerente con il vincolo di bilancio dell'intero settore pubblico. L'indagine ha inteso valutare se il prospettato disegno di federalismo fiscale, ed il margine di autonomia connesso all'iniziativa delle Regioni in materia, sia in prima istanza neutrale rispetto all'uso delle risorse pubbliche, e che si collochi nel percorso di contenimento della spesa pubblica.

Il ruolo delle regioni a statuto speciale ha rappresentato un ulteriore tema di approfondimento nel quadro delineato dall'indagine.

La Commissione ha svolto le seguenti audizioni connesse all'indagine:

Presidente dell'Unione Province d'Italia (UPI): Fabio Melilli (24.09.08).

Presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI): Leonardo Domenici (25.09.08).

Rappresentanti di Legautonomie: Cesare Beggi, sindaco del comune di Quattro Castella (RE); Loreto Del Cimmuto, direttore di Legautonomie (30.09.08).

Presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM): Enrico Borghi (1.10.08).

Rappresentante della Conferenza delle Regioni e Province autonome: Romano Colozzi, assessore alle risorse, finanze e rapporti istituzionali della regione Lombardia e coordinatore della Commissione affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (8.10.08).

Coordinatrice della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome: Monica Donini (23.10.08).

Presidente di Confedilizia: Corrado Sforza Fogliani (29.10.08).

Rappresentante di Confcommercio: Costante Persiani, vice direttore generale (29.10.08).

Rappresentante di Confcooperative, Maurizio Ottolini, vice presidente (30.10.08).

Rappresentante di Confartigianato, Cesare Fumagalli, segretario generale (6.11.08).

Rappresentante di Confindustria, Luca Garavoglia, presidente del Comitato tecnico per il fisco (12.11.08).

Rappresentante di Confagricoltura Giorgio Buso, responsabile del servizio legislativo (12.11.08).

Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Prospero De Franchi (19.11.08).

Rappresentante della Giunta regionale della Toscana: Gianfranco Simoncini, assessore all'istruzione, formazione e lavoro (20.11.08).

Presidente della regione autonoma della Sardegna, Renato Soru (20.11.08).

Vice Presidente vicario del Consiglio regionale del Veneto, Carlo Alberto Teserin (25.11.08).

Rappresentante del Consiglio regionale delle Marche: Giuliano Brandoni, Presidente della II Commissione consiliare bilancio-finanze (26.11.08).

Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, Dieter Steger (04.12.08).

Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Giulio De Capitani (11.12.08).

Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Edouard Ballaman (11.12.08).

Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, Augusto Rollandin (04.02.09).

Segretario generale dell'Unione Nazionale Cooperative Italiane (UNCI), Sara Agostini (11.02.09).

Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Alberto Cerise (18.03.09).

Commissario dell'Ente italiano della montagna, Luigi Olivieri (22.04.09).

4. Profili d'interesse e criticità emerse.

Molteplici sono i profili di criticità emersi dalle audizioni svolte e rilevati

nelle note e nei documenti acquisiti nel corso dell'indagine.

Il dato che, in premessa, si delinea chiaro ed appare condiviso nel dibattito politico-istituzionale è rappresentato dall'esigenza che si attivi, nel quadro dell'attuazione del federalismo fiscale, un processo di autentico decentramento e di forte autonomia degli assetti finanziari delle autonomie territoriali tale da coniugare l'indispensabile profilo dell'efficienza dell'impiego delle risorse economico-finanziarie con gli aspetti distributivi dell'allocazione delle medesime, nel tentativo di perseguire un equilibrio dinamico tra efficienza ed equità, più consona alle complessive esigenze del Paese e delle diverse articolazioni e specificità territoriali e regionali.

La riforma deve quindi privilegiare soluzioni normative e misure tese ad incentivare la ricerca di una maggiore efficienza nella gestione dei servizi e di una effettiva trasparenza nei flussi finanziari che attraverso il bilancio dello Stato transitano da un'area all'altra del Paese, nonché una piena responsabilizzazione degli amministratori locali nei diversi livelli di governo del territorio in cui si articola la Repubblica.

4.1 La necessaria attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

La Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 370 del 2003, rileva che « appare evidente che l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione sia urgente al fine di concretizzare davvero quanto previsto nel nuovo Titolo V della Costituzione, poiché altrimenti si verrebbe a contraddire il diverso riparto di competenze configurato dalle nuove disposizioni; inoltre, la permanenza di forme di finanziamento delle Regioni e degli enti locali contraddittorie con l'articolo 119 della Costituzione espone a rischi di cattiva funzionalità o addirittura di blocco di interi ambiti settoriali ». La Corte costituzionale ha statuito che il legislatore, in sede di attuazione, è tenuto a predisporre norme volte a coordinare l'insieme della finanza

pubblica, fissando a tal fine i principi cui i legislatori regionali dovranno conformarsi, determinando le linee generali dell'intero sistema tributario e definendo il perimetro entro il quale potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed enti locali.

L'urgenza dell'intervento statale trae rilievo dall'opportunità, in particolare, di superare le criticità che la Corte costituzionale ha, in più occasioni, annesso alla «perdurante inattuazione» dell'articolo 119 della Costituzione, ai sensi delle pronunce nn. 98 e 194 del 2007: il legislatore statale detiene la potestà di incidere, anche nel dettaglio, sulla disciplina dei tributi «fino alla definizione delle premesse del nuovo sistema impositivo delle Regioni e degli enti locali». Si segnala che con la sentenza n. 381 del 2004 si è altresì affermata la legittimità della sospensione, disposta dall'intervento statale, del potere delle Regioni di esercitare spazi di autonomia nel prelievo tributario in attesa di una complessiva disciplina dell'autonomia tributaria delle Regioni, nel quadro dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. La Corte non ritiene possibile, in carenza della legislazione di coordinamento in materia tributaria, lo svolgimento di una piena esplicazione di potestà regionali autonome; il che profila una vistosa deroga al consolidato principio secondo cui le Regioni possono legiferare in materie concorrenti anche in assenza di disposizioni statali di principio, altrimenti desumibili dalla normativa vigente.

4.2 Opportunità di una parallela attuazione del Codice delle autonomie locali.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 159 del 2008, ha evidenziato il rilievo dei profili organizzativi in merito alle problematiche attinenti all'assetto istituzionale e finanziario degli enti locali. La Corte ha peraltro sancito, con riferimento alle Regioni a statuto ordinario, che spetta al legislatore statale disciplinare i profili organizzativi concernenti l'ordinamento degli enti locali (sentenza n. 377 del 2003)

ed adottare la disciplina quadro entro cui si esplicherà l'autonomia finanziaria degli enti medesimi.

È stata a più riprese evidenziata, nel corso dell'indagine, l'esigenza che l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione possa opportunamente avvenire contestualmente all'adozione del cosiddetto Codice delle autonomie locali e, disegno ben più ambizioso, possa coniugarsi con l'attuazione di auspicate riforme di carattere costituzionale in chiave federalista o connotate da spiccata autonomia regionalistica (UPI, Consiglio Regionale della Regione Veneto). In particolare si è rilevata, nell'articolato del disegno di legge di iniziativa governativa, la carenza di specifici riferimenti all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relativo ai cosiddetti livelli differenziati di competenze regionali (Lega delle Autonomie, Confartigianato, Regione Valle d'Aosta). Si impongono pertanto norme che, in un quadro di razionalizzazione dell'assetto strutturale e funzionale delle autonomie territoriali, definiscano competenze e assegnino funzioni appropriate ai diversi livelli di governo del territorio. Si segnala, in tale ambito, che l'Ente Italiano della Montagna ha manifestato l'esigenza che sia data una chiara ed inequivoca definizione della nozione di comuni montani, affinché si superino i margini di incertezza in ordine a tale tipologia di amministrazioni territoriali, che versano sovente in condizione di disagio economico e necessitano pertanto di una normativa di salvaguardia anche nell'ottica dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

I rappresentanti della Regione Lombardia hanno riferito sui contenuti della proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale lombardo: testo di ampio respiro che contempla previsioni attuative dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione relative al trasferimento di alcune materie dal livello di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni al livello di competenza esclusiva regionale. I rappresentanti della Regione Marche hanno auspicato un più profondo coin-

volgimento delle Assemblee regionali nel processo di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

4.3 Esigenza di una verifica del costo complessivo della riforma.

Sono stati mossi rilievi ed osservazioni critiche in ordine alla problematica questione del costo complessivo della riforma in itinere. In particolare, sono state sottolineate presunte carenze metodologiche sotto il profilo della stima degli effetti economici e dell'impatto della riforma sui bilanci degli enti territoriali e degli stessi cittadini.

La mancanza di adeguati dati ed elementi informativi, anche di carattere statistico, sui « costi » della riforma costituisce un limite da più voci segnalato ed in audizione evidenziato con preoccupazione dai rappresentanti di Lega delle Autonomie. Nel corso degli incontri svolti in Commissione tale tema è stato affrontato con accenti critici; i rappresentanti di Confcommercio hanno auspicato il perseguimento di una condizione di invarianza del tratto tributario pro-capite al fine di razionalizzare le spese pubbliche senza ulteriori carichi tributari. I rappresentanti di Confcooperative hanno sostenuto la necessità di ridefinire e ridurre il peso fiscale pro-capite. Trattasi di un profilo critico su cui è in corso un'ampia riflessione e che potrebbe essere superato in sede di esercizio della delega fissando dei tetti percentuali ai margini di autonomia dell'utilizzo della leva fiscale nei diversi livelli di governo del territorio.

I rappresentanti della Regione Marche hanno ravvisato l'esigenza che si proceda ad una più profonda ed efficace valutazione dei costi dei servizi essenziali, registrando che il contenuto della legge delega, sotto tale profilo, appare incompleto e lacunoso. I rappresentanti di Confindustria hanno evidenza i possibili rischi che si inneschi un circuito di spese non virtuose, spese improduttive, anomalie economiche di vantaggio per alcune regioni a discapito di altre. Per tali

motivi si auspica da più osservatori la necessità di definire strumenti e metodi che consentano una realistica verifica dei costi economici della riforma e dell'impatto che ne deriverà sui bilanci pubblici dello Stato e degli enti territoriali. In definitiva da tutte le audizioni svolte sono emerse indicazioni rigorose in ordine all'esigenza di individuare quanto prima, quale dato imprescindibile per valutare la portata della riforma e modularne la disciplina anche nel dettaglio, l'esatta quantificazione dei « costi » che le amministrazioni territoriali e lo Stato nel suo complesso dovranno sostenere, soprattutto in una prima fase di transizione, per l'attuazione del federalismo fiscale.

4.4 Coordinamento finanziario dei diversi livelli di governo del territorio.

Sussistono zone d'ombra e margini d'incertezza, a parere di rappresentanti di Lega delle Autonomie, in ordine agli strumenti di coordinamento tra i diversi livelli di sintesi tributaria. I rappresentanti di Uncem hanno sostenuto la necessità di pervenire a parametri di virtuosità ed efficienza con riguardo ai servizi locali collocandoli in un livello intermedio tra comuni e province. Assume rilievo al riguardo la delicata questione dei servizi di area vasta e del ruolo che potrebbero svolgere le città metropolitane quali nuovi poli di aggregazione di funzioni amministrative connesse a servizi intracomunali.

I rappresentanti della regione Toscana hanno paventato il rischio che il nuovo sistema di relazioni finanziarie tra autonomie territoriali, se non calibrato e coordinato rispetto alle specificità dei diversi livelli di governo regionale e degli enti locali, conduca ad una condizione di pregiudizio per i territori economicamente deboli. Da più osservatori, ed in particolare dai rappresentanti del Consiglio regionale Veneto, è stato quindi formulato l'auspicio che si dia corso ad un più stretto coordinamento tra la finanza regionale e quella degli enti locali.

4.5 Finanza degli enti territoriali e patto di stabilità.

L'articolo 119 della Costituzione sancisce che le autonomie territoriali stabiliscono ed applicano «tributi propri» e dispongono della compartecipazione al gettito di «tributi erariali», riferibili al loro territorio. La distinzione tra tributi propri (rispettivamente di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni) e tributi erariali assume un particolare rilievo ai fini della determinazione del livello territoriale di competenza. La Corte costituzionale definisce i «tributi propri regionali», nella sentenza n. 381 del 2004, quelli stabiliti dalle Regioni con propria legge e non anche quelli il cui gettito sia «attribuito» alle Regioni ma siano stati istituiti con legge statale. Tributi propri delle Regioni sono quindi i soli tributi istituiti dalle Regioni nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale. Si osserva che l'esercizio del potere esclusivo delle Regioni di autodeterminazione del prelievo è ad oggi circoscritto alle sole ipotesi di tributi, per la maggior parte «di scopo» o «corrispettivi», aventi presupposti diversi da quelli dei tributi statali. Oltre ai tributi propri, le altre entrate potrebbero assumere, a seconda delle modalità di impiego e quantomeno in parte, natura di trasferimento, inteso come flusso finanziario che transita dal bilancio dello Stato a quello dell'ente territoriale.

L'articolo 119 della Costituzione impone il venir meno di un sistema di finanza derivata basato sui soli «trasferimenti» a carico del bilancio dello Stato e induce all'affermazione di un modello di finanziamento della finanza regionale incentrato sul sistema della compartecipazione a quote dei tributi statali. In tale quadro si evidenzia che la Corte ha stabilito che la legittimità della destinazione di fondi a finalità specifiche, operata da leggi dello Stato, è condizionata dalla finalizzazione dei finanziamenti ad opere o servizi di competenza statale; al contrario, la finalizzazione a scopi connessi a materia di competenza delle Regioni o anche di

competenza concorrente comporta la illegittimità costituzionale delle relative norme statali. La finalità che tale orientamento intende perseguire consiste nell'evitare che la previsione di interventi finanziari dello Stato a favore degli enti territoriali, vincolati nella destinazione, possa tradursi in uno «strumento indiretto ma pervasivo di ingerenza» dello Stato nell'esercizio delle funzioni degli enti territoriali. La Corte ha anche enucleato le condizioni alle quali sono consentiti interventi finanziari dello Stato in favore degli enti territoriali vincolati nella destinazione: si richiede che tali interventi insistano nell'ambito dell'attuazione di discipline dettate dalla legge statale nelle materia di propria competenza esclusiva o nell'ambito di materie oggetto di «chiamata in sussidiarietà» da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, il che si verifica ove sia necessario attribuire con legge statale funzioni amministrative a livello centrale, per esigenze di carattere unitario, e regolare al tempo stesso l'esercizio di tali funzioni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, mediante una disciplina «che sia logicamente pertinente e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tali fini».

La riforma delinea un sistema per cui i tributi regionali, ispirati ai principi della flessibilità, della manovrabilità e della territorialità, vengono distinti in tributi propri e tributi propri derivati (istituiti con legge statale, ma con il gettito assegnato alle Regioni). I primi dovranno garantire la manovrabilità dei bilanci e la responsabilità degli amministratori, mentre le compartecipazioni ai tributi erariali garantiranno la stabilità del volume delle risorse finanziarie, affinché si persegua l'equilibrio tra stabilità ed autonomia. Peraltro l'autonomia finanziaria degli enti territoriali sancita dall'articolo 119, primo comma, della Costituzione riguarda non solo il profilo delle entrate ma anche quello della spesa. Su tale versante non è tuttavia emersa una questione di «attuazione» della norma costituzionale. Le di-

sposizioni statali al riguardo sono risultate immediatamente operative e stringenti nei confronti delle autonomie territoriali.

Il confronto tra autonomie territoriali e Stato sui profili di spesa si è incentrato soprattutto sul «Patto di stabilità interno», la disciplina con cui lo Stato dispone che il complessivo sistema delle territorialità partecipi e concorra al rispetto degli obblighi di carattere finanziario assunti in sede comunitaria. Si rileva che appare oggi consolidato l'orientamento per il quale il legislatore statale, mediante una disciplina di principio, impone agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, specifici vincoli alle politiche di bilancio che si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti. La compressione dell'autonomia di spesa delle Regioni può colpire anche le materie di loro competenza. Si osserva che affinché tali vincoli possano considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali essi debbono riguardare l'entità del disavanzo di parte corrente ovvero, in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale, la crescita della spesa corrente degli enti autonomi. La legge statale può stabilire solo un limite complessivo, che permetta agli enti territoriali ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa.

Occorre un'ampia riflessione, nell'ottica di una piena affermazione del federalismo fiscale, sulla specifica disciplina statale, vincolante per gli enti territoriali, in ordine al Patto di stabilità interno. Nel corso delle audizioni i rappresentanti di Confedilizia hanno espresso rilievi critici in ordine alle attività di verifica tributaria assegnate ai diversi livelli di governo del territorio. I rappresentanti della Regione Toscana e di Confcooperative hanno auspicato il riconoscimento di una chiara responsabilità di accertamento tributario a livello locale, anche in funzione di contrasto all'evasione fiscale.

4.6 Passaggio dalla spesa storica ai costi standard.

Una questione centrale della riforma attiene al previsto passaggio dalla spesa storica ai costi *standard*. In ordine alla definizione del concetto di costo standard, si prospettano diverse indicazioni. Nel corso delle audizioni, i rappresentanti di Confedilizia hanno sostenuto la necessità di dar corso ad un federalismo competitivo che si incentri sulla previsione di un parametro di costo per ciascuna unità di servizio prodotto con riguardo ai servizi essenziali e di base (istruzione, sanità, assistenza e trasporti locali); in tal modo si delinea un costo *standard* asettico, valevole per tutto il territorio nazionale. I rappresentanti di Confcooperative hanno evidenziato una utile dicotomia tra il fabbisogno di spesa per unità di prodotto-servizio e il costo *standard* della stessa unità di prodotto-servizio: in relazione ai servizi essenziali si segnala che il disegno di legge richiama il fabbisogno *standard*, che può essere commisurato alle esigenze dei singoli enti locali o anche a singole macro-aree del territorio nazionale. Si è opportunamente evidenziato, anche ad opera dei rappresentanti della Regione Toscana, la necessità di costruire un adeguato sistema di definizione delle unità di misura individuate in relazione al fabbisogno *standard* connesso a ciascun servizio essenziale attraverso una valutazione ponderativa di tutti gli indici di costo relativi.

Nel corso delle audizioni svolte è emerso il dato del pregiudizio che potrebbe sorgere da una incongrua proliferazione dei cosiddetti centri pubblici di spesa, di cui si richiede, invece, una razionale diminuzione ed una efficace azione di monitoraggio e vigilanza ad opera di Agenzie tecniche nazionali. Nel corso dell'indagine si è registrato un orientamento favorevole ad affermare la chiara diversificazione tra spese obbligatorie e spese facoltative per i diversi livelli di governo locale. I rappresentanti della Regione Lombardia hanno prospettato l'utilità di un assetto di relazioni finanziarie tra Stato ed enti territoriali basato su una

incisiva flessibilità ed una forte autonomia tributaria riconosciuta agli enti locali ed alle regioni, con la riserva di ampi margini di discrezionalità in ordine alle cosiddette prestazioni non essenziali. I rappresentanti della Regione Sardegna hanno richiamato l'attenzione sul dato di relatività territoriale delle entrate tributarie in relazione alle specificità di produzione del reddito, non del tutto equiparabili tra territori regionali diversi; si è pertanto auspicata una riforma tributaria in senso regionale. L'indagine ha evidenziato la sussistenza di talune incertezze in ordine alla qualificazione dei tributi, come pure sostenuto dai rappresentanti di Lega delle Autonomie.

Si rende opportuno chiarire quale tipologia di cespiti patrimoniali siano riferibili alla potestà tributaria comunale, provinciale, delle città metropolitane, regionale, al fine di evitare distorsioni nel complessivo assetto delle relazioni finanziarie che intercorrono tra le autonomie territoriali. Occorre altresì delineare una griglia di parametri idonei a definire chiaramente le entità ed il profilo quantitativo relativamente a detti cespiti patrimoniali, al fine di rendere meno generica ed indefinita tale specifica materia cui è strettamente connesso il grado di concreta realizzazione della riforma in essere, accrescendo le capacità di incisione accertativa degli enti locali. Al riguardo si segnala che, sul punto, sono emerse perplessità da parte dei rappresentanti dell'Uncem in ordine alla asserita scarsa attenzione posta nei confronti della particolare posizione dei Comuni montani e delle Comunità montane. Sembra opportuno chiarire le percentuali delle più importanti imposte sia dirette che indirette che possano, nella relativa espressione assoluta di quantificazione, essere assegnate alle Regioni ed agli enti locali.

Appare opportuna la previsione del divieto di doppia imposizione, ancorché limitata al solo medesimo presupposto d'imposta e non anche alla medesima base imponibile. In concreto, ciò comporta la ricerca di un non semplice equilibrio tra l'obiettivo di ridurre le imposte e quello di

assegnare alle autonomie un credibile spazio per esercitare una piena potestà impositiva. Si segnala che sarebbe necessario inserire, nei decreti legislativi delegati, degli indicatori di coerenza con la cosiddetta sostenibilità comunitaria dei conti pubblici in relazione agli obiettivi di bilancio a medio termine.

4.7 La perequazione.

Il tema della perequazione è evocato nel testo costituzionale in relazione all'articolo 117, comma primo, lett. e), che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva sulla perequazione delle risorse finanziarie, senza alcun riferimento specifico al sistema interterritoriale. L'articolo 119 della Costituzione statuisce invece che « la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante ». Un tema della riforma che merita particolare attenzione riguarda proprio il sistema di perequazione delle risorse per i territori che versano in condizioni di maggiore disagio economico. I rappresentanti del Consiglio regionale della Toscana hanno sostenuto la necessità di attuare una corretta perequazione solidale tra tutte le aree del Paese al fine di rendere possibile in ogni territorio la soddisfazione dei bisogni collettivi essenziali. I rappresentanti della Regione Sardegna hanno manifestato riserve sulla effettiva portata del dato partecipativo in relazione al principio di perequazione integrata per le regioni più deboli.

Il modello che la riforma prospetta potrebbe garantire il finanziamento integrale delle funzioni degli enti locali, grazie al fondo perequativo per i territori con ridotta capacità fiscale e con risorse aggiuntive che lo Stato potrebbe destinare per il raggiungimento di scopi comunque diversi dal normale esercizio delle funzioni e per favorire lo sviluppo economico e sociale. Occorre al riguardo definire e precisare la tipologia dei criteri che presiedono alla determinazione della maggiore o minore capacità fiscale per abitante di ciascun territorio, in quanto alla

individuazione di parametri coerenti consegue la possibilità di attenuare e ridurre i divari, in termini sociali ed economici, attualmente presenti sul territorio.

4.8 Tributi propri delle Regioni a statuto speciale.

In ordine alla questione dei tributi propri delle Regioni a statuto speciale e dei connessi limiti, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 102 del 2008, ha rilevato che il Titolo V non prevede una forma di autonomia più ampia di quella riconosciuta sostanzialmente dagli Statuti speciali. Non si pone quindi, come per le Regioni a Statuto ordinario, un generale divieto di attivazione di tributi propri in carenza di una legislazione statale sui principi fondamentali di coordinamento. Nel corso dell'audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Regione Valle D'Aosta si sono registrati profili di criticità in ordine al rischio di un'eventuale lesione delle prerogative riconosciute alle Autonomie speciali con specifico riguardo alla funzionalità della spesa e dei relativi bilanci. Occorre segnalare al riguardo che il testo prescrive che alle autonomie speciali saranno applicabili i soli articoli 14, 21 e 25, peraltro la normativa delegata sarà applicata nei relativi territori all'esito di specifici accordi formali. I rappresentanti della Regione Friuli-Venezia Giulia si sono dichiarati pronti ad attuare la riforma a bilancio invariato, ma hanno ribadito la necessità di salvaguardare la cosiddetta specialità territoriale e di confine soprattutto in materia di fiscalità di sviluppo.

5. Spunti e note conclusive.

L'esigenza di regolare il passaggio dall'attuale finanza decentrata di tipo derivato ad un sistema fiscale e finanziario autonomo e responsabile superando progressivamente il criterio della spesa storica è ineludibile. La definizione dei costi *standard* rappresenta l'elemento centrale dell'intero impianto riformatore: il disegno di

legge delega rimette ai decreti delegati il compito di darvi forma. Si rileva al riguardo che i dati e gli elementi valutativi, intesi quali indicatori oggettivamente utili, sono destinati a mutare in relazione alle diverse entità territoriali (peraltro anch'esse da mettere in relazione ad una vasta gamma di criteri definatori) ed in relazione alle plurime tipologie e categorie dei vari universi di soggetti da considerare posti in relazione con ogni specifico servizio essenziale. Alle varie qualificazioni del valore economico del costo *standard* o della sua «cifra» consegue, di norma, un'oscillazione proporzionale delle modalità quantitative di utilizzo degli investimenti relativi ad ambiti di risorse perequative. È poco probabile che ciò, date le responsabilità assegnate anche in termini tributari e amministrativi, finisca per attenuare l'innovativa portata di autonome politiche di bilancio sia sul lato delle entrate che su quello della funzionale razionalizzazione delle spese.

Il fulcro della disciplina è la determinazione dei costi *standard* e del parametro rispetto al quale definirne il perimetro. Il nodo da sciogliere consiste nella necessità di definire se il costo *standard* si debba delineare quale mera scelta formale ovvero se implichi, come auspicato dalla riforma, una valutazione anche in termini di efficacia ed efficienza dei servizi offerti in un dato territorio. Se si accede a tale impostazione metodologica è utile ricorrere al parametro del fabbisogno *standard* optando esplicitamente per un modello che riferisca il livello *standard* non al «costo» bensì al «fabbisogno»; il primo si delinea quale concetto formale e neutro, il secondo si pone quale valore sostanziale che impone una problematica valutazione delle spese in termini di congruità, efficienza ed adeguatezza dei servizi o delle prestazioni rese. Peraltro, risulta evidente che la definizione dei costi *standard* è strettamente connessa alle specifiche finalità perseguite con la riforma: la ristrutturazione, la riduzione e il controllo della spesa pubblica; la diminuzione della pressione fiscale complessiva; la semplifica-

zione delle funzioni amministrative e la razionalizzazione dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Obiettivi da raggiungere in un quadro di rispetto dei vincoli del patto di stabilità europeo. Il meccanismo della spesa storica è inadeguato a regolare la dinamica proiettiforme delle diverse realtà economiche del Paese e delle sue specificità territoriali ancor più in un Paese che con la riforma costituzionale del 2001 ha ulteriormente aumentato la distanza tra la responsabilità impositiva e quella di spesa che ha reso ingovernabili i conti pubblici favorendo la duplicazione di strutture, l'inefficienza e la deresponsabilizzazione. Nella spesa storica ai fabbisogni reali (quelli *standard*) riferiti all'insieme dei beni e dei servizi offerti si sommano le vere e proprie inefficienze. Un modello incongruo, fonte di evidenti distorsioni del sistema e causa di anomalie ed inefficienze che nei casi più gravi producono dispersione e dissipazione della spesa pubblica.

Il passaggio ai costi *standard* è segno della volontà di razionalizzare e di ridefinire il complessivo quadro di riferimento. La chiave di volta potrebbe essere rappresentata dalla costruzione di un sistema basato sul patto di convergenza, un patto di congruità costruito su un metodo negoziale, quindi flessibile, incentrato sull'individuazione del valore del fabbisogno *standard* per ciascuna unità di prodotto-servizio essenziale unitariamente definito tra i diversi livelli istituzionali coinvolti. Evidentemente il fabbisogno *standard* ha una valenza economica e sociale significativa, conseguentemente andrebbe rilevato e calcolato non solo in base a criteri economici o meramente contabili, bensì in termini di efficacia-efficienza del servizio, commisurato alla congrua relazione tra i correlati costi e benefici. Ne deriva che al fine di calcolare il fabbisogno *standard* come delineato è necessario adottare specifici indicatori che definiscano, nelle diverse situazioni o categorie contemplate, le unità di misura omogenee necessarie a misurare gli aggregati relativi alle diverse specificità. In una prima analisi, gli indicatori indispensabili sono quelli riferibili

al parametro territoriale o geografico (Nord, Centro e Sud), a quello morfologico (zone montuose, collinari o pianure), a quello demografico. Tra gli indicatori utili dovrebbe assumere un rilievo non secondario l'appartenenza alle aree del Paese oggetto degli interventi della politica di coesione economica e sociale programmati dall'Unione europea. Sono molteplici i fattori da considerare quali parametri da adottare come indicatori per definire il fabbisogno *standard* inteso come rapporto costi-benefici del servizio erogato, affinché il servizio stesso si configuri nei termini di efficienza, efficacia ed appropriatezza. Considerato un territorio e un dato profilo morfologico ed anagrafico, gli ulteriori parametri di valutazione possono essere le percentuali di prevalenza delle diverse fasce di età della popolazione, quelle di reddito, il numero di utenti, la prossimità del territorio ad aree regionali con servizi più o meno competitivi, le infrastrutture connesse e la distanza delle strutture e delle sedi amministrative che forniscono il servizio. Uno strumento utile a superare l'inefficienza amministrativa e gestionale potrebbe essere l'aggregazione in bacini di utenza ottimali per l'erogazione dei servizi, quali quelli attualmente previsti per l'acqua o per il gas ovvero i bacini di trasporto a livello locale. In tale quadro il patto tra enti territoriali e Stato potrebbe qualificarsi quale regola cogente dinamica di riforma economico-sociale in modo da impedirne soggettive interpretazioni, inadempienze e disapplicazioni.

Il patto di convergenza o di congruità andrebbe qualificato come accordo che definisce unanimemente, per un determinato periodo temporale, per ogni unità di servizio prodotto, il fabbisogno *standard* che convenzionalmente le parti ritengono congruo. Un aspetto di particolare rilievo, cui si dovrà porre adeguata attenzione nell'esercizio della delega, afferisce alla necessità di approntare, nell'ottica di un efficiente e solidale federalismo fiscale, misure tese a potenziare adeguatamente le infrastrutture materiali e la loro effettiva funzionalità, soprattutto in relazione alle aree del Paese che versano in condizioni di

maggior disagio socio-economico, in coordinamento funzionale con le specificità, non solo metodologiche ma anche teleologiche.

In ordine alla previsione di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante si ravvisa l'esigenza che siano predisposte misure di verifica e monitoraggio « esterno » ai destinatari-gestori, Regioni ed enti locali, al fine di considerare i principi di territorialità, sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nel quadro di un necessario collegamento tra il prelievo fiscale e il beneficio fornito ai cittadini-utenti. Il sistema dovrebbe opportunamente contemplare l'attivazione di meccanismi premiali dei comportamenti virtuosi e di misure sanzionatorie tali da dissuadere il perseguimento di politiche di spesa contraddittorie o non adeguate rispetto all'esigenza di mantenere condizioni di equilibrio della finanza pubblica nel suo complesso.

Data la portata della riforma è evidente che la legge delegata appare di non semplice decodificazione in quanto il rapporto matematico tra principi, finalità e criteri prescritti ed enunciati nell'articolato consta di un tal numero di variabili da richiedere più di mille opzioni e combinazioni normative. Ne consegue l'opportunità che diversi siano i decreti legislativi delegati ed i tempi previsti per la loro adozione.

In relazione alla compatibilità della riforma con la normativa comunitaria sembrano fugati i timori relativi a possibili lesioni dei principi del trattato CEE. Infatti, le norme fiscali che paiono fornire margini di vantaggio in alcune regioni possono essere qualificate regole di carattere generale. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, in base all'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE, sono vietati gli aiuti di Stato e tra questi, in particolare, quelli che gli Stati membri introducono con regimi fiscali disomogenei tali da creare vantaggi economici selettivi che alterano la pre-esistente situazione concorrenziale. Non rientrano invece nel divieto le misure generali. Nella fattispecie,

la delega prevede che l'esercizio delle competenze sub-statali in materia fiscale si traduca in misure generali anziché selettive. Si può così avviare la costruzione di un federalismo fiscale con i caratteri di misura generale in accordo con i principi interpretativi ribaditi dai giudici di Lussemburgo. Inoltre, la delega sembra correttamente prevedere indicazioni per la necessaria « separazione » o « autonomia » fra i livelli di Governo interessati. Tale principio di « separazione » dei livelli di governo in ambito fiscale è conforme al criterio di autonomia economica e finanziaria che emerge dalla prassi e dalla giurisprudenza comunitaria e si accompagna all'autonomia istituzionale degli enti in questione e che pur discende in modo consonante anche dall'assetto costituzionale e dalle competenze attribuite, ad esempio, alle Regioni.

Occorre segnalare la necessità di dare maggior trasparenza logica alle norme tributarie contenute nel provvedimento: la formulazione di talune disposizioni, particolarmente complessa, potrebbe alimentare interpretazioni non in sintonia con la *ratio* della normativa.

L'articolo 119 della Costituzione, che sancisce l'autonomia di entrata e di spesa delle Regioni e degli enti locali, richiama l'esigenza di un solido ed adeguato coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. La valorizzazione dell'autonomia finanziaria non può essere quindi disgiunta dalla necessità di definire un equilibrato sistema di relazioni finanziarie tra diversi livelli di governo del territorio basato su un rafforzato coordinamento della finanza pubblica, quale strumento teso a garantire l'unità economica della Repubblica, a tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili. Tale quadro di riferimento induce alla necessità di procedere ad una graduale armonizzazione dei bilanci dello Stato e dei diversi livelli territoriali. A tale obiettivo risulta collegata l'opportunità di una revisione della legge di contabilità pubblica. Occorre altresì, in una prospettiva di potenziamento degli

strumenti di coordinamento, attivare una sede permanente di cooperazione sui temi della finanza pubblica.

Un tema non secondario attiene al necessario potenziamento delle fonti informative sui dati e sui flussi di finanza pubblica, che risultino tuttavia omogenee tra i livelli territoriali, al fine di consentire un oggettivo confronto, aggregazione ed analisi.

Un particolare profilo di riflessione attiene all'opzione tra un modello di federalismo fiscale unico ovvero duplice in relazione ai due tipi di autonomia regionale ordinaria e speciale. La costruzione di un sistema fiscale e finanziario su più livelli risulta strettamente connessa alla questione del ruolo delle regioni a statuto speciale, in cui il rapporto tra entrate e spese pare non sempre aderente alle effettive esigenze del territorio. Su tale cruciale tema il disegno si legge sembra favorire una soluzione mediana. Le regioni ad autonomia differenziata, che di fatto sostengono le ragioni della non applicazione dell'articolo 119 della Costituzione, hanno trovato conferma della loro singolarità, in quanto per esse sono sanciti principi *ad hoc* che sembrano favorire prospettive di maggiore autonomia fiscale e finanziaria.

È auspicabile che venga accelerato il processo di razionalizzazione e codificazione complessiva delle funzioni delle autonomie locali tramite un nuovo codice che ne ridefinisca ruoli, competenze e funzioni evitando sovrapposizioni tra livelli diversi di governo del territorio e con l'intento di ottimizzare i servizi che risultino caratterizzati da profili di diseconomia ed inefficienza nella gestione. Occorre accompagnare tale provvedimento con altri urgenti processi di riforma, quali l'attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *p*) della Costituzione ed il nuovo ordinamento degli enti locali, la disciplina delle funzioni delle città metropolitane e, nel più generale contesto di riforma istituzionale, il superamento dell'attuale bicameralismo.

La riforma, ispirata ai principi di responsabilità, efficienza, equità e solidità,

deve necessariamente procedere attraverso un percorso condiviso tra autonomie locali, Regioni e Stato con particolare riferimento alla definizione dei LEA e dei LEP, alla determinazione dei fabbisogni *standard*, alla costruzione degli strumenti di perequazione territoriale, al fine di delineare un assetto di relazioni finanziarie coerente e sostenibile.

Un ulteriore aspetto di particolare delicatezza emerso nel corso del dibattito è quello riguardante la presunta genericità, sotto il profilo della compatibilità costituzionale, della delega e la mancata quantificazione della spesa. È da evidenziare che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, la legge delega interviene in termini circostanziati e specifici fissando dei puntuali percorsi per tutti i decreti delegati. Per quanto riguarda la quantificazione dell'entità della spesa, basti osservare che secondo la prassi costituzionale, la relativa determinazione può essere posticipata in ragione del fatto che l'efficacia delle norme concrete sul tessuto economico sociale del paese e nell'ambito dei livelli istituzionale interviene solo per il tramite dei decreti delegati.

Uno dei profili più delicati nell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione attiene al ruolo di controllo e monitoraggio delle politiche da parte dei diversi livelli di governo del territorio. Occorre attivare e promuovere idonei strumenti di valutazione delle politiche e di valutazione degli effetti delle politiche stesse. L'attuazione del federalismo fiscale non deve pertanto essere accompagnata dal potenziamento di organismi di coordinamento e concertazione di tipo amministrativo, tecnico e contabile, ma deve indurre a valorizzare il ruolo delle sedi interistituzionali di coordinamento, in attesa di riforme costituzionali che conducano all'istituzione di una Camera delle autonomie ove comporre a sintesi le istanze derivanti dai diversi livelli territoriali. In tale prospettiva si pone l'opportunità, unanimemente condivisa e caldeggiata, che la composizione della Commissione parlamentare per le questioni

regionali venga integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, affinché quest'ultima possa qualificarsi come organo consultivo ed esaustivamente rappresentativo delle molteplici istanze provenienti dalle autonomie territoriali e quale momento istituzionale per comporre i molteplici e differenziati interessi espressi dai diversi livelli di governo territoriale riconosciuti dalla Costituzione. Si ribadisce che tale indicazione è stata prospettata ed auspicata da tutti i soggetti ascoltati in audizione nel corso dell'indagine.

Cruciali per l'attuazione della riforma sono i tempi necessari per passare dalla spesa storica ai costi *standard* e la loro definizione. La differenza tra i costi storici e quelli *standard* è la variabile indeterminata che rende indefinite dimensioni e ricadute della riforma. È inevitabile, dunque, prevedere una fase di transizione da un sistema all'altro che sarà tanto più breve quanto più sarà condivisa, in termini di efficienza, da parte di tutti i livelli istituzionali, l'applicazione del federalismo fiscale quale fondamentale tappa del percorso che condurrà al federalismo istituzionale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sull'ordine dei lavori	202
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del presidente e del direttore generale della RAI (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	202

Martedì 28 aprile 2009. — Presidenza del presidente ZAVOLI.

La seduta comincia alle 13.10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI il presidente, dottor Paolo Garimberti, e il direttore generale, professor Mauro Masi, accompagnati dal dottor Lorenzo Ottolenghi, dal dottor Fabrizio Casinelli, dal dottor Giuseppe Nava, dal dottor Stefano Luppi, dal dottor Giuseppe Gnagnarella e dal dottor Daniele Mattaccini.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che dell'audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Sull'ordine dei lavori.

Il deputato LAINATI (PdL), considerando che la Camera dei deputati è con-

vocata per le ore 14, chiede preventivamente una definizione dei tempi di svolgimento dell'audizione odierna.

Il senatore MORRI (PD) propone di concordare da subito una nuova convocazione del presidente e del direttore generale della RAI per il proseguo dell'audizione.

Consultati gli auditi, il PRESIDENTE propone che il seguito dell'audizione abbia luogo martedì 12 maggio, alle ore 12.

Concorda la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del presidente e del direttore generale della RAI.

(Svolgimento e rinvio).

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al presidente del Consiglio d'amministrazione della RAI, Paolo Garimberti, e al direttore generale della società concessionaria,

Mauro Masi, che ringrazia per la disponibilità.

Il presidente GARIMBERTI e il professor MASI svolgono le loro relazioni introduttive.

Intervengono ponendo quesiti i deputati BELTRANDI (PD), CAPARINI (LNP), CARRA (PD) e MAZZUCA (PdL) nonché i senatori MORRI (PD), PROCACCI (PD) e VITA (PD).

Il presidente GARIMBERTI, rispondendo a un quesito specifico, ribadisce il proprio impegno a che le imminenti nomine nell'azienda siano decise all'interno del Consiglio d'amministrazione della RAI.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione alla seduta di martedì 12 maggio 2009, alle ore 12.

La seduta termina alle 14.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di schemi di regolamenti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	204
Seguito dell'esame della proposta di relazione sul fenomeno della tratta di esseri umani e sulle possibili implicazioni per la sicurezza della Repubblica (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	204
Sui lavori del Comitato	204

Martedì 28 aprile 2009. — Presidenza del presidente Francesco RUTELLI.

La seduta comincia alle 12.20.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di schemi di regolamenti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il presidente RUTELLI ed il deputato ROSATO illustrano gli schemi di regolamenti all'ordine del giorno per il parere di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n.124 del 2007, non ancora esaminati nella precedente seduta.

Intervengono il presidente RUTELLI — che formula osservazioni sull'insieme dei regolamenti —, i senatori CAFORIO, ESPOSITO e QUAGLIARIELLO ed i deputati CICCHITTO, FIANO e ROSATO.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sul fenomeno della tratta di esseri umani e sulle possibili implicazioni per la sicurezza della Repubblica.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Il presidente RUTELLI illustra alcune modifiche allo schema di relazione al Parlamento predisposto a seguito dell'attività svolta dal Comitato in merito alla tratta di esseri umani ed alle possibili implicazioni per la sicurezza della Repubblica.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Sui lavori del Comitato.

Il PRESIDENTE formula alcune proposte concernenti il calendario dei lavori.

Il Comitato approva tali proposte.

La seduta termina alle 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	205
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	205
ALLEGATO (<i>Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti</i>)	207

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 28 aprile 2009. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle 12.20 alle 13.

Comunicazioni del Presidente.

Martedì 28 aprile 2009. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 13.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi nella giornata odierna, ha convenuto che la Commissione si avvalga, con funzioni prevalentemente di gestione e tenuta dell'archivio della Commissione, della collaborazione continuativa dei militari della Guardia di finanza Antonino Andaloro, maresciallo aiutante; Giuseppe Carmelo Spadaro, appuntato scelto; Vin-

cenzo Spampinato, maresciallo ordinario, e Alessandro Vernucci, maresciallo ordinario. Collaborerà, inoltre, a titolo non retribuito con funzioni prevalentemente di predisposizione ed organizzazione della raccolta di informazioni ed articoli di stampa sui temi di interesse della Commissione, il signor Salvatore Esposito.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella medesima riunione odierna ha altresì convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge istitutiva, della collaborazione a tempo pieno e non retribuita del dottor Francesco Castellano, consigliere presso la prima sezione penale della Corte d'appello di Torino, nonché della collaborazione a tempo parziale e non retribuita della dottoressa Luigia Spinelli, magistrato presso la Procura della Repubblica di Latina, del dottor Renato Nitti, magistrato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari e del dottor Luigi Maffia, magistrato presso la Procura della Repubblica di Velletri. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella medesima riunione odierna ha altresì convenuto che la Commissione si avvalga della collabo-

razione a tempo pieno e non retribuita dell'ingegner Vito Belladonna, direttore tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente della regione Emilia-Romagna; dell'avvocato Gianluca D'Oria, professore incaricato di diritto penale presso l'Università degli studi del Salento; del professor Giuseppe Genon, professore ordinario presso il dipartimento di Ingegneria del territorio, dell'ambiente e delle geotecnologie del Politecnico di Torino; dell'ingegner Giuseppe Magro, ingegnere nucleare associato in convenzione di ricerca con il dipartimento di Ingegneria energetica nucleare e del consorzio ambientale dell'Università di Bologna; dell'avvocato Luigi Micheli; dell'ingegner Daniele Montecchio, ricercatore dell'ENEA.

La presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopraindicate, previo distacco o autorizzazione dall'ente di appartenenza nei casi contemplati dalla legge.

Avverte che, nella riunione di giovedì 23 aprile scorso, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha adottato, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del regolamento interno, una delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti, che è stata approvata all'unanimità e che verrà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*), nonché una deliberazione in tema di criteri per l'esercizio delle attribuzioni in materia di spese per il funzionamento e di collaborazioni esterne, anch'essa approvata all'unanimità e che è a disposizione presso la segreteria della Commissione. Comunica quindi che i documenti pervenuti o acquisiti alla Commissione saranno

disponibili presso l'archivio e consultabili secondo quanto stabilito dalla delibera sul regime degli atti.

Fa inoltre presente che, nel corso della riunione appena svoltasi, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha stabilito che la Commissione svolgerà un approfondimento sulla situazione relativa alle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio.

Propone infine, in conformità a quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella odierna riunione appena svoltasi, che la Commissione deliberi l'acquisizione dell'intera documentazione raccolta dalle Commissioni sul ciclo dei rifiuti delle precedenti legislature, in modo da poterne disporre anche in questa legislatura, affinché faccia parte dell'archivio complessivo della documentazione.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Intervengono i deputati Giovanni FAVA (LNP) e Alessandro BRATTI (PD), a cui replica il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*. Seguono quindi interventi del senatore Vincenzo DE LUCA (PD) e del deputato Giovanni FAVA (LNP).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti.

(Approvata nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 23 aprile 2009).

ART. 1.

(Documenti segreti).

1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie. È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;

b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione;

c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;

d) scritti anonimi;

e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;

f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

ART. 2.

(Documenti riservati).

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

ART. 3.

(Atti liberi).

1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi dietro richiesta scritta della documentazione.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	33
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441- <i>bis</i> -C, approvato dalla Camera e modificato dal Senato	123

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124
---	-----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

AVVERTENZA	125
------------------	-----

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Italia – Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003. C. 2226 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	126
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005. C. 2294 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	127
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio, il 7 e il 10 marzo 2003. C. 2363 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	130
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001. C. 2362 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	133
AVVERTENZA	136

VI Finanze

ATTI COMUNITARI:

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto. COM (2008) 428 def (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	137
--	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di fondazioni, associazioni ed esperti del settore, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 953 Aprea, adottata come testo base, e abbinata recanti: « Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti »	142
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 2131, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia: audizione di esperti del settore (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	142
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	143
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici e della Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche (ANIE), nell'ambito dell'esame della proposta di legge « Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale ». C. 1952 Guido Dussin	146
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	146
---	-----

AVVERTENZA	147
------------------	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione per la sicurezza nei trasporti (A.S.TRA.) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	148
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	149
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto (<i>Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio</i>)	150
---	-----

ALLEGATO 1 (<i>Ulteriori emendamenti del relatore e nuove formulazioni</i>)	158
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	160
---	-----

ERRATA CORRIGE	157
----------------------	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

- Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.
- Audizione di rappresentanti del distretto tecnologico aerospaziale del Lazio (*Svolgimento e conclusione*) 163
- Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.
- Audizione di rappresentanti del distretto produttivo Etna Valley (*Svolgimento e conclusione*) .. 164

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 344 Bellotti, recante « Disciplina della attività subacquee e iperbariche ».
- Audizioni di rappresentanti della Confederazione italiana delle attività subacquee (CIAS), di rappresentanti dell'Associazione didattiche subacquee (ADISUB), di rappresentanti dell'Associazione dei produttori della subacquea (ASSOSUB) e di rappresentanti della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS) 165

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali sulle problematiche concernenti il trattamento pensionistico in favore dei dipendenti dell'Autorità portuale di Genova 165

SEDE CONSULTIVA:

- Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 166

AUDIZIONI:

- Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta, sugli esiti della recente rilevazione dei contratti di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 169

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

- Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 170

SEDE REFERENTE:

- Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis, C. 1761 Laura Molteni e C. 2125 Cosenza (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della petizione n. 593 – Adozione del testo base*) 171
- ALLEGATO (*Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base*) 173

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizioni sulle tematiche relative ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, con particolare riferimento alla proposta di legge C. 975 e alla risoluzione n. 7-00078.
- Audizione dei rappresentanti della società cooperativa Alimos-Alimenta la salute 179
- Audizioni dei rappresentanti della società McDonald's Italia 179

SEDE CONSULTIVA:

- Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Esame e rinvio*) 179

SEDE REFERENTE:

- Nuova disciplina del commercio interno del riso. C. 1991 Governo (*Esame e rinvio*) 180

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Variazione della composizione dei Comitati permanenti	182
Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi. C. 2353 Paolo Russo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	182
AVVERTENZA	183

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	184
Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. S. 1474 Governo. (Parere alla 3 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	184
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	187
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	185
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	188

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sull'ordine dei lavori	202
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del presidente e del direttore generale della RAI (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	202

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di schemi di regolamenti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	204
Seguito dell'esame della proposta di relazione sul fenomeno della tratta di esseri umani e sulle possibili implicazioni per la sicurezza della Repubblica (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	204
Sui lavori del Comitato	204

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ ILLECITE AD ESSO CONNESSE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	205
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	205
ALLEGATO (<i>Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti</i>)	207

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

*Strasburgo, martedì 28 aprile 2009. —
Presidenza del presidente Luigi VITALI.*

**Incontro con il Rappresentante Permanente d'Italia
presso il Consiglio d'Europa, Ambasciatore Sergio
Busetto.**

L'incontro si è svolto dalle 13 alle
13.50.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,38



16SMC0001700